

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1970.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ABELLI: Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti (4-10899) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4624	BELCI: Promozioni del personale di alcuni compartimenti doganali (4-11300) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>) 4631
ACHILLI: Gestione acque del canale Mura (Milano) (4-10396) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	4625	BERNARDI: Situazione economica degli invalidi per servizio (4-08553) (risponde EMILIO COLOMBO, <i>Ministro del tesoro</i>) 4631
ACHILLI: Sgombero dello stabilimento Apice di Massarosa (Lucca) (4-11502) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4625	BIAMONTE: Trattamento economico-previdenziale dei coadiutori del lotto (4-10404) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>) 4632
ALESSANDRINI: Scuola nazionale per l'aviazione civile (4-10303) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4626	BIGNARDI: Situazione economica degli invalidi per servizio (4-00452) (risponde EMILIO COLOMBO, <i>Ministro del tesoro</i>) 4632
ALESSI: Riliquidazione pensione agenti di custodia (4-10496) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	4626	BIGNARDI: Situazione del settore conserviero (4-04195) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 4633
ALFANO: Soprattassa sui biglietti fatti in treno (4-11225) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4627	BIGNARDI: Prezzo al consumo della frutta (4-07783) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 4633
ALFANO: Posizione di militari di pubblica sicurezza assunti ante 1948 (4-11650) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4627	BIGNARDI: Indennità di buonuscita agli ufficiali e sottufficiali di complemento (4-12069) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>) 4634
ARZILLI: Licenziamenti nella SETAF (4-11796) (risponde BISAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	4628	BIONDI: Ventilato trasferimento da Genova della COGEPI (4-08023) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 4635
BARDOTTI: Concorso per le segreterie comunali di quarta classe (4-11293) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4629	BOFFARDI INES: Aggiornamento norme doganali (4-10311) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>) 4635
BARTOLE: Regime tributario dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali (4-09720) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	4629	BRIZIOLI: Richiesta di copia degli elaborati di un concorso a vicedirettore di stabilimento dei monopoli di Stato (4-11099) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>) 4636
BASLINI: Finanziamenti alle piccole e medie industrie (4-08774) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4630	BUSETTO: Incidenti a Milano durante un raduno del MSI (4-10949) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 4636
		CAMBA: Sgombero manicomio giudiziario di Pozzuoli (Napoli) (4-10990) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>) 4637

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1970

	PAG.		PAG.
CAPRARA: Convocazione al commissariato di pubblica sicurezza di Gennaro Montò (4-11630) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4637	DIETL: Passaggio a livello di Teodone (Bolzano) (4-11183) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4646
CARADONNA: Atti di teppismo ad Ostia Lido (Roma) (4-11264) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4637	DURAND DE LA PENNE: Parziale rimborso IGE sulla benzina per i tassisti (4-09894) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	4646
CASOLA: Richiesta di ammissione a concorso di un sottoposto a vigilanza preventiva (4-10782) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	4638	FRACANZANI: Lievitazione del prezzo della carta (4-09558) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4647
CATELLA: Precedenza sulle strisce pedonali (4-10485) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4639	GALLI: Cooperativa artigiana di garanzia di Varese (4-11097) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4647
CEBRELLI: Atti di teppismo in Pavia (4-11868) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4639	GIOVANNINI: Incidenti durante lo sciopero dei tessili a Prato (Firenze) (4-11301) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4648
COVELLI: Personale di cancelleria presso le preture di Reggio Calabria, Gallina e Melito Porto Salvo (4-11511) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	4640	GIRAUDI: Carezza di abilitati all'insegnamento teorico nelle autoscuole (4-11832) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4648
CRISTOFORI: Ordine di Vittorio Veneto ai combattenti della guerra 1915-18 (4-12042) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	4641	GITTI: Gettito delle soprattasse venatorie nell'esercizio 1969 (4-11509) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	4649
CUSUMANO: Personale di custodia del carcere mandamentale di Mazara del Vallo (Trapani) (4-11701) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	4641	GRASSI BERTAZZI: Esclusione dell'arbitro Concetto Lo Bello dai campionati mondiali di calcio 1970 (4-10902) (risponde LUPIS, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	4649
DAGNINO: Baluardo di Porta Siberia a Genova (4-09150) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	4641	IANNIELLO: Disordini alla mensa dell'ENEL di Napoli (4-10871) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4650
DE' COCCI: Finanziamenti ad imprese ubicate in zone depresse (4-09557) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4642	IANNIELLO: Istituzione di un posto di polizia nel rione don Guanella di Napoli (4-10997) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4650
DE LORENZO FERRUCCIO: Agevolazioni fiscali per l'edilizia (4-08902) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	4642	IMPERIALE: Servizio ferroviario con carri refrigeranti per i prodotti ortofrutticoli della provincia di Lecce (4-10330) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4651
DE LORENZO FERRUCCIO: Ammissione agli esami di procuratore legale (4-10748) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	4643	LAFORGIA: Vertenza per il riassetto delle carriere dei dipendenti degli enti locali (4-11800) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4651
DE MARZIO: Ammissione agli esami di procuratore legale (4-10993) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	4644	LAVAGNOLI: Lievitazione del prezzo della carta (4-08900) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4652
DE MARZIO: Facilitazioni ferroviarie ai pensionati statali e loro familiari (4-10995) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4645	LENOCI: Tasso di interesse su anticipazioni concesse dal Banco di Napoli al comune di Trani (Bari) (4-06724) (risponde PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	4652
DIETL: Esenzione dall'imposta sul reddito di immobili adibiti a sedi scolastiche (4-11182) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	4645		

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1970

	PAG.		PAG.
LEZZI: Mansioni del personale ausiliario delle dogane (4-10730) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	4653	NICCOLAI GIUSEPPE: Finanziamenti ad imprese industriali (4-10447) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4659
LEZZI: Società costituite ad iniziativa dell'AAI (4-11871) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4653	NICCOLAI GIUSEPPE: Concorsi per le segreterie dei comuni di quarta classe (4-11035) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4660
LIBERTINI: Imposta sul valore aggiunto (4-09877) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	4654	NICCOLAI GIUSEPPE: Coincidenze fra i collegamenti marittimi e quelli ferroviari a Piombino (Livorno) (4-11079) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4661
MAROTTA: Soppressione della ferrovia Matera-Pisticci-Montalbano Jonico (4-11145) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4654	NICCOLAI GIUSEPPE: Campo sportivo a Montecarlo (Lucca) (4-11414) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4661
MATTARELLI: Situazione economica degli invalidi per servizio (4-00662) (risponde EMILIO COLOMBO, <i>Ministro del tesoro</i>)	4655	NICCOLAI GIUSEPPE: Situazione dell'abitato di Posara (Massa Carrara) (4-11774) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4661
MATTARELLI: Vetture ferroviarie utilizzate sulla linea Bologna-Ancona-Pescara (4-11878) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4655	NICOSIA: Regolamento personale del CNEN (4-08756) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4662
MENICACCI: Collaudo scivvie di Livigno (Sondrio) (4-11067) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4656	PADULA: Procedimenti penali connessi alle agitazioni sindacali (4-10310) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	4662
MENICACCI: Disciplina dell'attività commerciale a Rieti (4-11215) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4656	PELLEGRINO: Condizioni di lavoro nelle ditte Sicilmarmo e Sicilgesso di Castellammare del Golfo (Trapani) (4-10022) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4663
MERLI: Consiglio di amministrazione della Banca di Toscana (4-06295) (risponde PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	4657	PISICCHIO: Situazione giuridica di taluni operai delle officine navali della guardia di finanza (4-10865) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	4663
MONACO: Corresponsione degli aumenti dovuti ai gestori di carburanti da parte delle società petrolifere (4-07117) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4657	PROTTI: Industria elettro-siderurgica di Longarone (Belluno) (4-05743) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4664
MONTANTI: Situazione economica degli invalidi per servizio (4-06499 e 06532) (risponde EMILIO COLOMBO, <i>Ministro del tesoro</i>)	4657	PROTTI: Pretura di Cortina d'Ampezzo (Belluno) (4-11311) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	4664
NAPOLITANO LUIGI: Aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale (4-09636) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	4658	PUCCI DI BARSENTO: Fermata a Pisa del direttissimo Roma-Parigi (4-11867) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4665
NICCOLAI GIUSEPPE: Provvedimento di sgombero dell'università di Roma (4-04542) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4659	QUARANTA: Nucleo ENEL a Teggiano (Salerno) (4-10709) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4665
NICCOLAI GIUSEPPE: Inserimento di taluni comuni delle province di Pisa, Lucca e Livorno tra le zone dichiarate depresse (4-06927) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4659	QUARANTA: Sede degli uffici finanziari di Salerno (4-10717) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	4666

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1970

PAG.	PAG.		
QUARANTA: Sovracconone al comune di Montecorvino Rovella (Salerno) per sfruttamenti idroelettrici (4-10774) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	4666	SERVADEI: Ordine di Vittorio Veneto ai combattenti della guerra 1915-18 (4-11923) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	4674
QUERCI: Revoca del sindaco di Montecompatri (Roma) (4-09981) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4666	SGARLATA: Situazione economica degli invalidi per servizio (4-05490) (risponde EMILIO COLOMBO, <i>Ministro del tesoro</i>)	4675
QUERCI: Cumulo di pensioni e assegni vitalizi INADEL (4-11138) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4667	SILVESTRI: Incentivi a favore delle medie e piccole industrie (4-09129) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4675
ROBERTI: Licenziamenti all'ENEL di Napoli (4-11305) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4668	SISTO: Finanziamenti agli enti per il turismo con gettiti dell'imposta comunale (4-10418) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	4676
SANGALLI: Autorizzazione a contrarre matrimonio per i vigili del fuoco (4-11562) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4668	SPONZIELLO: Pensione a Michele Mariella e a Manone Nicolò (4-03369 e 05081) (risponde PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	4676
SCIANATICO: Approvvigionamento idrico in provincia di Macerata (4-11151) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	4668	SPONZIELLO: Situazione della Metalsud di Lecce (4-10089) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	4677
SERVADEI: Sul prezzo della frutta (4-07189) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4669	SPONZIELLO: Ferie natalizie per gli agenti di custodia (4-10356) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	4678
SERVADEI: Costo dell'imposta fondiaria (4-07401) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	4670	SPONZIELLO: Impianto di trasformazione di materie stagnanti in Martina Franca (Taranto) (4-11488) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4678
SERVADEI: Prezzo dei prodotti cartari (4-08429) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4670	TANI: Problemi riguardanti i tabacchicoltori di San Sepolcro (Arezzo) (4-10005) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	4679
SERVADEI: Crediti alle medie imprese commerciali (4-08434) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4671	TANTALO: Situazione economica degli invalidi per servizio (4-00230) (risponde EMILIO COLOMBO, <i>Ministro del tesoro</i>)	4680
SERVADEI: Situazione economica degli invalidi per servizio (4-09452) (risponde EMILIO COLOMBO, <i>Ministro del tesoro</i>)	4671	TRIPODI GIROLAMO: Pensioni dei dipendenti enti locali (4-08209) (risponde PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	4680
SERVADEI: Protesta di detenuti nel carcere di Bologna (4-09518) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	4672	TUCCARI: Manifestazioni filofasciste a Messina (4-09261) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4680
SERVADEI: Regolamento organico del personale ENIT (4-09931) (risponde LUPIS, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	4672		
SERVADEI: Attuazione legge sulle adozioni minorili (4-10738) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	4672		
SERVADEI: Gestione dei sodalizi calcistici (4-10903) (risponde LUPIS, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	4673		
SERVADEI: Manifestazione del MSI a Bologna (4-11874) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	4674		

ABELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere nei confronti del presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Asti il quale ha abusato delle sue funzioni spendendo denaro pubblico per un viaggio di

studio al quale sono stati invitati dei cittadini qualunque, né commercianti, né industriali, né artigiani, né agricoltori, che però sono i segretari dei partiti politici del centro-sinistra già allargato per l'occasione ai comunisti, ed altresì un giovane prete, non qualunque, essendo noto per il suo disaccordo con la Chiesa in materia di celibato dei sacerdoti.

(4-10899)

RISPOSTA. — Il viaggio di studio, organizzato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Asti presso la regione Friuli-Venezia Giulia è stato regolarmente disposto con apposito provvedimento adottato dalla giunta camerale il 29 dicembre 1969.

Con tale iniziativa la camera di commercio si è ripromessa di approfondire la conoscenza dei rapporti che dovranno intercorrere, una volta istituite le regioni a statuto ordinario, tra l'azione delle amministrazioni camerale e quella delle regioni, nonché i nuovi rapporti che potranno scaturire fra la stessa camera di commercio e le amministrazioni comunali e provinciali, raccogliendo e analizzando i dati dell'esperienza formatasi presso la regione Friuli-Venezia Giulia.

L'ente ha ritenuto opportuno che al viaggio di studio partecipassero anche il presidente della camera, i membri della giunta camerale, funzionari camerale, per l'esame delle questioni di carattere amministrativo, esperti, rappresentanti delle organizzazioni economiche e sindacali nonché esponenti dei partiti politici maggiormente rappresentati nei consigli comunali e provinciali, stante le specifiche finalità che questo viaggio di studio si proponeva di conseguire.

Per quanto concerne in particolare la partecipazione di un religioso, si precisa che questi, laureato in scienze sociali, è stato invitato in qualità di esperto per i problemi di natura sociale.

Il Ministro: GAVA.

ACHILLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere quando, il 31 marzo 1970, verrà a scadere la concessione trentennale della gestione delle acque del canale Muzza (Milano) affidata alla « Congregazione di Muzza ». A parere dell'interrogante infatti è preliminarmente necessaria, prima di qualunque trattativa per il rinnovo della concessione, una riforma sostanziale dell'ordinamento giuridico

ed economico di detta congregazione che dovrebbe essere aperta a rappresentanze di enti locali e pubblici e di imprenditori agricoli (per la maggior parte affittuari dei fondi) per sottrarre la disponibilità di un bene demaniale ad un gruppo di privilegiati quali i grandi proprietari fondiari che ne dispongono in modo « feudale », al fine di utilizzare questa importante riserva idrica per lo sviluppo dell'agricoltura del lodigiano, in un quadro coordinato del sistema di raccolta e di distribuzione delle acque in Lombardia.

L'interrogante inoltre chiede che gli venga fornita la misura dei canoni corrisposti negli anni che vanno dal 1947 ad oggi. (4-10396)

RISPOSTA. — Con atto 21 marzo 1940, successivamente modificato in alcuni punti con atto aggiuntivo 20 ottobre 1950, il canale demaniale Muzza, con le relative pertinenze, fu assentito in concessione per la durata di anni 30, a decorrere dal 1° aprile 1940, al consorzio degli utenti di detto canale, denominato congregazione di Muzza, la quale ha corrisposto l'annuo canone di lire 11.974.500 dal 1° gennaio 1947 e di lire 47.898.000 dal 1° gennaio 1949.

Risulta che la congregazione in questione è disciplinata dalle norme contenute nello statuto, deliberato dall'assemblea degli utenti del canale in argomento il 14 giugno 1936 ed approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto 27 aprile 1937, n. 2657.

Giusta quanto previsto dall'articolo 7 di tale statuto, rientra nella competenza dell'assemblea generale composta di tutti gli utenti del canale demaniale, deliberare in merito alla rappresentata opportunità di procedere ad una riforma sostanziale dell'ordinamento giuridico ed economico di detta congregazione, che ad avviso dell'interrogante dovrebbe essere aperta a rappresentanze di enti locali e pubblici e di imprenditori agricoli.

Un intervento sul consorzio in tal senso potrebbe comunque essere spiegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla cui vigilanza l'ente è sottoposto.

Il Ministro: PRETI.

ACHILLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

a) le ragioni e le circostanze nelle quali è stato ordinato e si è svolto lo sgombero ad opera della forza pubblica, della fabbrica l'Apice di Massarosa (Lucca), nella notte tra

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1970

il 7 e l'8 aprile 1970, precedentemente serrata per tre volte dal proprietario, il quale si rifiutava di aderire agli inviti alla trattativa sindacale con i rappresentanti dei lavoratori in lotta;

b) quali provvedimenti intenda adottare il Governo in presenza di un nuovo atto di repressione, palesemente aggravato dal suo evidente carattere di collusione con gli interessi padronali e di contrasto con le rivendicazioni dei lavoratori;

c) quale apprezzamento esprima il Governo sul momento scelto per l'invio della forza pubblica con l'ordine di sgombero della fabbrica, avvenuto il giorno prima che il datore di lavoro dovesse rispondere a un nuovo formale invito alla trattativa rivoltagli dal Ministero del lavoro. (4-11502)

RISPOSTA. — Nel mese di gennaio 1970, le maestranze del calzaturificio Apice di Massarosa avanzarono richieste di miglioramenti attraverso le organizzazioni sindacali di categoria.

Le richieste, però, non vennero accolte dalla direzione dell'azienda che asserì che non si era verificato alcun incremento nei livelli produttivi che potesse giustificare una revisione dell'accordo sottoscritto nel settembre 1969 presso l'ufficio provinciale del lavoro, e nel quale era previsto, fra l'altro, che i lavoratori si sarebbero astenuti dal formulare nuove domande di carattere sia economico sia normativo sino al 30 novembre 1970, data di scadenza del vigente contratto collettivo per la categoria dei calzaturieri.

Attesa la posizione negativa assunta dal datore di lavoro, il 29 gennaio venne proclamato uno sciopero di 24 ore, al quale altri ne seguirono in forma articolata fino a che, il 16 febbraio, la direzione aziendale decise di sospendere l'attività dell'opificio.

Il giorno successivo, a seguito di diretti contatti tra la commissione interna ed i proprietari, l'attività nello stabilimento riprese, e con essa anche gli scioperi che culminarono dopo una ulteriore sospensione dell'attività, nell'occupazione dello stabilimento attuata il 13 marzo.

Pertanto, dopo l'infruttuoso esperimento di tentativi di conciliazione, il 24 marzo i proprietari sporsero denuncia all'autorità giudiziaria, la quale, esperite le indagini del caso, in data 7 aprile, dispose l'immediata evacuazione dell'opificio.

L'esecuzione del provvedimento, affidata al comandante della compagnia dei carabinieri-

ri di Viareggio, ebbe luogo, nell'intento di evitare il verificarsi di possibili incidenti, durante la notte tra il 7 e l'8 aprile.

La vertenza venne poi composta, con piena soddisfazione di entrambe le parti, nella notte del 9 aprile, presso il Ministero del lavoro.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

ALESSANDRINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda porre allo studio per affrontare, nel quadro del problema globale dell'aviazione civile, quello particolare della carenza a tutt'oggi di una scuola di pilotaggio *ad hoc* che si occupi della formazione completa dei piloti civili da trasporto pubblico.

La improrogabilità dei suddetti provvedimenti, recentemente messa in evidenza dall'interrogante in sede di discussione del bilancio, appare anche confermata dai risultati, ora resi noti, dall'inchiesta tecnico-formale relativa a uno degli ultimi incidenti di volo dallo stesso citati in quella sede. (4-10303)

RISPOSTA. — Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale dell'aviazione civile, ha già in studio, la creazione di una scuola nazionale aviazione civile nella quale dovrebbero svolgersi i vari corsi per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale dell'aviazione civile.

La scuola in questione dovrebbe essere istituita su un aeroporto idoneo e completo di adeguate infrastrutture e impianti aeroportuali, di equipaggiamenti per l'assistenza a terra e per completare l'assistenza di volo e di mezzi didattici di terra e di bordo.

I risultati dello studio restano comunque subordinati alla possibilità di finanziamento della spesa che si presume di notevole entità.

Il Ministro: VIGLIANESI.

ALESSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere per quali motivi a tutt'oggi molti pensionati, già appartenenti al corpo degli agenti di custodia, non hanno ancora avuto corrisposto in sede di riliquidazione della pensione quanto di loro spettanza in virtù delle disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 249.

Risulta, infatti, che molti ex appartenenti al suddetto corpo ancora oggi percepiscono il trattamento di pensione nella misura stabilita

dalle tabelle in vigore antecedentemente alla entrata in vigore della legge sopra richiamata.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere quali urgenti provvedimenti il ministro intenda prendere, in considerazione sia delle impellenti necessità degli interessati, sia del notevole periodo di tempo ormai trascorso dalla effettiva data di entrata in vigore delle nuove norme in materia pensionistica. (4-10496)

RISPOSTA. — Questa amministrazione ha ultimato la riliquidazione delle pensioni in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, ad eccezione di un limitatissimo numero di pratiche per le quali, o non si sono avute ancora le esatte intestazioni dalle direzioni provinciale del tesoro o non si è potuto sinora disporre dei fascicoli, allo stato presso la Corte dei conti — sezione giurisdizionale — ovvero presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Per le pratiche esaurite, i ruoli provvisori di pagamento e i progetti teorici di riliquidazione sono stati, di volta in volta, trasmessi alle direzioni provinciali del tesoro competenti per il pagamento.

Pertanto gli interessati dovranno, d'ora in avanti, rivolgersi, ai fini della riscossione di quanto loro dovuto, alle predette direzioni provinciali del tesoro.

Il Ministro: REALE.

ALFANO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, dal 1° marzo 1970, la soprattassa per i biglietti fatti in treno è stata elevata al 20 per cento sull'importo di viaggio, con un minimo fisso di lire 500 e se ritenga opportuno desistere dall'applicazione di sì onerosa penale, tenendo presente che svariatissimi e validissimi possono essere i motivi che possono impedire ad un viaggiatore di munirsi del regolare scontrino alla biglietteria della stazione. (4-11225)

RISPOSTA. — Da qualche anno si è rilevato sulla rete delle ferrovie dello Stato un sensibile e progressivo aumento nel quantitativo delle regolarizzazioni di viaggiatori, sprovvisti di biglietto, da parte del personale di scorta ai treni.

Di contro, al maggior impegno del suddetto personale è corrisposto un minor ricorso del pubblico alle biglietterie.

Ad esempio nel 1968 su 6 milioni e mezzo di biglietti emessi in treno, oltre la metà ri-

flettevano veri e propri rilasci di recapiti di viaggio per persone che ne erano prive e che non si erano rivolte in partenza alle biglietterie di stazione od alle agenzie di viaggio.

Circa le cause del fenomeno, è emerso che esso era principalmente dovuto all'abitudine, tendente purtroppo a generalizzarsi, di acquistare i biglietti in treno giacché il « diritto di esazione » stabilito dall'articolo 10 delle « Condizioni e tariffe viaggiatori », nella misura prevista anteriormente al 1° marzo 1970, non rappresentava più, tenuto presente l'incremento del reddito medio e le basse tariffe delle ferrovie dello Stato, remora sufficiente.

Tale stato di cose provocava, come sopra accennato, un maggiore impegnativo lavoro per il personale di scorta ai treni lasciando non pienamente utilizzati alcuni impianti a terra, fossero essi stazioni od agenzie (si ricorda che queste ultime sono in numero di circa mille distribuite in modo da rendere agevole ovunque l'acquisto di biglietti ferroviari senza sovrapprezzo alcuno per il pubblico).

In secondo luogo, poi, l'eventualità di poter evadere, sui treni maggiormente affollati ed a breve percorso, la controlleria, abbinata all'esiguo maggior prezzo da pagare, induceva il viaggiatore male intenzionato a non munirsi volutamente di biglietto provocando in certi giorni e su determinati treni indubbie sensibili perdite d'introito.

Ciò stante, al fine di porre una più valida remora al rilascio dei biglietti in treno a viaggiatori che ne siano sprovvisti, con decreto interministeriale trasporti-tesoro del 7 novembre 1969, n. 28684, è stato provveduto ad elevare il diritto di esazione in treno dal 10 per cento al 20 per cento portando il minimo da lire 100 a lire 500 ed il massimo a lire 2 mila.

Il Ministro: VIGLIANESI.

ALFANO E FRANCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale sia il suo pensiero in ordine alla posizione degli ex sottufficiali arruolati nel corpo di pubblica sicurezza negli anni dal 1945 al 1947 e cioè precedentemente all'arruolamento disposto ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, i quali, a seguito della legge 14 febbraio 1970, n. 57, si sono sentiti moralmente e materialmente danneggiati dal mancato beneficio riconosciuto agli altri appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per conoscere quali provvedimenti il ministro ritenga che debbano essere presi in loro favore.

(4-11650)

RISPOSTA. — La legge 14 febbraio 1970, n. 57 — com'è noto — ha considerato la posizione dei militari di pubblica sicurezza che, assunti nel 1948 in servizio temporaneo di polizia come sottufficiali, furono successivamente inquadrati in ruolo col grado di guardia.

Tale legge ha una portata ben limitata, essendo stata promossa soltanto al fine di rimuovere una disparità di trattamento determinatasi tra detto personale ed i sottufficiali che del pari assunti in servizio temporaneo nel 1948, poterono essere stabilizzati in detta posizione, in virtù di eccezionali disposizioni con cui, per particolari valutazioni, si ritenne di poter derogare al criterio di ordine generale in base al quale, in materia di reclutamento, non è previsto il riconoscimento delle posizioni precedentemente acquisite in altre forze armate.

Una ulteriore deroga non sarebbe validamente giustificata e potrebbe avere, dato il numero di interessati, riflessi negativi sulla efficienza dei servizi, atteso che per l'adempimento dei compiti devoluti ai sottufficiali di pubblica sicurezza, in veste di ufficiali di polizia giudiziaria, occorre una specifica preparazione e formazione per la quale è assolutamente irrilevante la circostanza di essere già stati sottufficiali in altre forze armate, con compiti ben distinti.

Per venire incontro alle aspirazioni di carriera degli interessati, in questi ultimi tempi, si è invece opportunamente accolto lo orientamento di consentire la loro partecipazione ai concorsi per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere, anche a prescindere dal limite di età.

A tale specifico intento, con la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza, si è prevista, per un quinquennio, una deroga al limite predetto.

Inoltre è in corso di studio una iniziativa per consentire il conferimento della nomina a vicebrigadiere all'atto del collocamento in congedo.

Il Ministro: RESTIVO.

ARZILLI, DI PUCCIO, GIACHINI, RAFFAELLI E LOMBARDI MAURO SILVANO. — *Al Presidente del Consiglio di ministri, al Ministro della difesa e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per sapere, in considerazione del fatto che il co-

mando SETAF ha già iniziato ad effettuare i primi licenziamenti del proprio personale dipendente, in quale misura e in quanto tempo saranno resi operanti gli impegni di inquadramento nel settore pubblico di detto personale, in attuazione dell'apposito disegno di legge recentemente e direttamente preannunciato agli interessati e alle organizzazioni sindacali dal Ministro per la riforma burocratica.

Rilevando che la messa in atto dei provvedimenti di licenziamento da parte del SETAF non potrà non aggravare le già presenti preoccupazioni e lo stato di forte tensione esistente fra il personale di questo settore, gli interroganti ritengono che da parte dei ministeri interessati si addivenga, nel più breve tempo possibile, ad una soluzione che per gli interessati sia garanzia di tranquillità.

Gli interroganti, nel sollecitare l'urgente e risolutorio intervento del Governo, oltre che dei ministri competenti, ritengono loro dovere sottolineare altresì che, in fatto di possibile rioccupazione, le condizioni economiche e lavorative esistenti nelle zone di Livorno e Pisa non offrono posizioni positive, causa le negative vicende che nel recente passato hanno colpito i settori produttivi Marzotto e Saint Gobain (Pisa), il cantiere navale, l'officina San Marco, la Ceramica Pozzi, la Silicati, il Litopone, ecc. (Livorno), che hanno ridotto sensibilmente gli organici o, addirittura, hanno cessato ogni attività lavorativa, cui debbesi aggiungere, per queste zone, la continuità dell'esodo dalle campagne verso i centri urbani.

Pertanto, i provvedimenti preannunciati dal Ministro per la riforma burocratica a favore dei dipendenti del SETAF che verranno licenziati, secondo gli interroganti, rappresenteranno nel contempo, sia pure in minima parte, anche un mezzo per non vedere aggravate le non già più brillanti condizioni economiche e occupazionali delle province di Livorno e Pisa. (4-11795)

RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri nella riunione tenuta il 30 aprile del 1970, ha approvato, su proposta del Presidente del Consiglio, un disegno di legge recante provvidenze per il personale civile italiano dipendente da organismi militari della Comunità atlantica operanti sul territorio nazionale. Tale disegno di legge dovrà essere ora esaminato dal Parlamento.

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione: GASPARI.

BARDOTTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

a) i motivi per cui da parte del Ministero si stanno sollecitando le prefetture a bandire il concorso per le segreterie dei comuni di quarta classe quando analogo concorso è stato bandito nel 1968 nel mese di luglio e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 agosto 1968, n. 196, nel pieno rispetto dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1962, n. 604, secondo il quale tale concorso dovrebbe bandirsi dai prefetti « ogni due anni »;

b) se i veri motivi di tale sollecito risiedano nella deliberata volontà di escludere dal concorso tutti i segretari comunali laureati che sono stati ammessi alle prove orali del concorso per la terza classe;

c) per sapere se ravvisi in tale decisione motivi di illegittimità e di merito che consiglierebbero il rinvio del concorso ad altra data anche in vista dell'imminente riassetto dell'intera categoria dei segretari comunali.

(4-11293)

RISPOSTA. — L'articolo 29 della legge 3 giugno 1962, n. 604, prevede che « ogni due anni i prefetti bandiscono... un concorso per tutte le sedi vacanti della classe quarta... »

Pur trattandosi di concorsi per sedi vacanti nelle singole province, questo Ministero, secondo una prassi costantemente seguita al fine di evitare, nell'esclusivo interesse delle amministrazioni comunali, continui avvicendamenti di segretari, ha già richiamato l'attenzione dei prefetti sulla opportunità che risulti coordinato in tutte le province l'andamento delle operazioni concorsuali e che vengano contemporaneamente approvate le rispettive graduatorie e disposte le nomine dei candidati vincitori delle sedi.

Su richiesta del Ministero i prefetti hanno, infatti, bandito i precedenti concorsi nel giugno del 1968, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande al 30 settembre dello stesso anno, ed hanno indetto quelli in via di svolgimento nel febbraio 1970, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande al 30 maggio 1970.

La dizione di cui al citato articolo 29 della legge n. 604 « ogni due anni i prefetti bandiscono » è stata quindi interpretata da questo ministero con riferimento ai due anni solari 1968 e 1970 e non ai corrispondenti mesi giugno 1968-febbraio 1970.

Ma, oltre tale profilo giuridico della questione, il Ministero nel fare indire i concorsi dai prefetti, ha avuto presente la particolare

esigenza di assicurare al più presto il normale funzionamento con segretari titolari di ben 214 segreterie di comuni della classe quarta in atto vacanti, evitando ai rispettivi enti la spesa per l'indennità dovuta agli attuali reggenti, nonché il fatto che nessun segretario, oltre il termine previsto (30 maggio) per la presentazione delle domande, avrebbe conseguito nel corso degli altri mesi del 1970 la qualifica di segretario capo di seconda classe, richiesta per partecipare ai concorsi.

I segretari comunali provvisti di laurea, vincitori del primo concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale indetto, in applicazione della citata legge del 1962, n. 604, sono stati immessi in ruolo il 20 luglio 1964 e, pertanto, solo a decorrere dal 20 luglio 1972, essi matureranno l'anzianità minima di servizio (8 anni) per accedere alla qualifica di segretario capo di seconda classe prescritta per la ammissione al concorso previsto dal surriferito articolo 29.

Si fa presente, inoltre, che non sussiste alcun rapporto tra i requisiti di ammissione al concorso per trasferimento a sedi vacanti della classe quarta ed il concorso per la promozione alla qualifica di segretario capo di prima classe.

Per partecipare al primo dei citati concorsi, infatti, è richiesto solo il possesso della qualifica di segretario capo di seconda classe mentre per partecipare al secondo è richiesta una anzianità di servizio complessivo di ruolo di almeno 11 anni per i segretari laureati e di almeno 13 anni per i segretari non laureati oltre al possesso, per tutti i candidati, di determinate note di qualifica nell'ultimo quinquennio precedente la data di indizione di concorso.

Si informa, infine, che, con circolare del 14 aprile 1970, i prefetti sono stati invitati a disporre la proroga dei termini per la presentazione delle domande per la partecipazione a tali concorsi dal 30 maggio al 30 settembre 1970 al fine di evitare ogni eventuale intralcio al regolare svolgimento delle prossime operazioni elettorali.

Il Ministro: RESTIVO.

BARTOLE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se reputi necessario disporre che vengano impartite agli organi periferici tempistiche disposizioni intese a precisare che la indennità di disagiata residenza spettante al farmacista rurale ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e nelle misure stabilite dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, non è assoggettabile alla imposta di ricchezza mobile, in quanto corrisposta — come da circolare del 28 luglio 1969, n. 21, di codesto Ministero — per « favorire la istituzione di farmacie rurali e premiare quei professionisti che accettano di vivere ed operare in località che, per la loro dislocazione e per l'esiguo numero di abitanti, consentono condizioni di vita certamente disagiata rispetto a quelle dei titolari di farmacie urbane ».

(4-09720)

RISPOSTA. — La richiesta tende evidentemente a trasferire nel settore del tributo mobiliare una recente determinazione dell'amministrazione, intesa a stabilire il regime tributario applicabile, agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, alla indennità di residenza spettante ai farmacisti rurali ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265.

Con la richiamata circolare del 28 luglio 1969, n. 21, è stato infatti riconosciuto che l'indennità di residenza corrisposta ai farmacisti non è assoggettabile all'imposta generale sull'entrata, risultando essa preordinata al fine precipuo, se non esclusivo, di favorire l'istituzione di farmacie rurali e di premiare quei professionisti che accettano di operare in località che per la loro dislocazione e per l'esiguo numero di abitanti consentono condizioni di vita certamente disagiate rispetto a quelle dei titolari di farmacie urbane.

Il quesito ora posto, offre occasione per puntualizzare che la non assoggettabilità all'IGE riconosciuta alla indennità di residenza a ragione della sua speciale natura discende però dal fatto che tale tributo presuppone, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 giugno 1940, n. 762, un'entrata in denaro o con mezzi sostitutivi del denaro, conseguita da persone fisiche e giuridiche, in corrispondenza di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.

Per quanto concerne l'imposta di ricchezza mobile, è invece da porre in rilievo che il presupposto è costituito, ai sensi dell'articolo 81 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, dalla produzione di un reddito netto, in denaro o in natura, continuativo od occasionale, derivante da capitale o da lavoro o dal concorso di capitale e lavoro, ovvero derivante da qualsiasi altra fonte e non assoggettabile ad alcuna delle imposte previste nei titoli secondo, terzo e quarto, cioè alle imposte sul

reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario e sul reddito dei fabbricati.

L'indennità in argomento, pertanto, se non riconducibile al concetto di concorso nelle spese di esercizio della farmacia, costituisce presupposto proprio d'imposta, in quanto deve riguardarsi quale assegno personale a compenso della assunzione di una farmacia rurale.

Il Ministro: PRETI.

BASLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per conoscere se risponda a verità il fatto che presso lo speciale comitato interministeriale competente per l'esame delle richieste di finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, si trovino bloccate fin dal maggio 1969 oltre 2 mila domande a causa del pratico esaurimento degli stanziamenti disponibili per il presente esercizio finanziario.

Poiché l'esistenza di tale strozzatura contrasta in maniera evidente con la necessità, unanimemente riconosciuta, di stimolare nel nostro paese, gli investimenti industriali, l'interrogante chiede, inoltre, in proposito, se il Governo:

a) intenda prendere con la massima urgenza le iniziative necessarie per integrare adeguatamente gli stanziamenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, approvato con legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

b) ritenga lo stanziamento di cui all'articolo 110 del disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio 1970 assolutamente sproporzionato alle somme prevedibilmente occorrenti per la concessione dei contributi relativi alle nuove richieste di finanziamento da soddisfare nel corso dell'esercizio medesimo.

(4-08774)

RISPOSTA. — Il comitato interministeriale previsto dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, ha tenuto — in questi ultimi mesi — cinque riunioni e precisamente due nel dicembre 1969, due nel gennaio 1970 ed una nel passato mese di febbraio.

Nel corso di tali riunioni sono state esaminate tutte le domande di contributo relative ad iniziative nei territori del Mezzogiorno, nonché le domande di contributo dei territori « depressi e montani » del centro-nord pervenute fino al 31 dicembre 1969.

Ciò premesso si comunica che in data 6 febbraio 1970 è stato presentato al Senato della Repubblica un disegno di legge — di iniziativa del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica — concernente « Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati (atto Senato n. 1117) ».

Detto disegno di legge, come risulta dalla relazione che accompagna il provvedimento medesimo, prevede all'articolo 5 l'assegnazione di 5.450 milioni di lire — che va ad aggiungersi all'importo di lire 2 miliardi previsto nel bilancio per l'anno in corso — per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali (contemplati dalla sopracitata legge 623 e successive integrazioni).

Ciò stante, non appena il relativo provvedimento sarà perfezionato, il sopraccitato comitato interministeriale potrà riprendere l'esame delle domande di contributo non ancora esaminate a causa della insufficienza dei fondi a disposizione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

BELCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali siano i motivi che per due anni consecutivi hanno impedito di effettuare le normali promozioni fra il personale del compartimento doganale di Trieste-Udine-Gorizia-Pordenone; e quali provvedimenti intenda adottare per normalizzare tale situazione che ha determinato un diffuso disagio fra il personale in parola. (4-11300)

RISPOSTA. — È necessario premettere che le promozioni per merito comparativo alle varie qualifiche vengono conferite in base all'esito di appositi scrutini effettuati dal consiglio di amministrazione, il quale forma per ogni scrutinio la graduatoria dei promovibili, a norma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Graduatoria, è bene aver presente, che discende da un'attenta valutazione dei titoli posseduti dagli impiegati scrutinabili, in servizio in tutti gli uffici doganali del territorio nazionale e perciò avulsa da qualsiasi criterio di preconstituita distribuzione locale dei posti da conferire in ciascuna qualifica.

Per ogni singolo scrutinio figurano quindi designati alla promozione gli impiegati compresi nella graduatoria suddetta, secondo l'ordine della medesima e nel limite dei posti da attribuire.

Appare pertanto evidente che gli scrutini di promozione non possono tener conto di alcuna distribuzione territoriale dei posti disponibili. Né, d'altra parte, si ritiene configurabile una tale ripartizione giacché essa, non solo contrasterebbe con le norme che regolano la materia, ma lederebbe gli interessi stessi degli impiegati.

Nel senso ora espresso è anche una recente pronuncia del Consiglio di Stato, emessa appunto in materia di promozioni per merito comparativo.

Così chiarita in premessa la procedura vigente per le promozioni in questione e fin qui applicata dall'amministrazione sulla base delle disposizioni esistenti, deve per altro osservarsi che risulta agli atti una situazione diversa da quella rappresentata.

Negli anni 1968 e 1969 al personale della carriera speciale direttiva in servizio nell'ambito del compartimento doganale di Trieste sono state infatti conferite 2 promozioni ad ispettore generale, 1 a direttore di prima classe, 3 a direttore di seconda classe, 1 a vicedirettore; risulta inoltre, e sempre nell'ambito del medesimo compartimento, che nello stesso periodo hanno conseguito la promozione diversi impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Il Ministro: PRETI.

BERNARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere se intenda mettere allo studio l'estensione agli invalidi per servizio delle provvidenze disposte per gli invalidi di guerra, per eliminare le stridenti disparità esistenti tra pensioni privilegiate ordinarie e pensioni di guerra, entrambe riguardanti dipendenti dello Stato infortunati o deceduti nell'adempimento del proprio dovere.

Per conoscere anche se intenda mettere allo studio l'estensione delle suddette provvidenze alle pensioni cosiddette « tabellari », cioè, a quelle dei militari e graduati di truppa delle forze armate e degli allievi dei corpi speciali invalidi o deceduti per servizio e loro congiunti in caso di morte. (4-08553)

RISPOSTA. — La questione di che trattasi è da tempo all'attenzione del Governo ed ora

il Ministero dell'interno ha predisposto uno schema di disegno di legge diretto ad estendere agli invalidi per servizio ed ai loro congiunti, ivi compresi i titolari di pensioni « tabellari », i miglioramenti concessi ai pensionati di guerra con le leggi 18 maggio 1967, n. 318 e 18 marzo 1968, n. 313.

In ordine a tale provvedimento il tesoro ha già comunicato la propria adesione assicurando la copertura finanziaria del relativo onere.

Pertanto, dopo alcuni adempimenti di ordine tecnico, detto provvedimento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri per la successiva presentazione al Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
CATTANI.

BIAMONTE E VETRANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il personale del lotto nei periodi di assenze per ferie o malattia viene sostituito da lavoratori estranei alla amministrazione e agli stessi non viene corrisposto il giusto salario con le relative aggiunte di famiglia né vengono assicurati presso l'INPS e l'INAM.

Per conoscere, altresì, quali provvedimenti verranno adottati perché sia rispettata la vigente legge in materia di assicurazione e di salario. (4-10404)

RISPOSTA. — Non risulta al Ministero delle finanze l'esistenza di norme legislative o regolamentari che consentano, in via generale, la sostituzione del personale del lotto assente per congedo, per malattia o altro motivo, con elementi estranei all'amministrazione.

L'unica disposizione che contempra la possibilità di sostituzione di dipendenti del lotto con elementi estranei è l'articolo 193 del vigente regolamento sul lotto. Tale norma, infatti, nel ritenere sufficiente la sola opera del gestore medesimo di designare un coadiutore che lo possa sostituire temporaneamente in caso di assenza e consente che, mancando la possibilità di utilizzare un elemento sussidiario del lotto, l'incarico di coadiutore possa essere affidato ad « altra persona » idonea e giuridicamente capace sotto la responsabilità del ricevitore.

Sembra quindi evidente che la figura del coadiutore estraneo all'amministrazione interessa un numero molto limitato di ricevitori.

e d'altra parte nella quasi totalità dei casi detto incarico viene affidato ad un congiunto del gestore, del quale deve comunque godere la massima fiducia.

A meno che il riferimento non riguardi i così detti elementi volontari che, previa autorizzazione della competente intendenza di finanza, vengono utilizzati dai gestori per lavori di copia, per raccogliere le giocate dei concorsi pronostici (Totip, Totocalcio ed Enalotto) o per altri lavori che essi svolgono a totale carico del gestore e sotto la di lui piena responsabilità.

In tale ultima ipotesi è bene però avvertire che non si tratta di estranei chiamati a prestare la propria opera in sostituzione di personale del lotto assente, e tanto meno di elementi reclutati dall'amministrazione, alla quale, invece, restano del tutto estranei sotto ogni aspetto. L'intendenza di finanza interviene infatti soltanto, su richiesta del gestore, per autorizzare la presenza del volontario in ricevitoria, anche per consentire al gestore medesimo di giustificare tale presenza nel corso delle verifiche per normale vigilanza o eventuali ispezioni da parte degli organi competenti. Quindi se rapporto di lavoro esiste per i volontari, esso non può che sorgere nei confronti del gestore che li ha assunti, li retribuisce e risponde del loro operato.

Il Ministro: PRETI.

BIGNARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se le nuove provvidenze relative alle pensioni debbano intendersi estese anche ai mutilati e invalidi per servizio e ai familiari dei caduti per servizio o — in caso contrario — come si intenda sanare la sperequazione che verrebbe a determinarsi fra pensioni di guerra e pensioni privilegiate ordinarie, qualora non dovessero applicarsi a favore dei mutilati per servizio e dei familiari dei caduti per servizio le provvidenze previste dalle leggi 18 maggio 1967, n. 318, e 18 aprile 1968, n. 313. (4-00452)

RISPOSTA. — La questione di che trattasi è da tempo all'attenzione del Governo ed ora il Ministero dell'interno ha predisposto uno schema di disegno di legge diretto ad estendere agli invalidi per servizio ed ai loro congiunti, ivi compresi i titolari di pensioni « tabellari », i miglioramenti concessi ai pensionati di guerra con le leggi 18 maggio 1967, n. 318 e 18 marzo 1968, n. 313.

In ordine a tale provvedimento il tesoro ha già comunicato la propria adesione assicurando la copertura finanziaria del relativo onere.

Pertanto, dopo alcuni adempimenti di ordine tecnico, detto provvedimento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri per la successiva presentazione al Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
CATTANI.

BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere —

1) constatato che la situazione del settore conserviero diventa ogni giorno sempre più difficile e precaria, determinando ingenti danni non solo al settore agricolo (i cui produttori — come si può constatare attualmente nel settore agrumario — si trovano in notevoli difficoltà anche perché non sono nella condizione di poter tutelare convenientemente i loro interessi), ma altresì allo stesso settore industriale, ove si nota una sleale concorrenza a danno dei produttori onesti, specie nel comparto dei succhi di frutta;

2) considerato che una delle cause di tale situazione è da ravvisarsi sia nella difficoltà di incontri tra le categorie agricole ed industriali interessate per la disciplina dei loro comuni interessi, sia alla carenza di norme legislative adeguate che tutelino gli interessi dei produttori onesti;

3) ritenuto che per quanto riguarda i rapporti tra agricoltori ed industriali conservieri occorre affermare il principio che i rapporti stessi debbono essere regolati e disciplinati attraverso contatti ed incontri tra i rappresentanti delle categorie interessate, che diano vita ad accordi collettivi di carattere economico;

4) ritenuto inoltre che la carenza di norme legislative a tutela dei produttori onesti e dei consumatori è dovuta sia alla mancanza di precise disposizioni in materia sia alla insufficienza di idonei controlli e quindi alla mancanza di severe sanzioni a carico dei trasgressori — se ritengano opportuno istituire al più presto una commissione di studio composta di rappresentanti del Ministero interessati, di tecnici e di rappresentanti delle categorie, affinché affronti al più presto ed organicamente i problemi sollevati e suggerisca soluzioni idonee per risolverli. (4-04195)

RISPOSTA. — Questo Ministero, al fine di adeguare le disposizioni legislative alle mutate esigenze dei settori economici interessati — agricolo, industriale e commerciale —, ha predisposto un disegno di legge che disciplina organicamente la produzione ed il commercio delle conserve alimentari di origine vegetale.

Detto disegno di legge, che è già stato trasmesso alle amministrazioni interessate per il preventivo parere, sarà sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri per l'ulteriore iter parlamentare non appena le amministrazioni medesime avranno fatto conoscere il loro avviso al riguardo.

Nel fare inoltre presente che questo Ministero ha già prospettato alle altre amministrazioni interessate la necessità di armonizzare — al fine di assicurare l'uniformità di controlli da parte delle competenti amministrazioni — le disposizioni legislative vigenti, relative alla vigilanza per la repressione delle frodi in materia di prodotti alimentari e bevande, si comunica che i lavori relativi a tale armonizzazione avranno quanto prima inizio presso il Ministero di grazia e giustizia.

Per quanto riguarda, infine, i rapporti tra gli agricoltori e gli industriali, si mette in rilievo che vi è in atto una certa tendenza ad addivenire ad accordi tenuta conto che, come già da tempo è avvenuto per Parma e Piacenza, di recente per la provincia di Salerno le parti interessate hanno raggiunto un accordo per un contratto tipo per la cessione del pomodoro destinato all'industria trasformatrice.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere quali iniziative intendano prendere per arrestare le pressanti manovre speculative che tendono a far aumentare i prezzi della frutta al consumo, danneggiando notevolmente la massa dei consumatori, nonostante che i prezzi alla produzione abbiano registrato in questo ultimo periodo sensibili ribassi e per alcune produzioni si parli, con insistenza, di « crisi grave ».

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti siano stati presi per agevolare le iniziative di vendita diretta dei prodotti che, riportando i prezzi alla loro naturale funzione, rendono il mercato stabile in un libero gioco di offerta e domanda.

Da parte delle autorità amministrative, non di rado, si tende ad ignorare e sottovalutare

il significato di queste ultime iniziative, per altro consacrate dalla legge del 9 febbraio 1963, n. 59, e, in specie per quanto riguarda le carni, per le quali si cerca di escludere la possibilità di applicazione della suddetta legge, con interpretazioni restrittive quanto mai discutibili.

L'ultimo esempio viene da Frosinone dove l'amministrazione comunale si è rifiutata di concedere l'autorizzazione alla apertura di alcuni spacci di vendita delle carni bovine commercializzate direttamente dai locali allevatori, osservando che la semplice mattazione e il sezionamento del bestiame costituisce una fase di trasformazione industriale che sarebbe contraria al disposto dell'articolo 6, comma b), della suddetta legge. (4-07783)

RISPOSTA. — Il rialzo dei prezzi al consumo degli ortofrutticoli si è verificato a causa della scarsa produzione nazionale dell'anno 1969 rispetto a quella dell'annata precedente (in particolare per le pesche), dovuta alle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo vegeto-produttivo, che hanno danneggiato una buona aliquota della produzione estiva di frutta.

In genere, quindi, il settore della frutta, per la scarsa produzione, ha assunto quotazioni sensibilmente più elevate delle campagne decorse.

A determinare l'aumento dei prezzi ha, poi, contribuito anche l'aggravio dei costi di produzione di beni e servizi.

I divari che in diverse misure si rilevano — in Italia come negli altri paesi — tra prezzi all'ingrosso e prezzi al minuto sono dovuti a un complesso di fattori, di cui alcuni legati alle caratteristiche stesse del prodotto e, in particolare alla sua deperibilità, ed altri alle caratteristiche dell'apparato distributivo, in parte imputabile alle esigenze proprie del consumo e in parte alla nota ed eccessiva polverizzazione degli esercizi commerciali.

L'azione condotta dal Ministero e i provvedimenti legislativi ora in corso di elaborazione tendono, tra l'altro, a frenare il fenomeno di detta polverizzazione ed a contenere perciò, i costi di distribuzione.

D'altra parte, per i prodotti in questione, come per qualsiasi altro, sono inevitabili le ripercussioni che i fenomeni di ordine finanziario, monetario e sociale in generale, esercitano sia sui costi di distribuzione, sia sulla situazione economica delle imprese commerciali.

Proprio allo scopo di attenuare il divario esistente tra prezzi alla produzione e prezzi al consumo, la legge 9 febbraio 1963, n. 59, consente le vendite dirette dei prodotti agricoli da parte dei produttori singoli od associati. Tale sistema di vendita avrebbe lo scopo, in una libera concorrenza, di calmierare i mercati, favorendo, nel contempo, i produttori.

Purtroppo, però, tale disposizione legislativa non ha trovato larga applicazione, anche per mancanza di iniziativa del settore dei produttori, i quali si privano dei prodotti agricoli disinteressandosi della raccolta, della selezione e conseguente commercializzazione.

Per quanto riguarda, poi, la necessità di assicurare un equo prezzo ai produttori, si precisa che i provvedimenti nazionali, adottati per l'attuazione dei regolamenti comunitari sui prodotti ortofrutticoli, tendono appunto a conferire al mercato, nei limiti delle particolari caratteristiche dei prodotti stessi, una certa stabilità, che potrà tuttavia divenire definitiva soltanto attraverso un efficiente sviluppo delle organizzazioni dei produttori. In proposito è da osservare che, sia lo Stato italiano sia gli organismi comunitari, hanno già messo a disposizione degli agricoltori gli strumenti normativi atti a favorire il conseguimento di tale obiettivo.

Per quanto concerne, infine, le carni, questo Ministero è del parere che le norme particolari sulla vendita diretta da parte dei produttori e concernenti « i prodotti ottenuti per coltura e allevamento » non siano interpretabili nel senso che gli allevatori, singoli o associati, possano senza licenza aprire negozi di macelleria, il cui esercizio implica attività di natura diversa da quella tradizionalmente considerata come agricola o zootecnica.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

BIGNARDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza della giustificata aspirazione a un equo trattamento previdenziale da parte degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali delle categorie in congedo, di cui è stato previsto il pensionamento con leggi 3 aprile 1958, n. 472, e 27 aprile 1961, n. 550, escludendo per altro dette benemerite categorie dal diritto a percepire una indennità d'anzianità corrispondente alla durata dei servizi prestati.

L'interrogante sottolinea che il limitato numero degli aventi diritto non toglie rilevanza

al problema, che potrebbe trovare equa soluzione con l'assimilazione delle citate categorie al personale civile non di ruolo. (4-12069)

RISPOSTA. — Il diritto all'indennità di buonuscita è subordinato alla condizione che il dipendente statale sia stato iscritto al Fondo di previdenza dell'ENPAS (e quindi assoggettato al pagamento dei relativi contributi) e che sia cessato dal servizio con diritto a pensione ordinaria.

Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo non sono iscritti al predetto fondo e quindi manca il presupposto essenziale per il riconoscimento del diritto all'indennità.

Il problema dell'iscrizione delle indicate categorie di militari al fondo di previdenza è all'esame per le soluzioni che sarà possibile adottare.

Il Ministro: TANASSI.

BIONDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — facendo riferimento alle recentissime notizie di stampa, secondo le quali la COGEPI (Compagnia generale progettazioni ed installazioni) con 500 unità lavorative tra dirigenti tecnici, amministrativi ed operai, verrebbe ad essere trasferita da Genova in altre città; ritenuto che il ventilato trasferimento arrecherebbe una ulteriore ingiustificata mortificazione a Genova pregiudicando il suo potenziale economico ed industriale, abbassando i livelli occupazionali — se risultino vere le succitate notizie di stampa ed in caso positivo quale atteggiamento e quali iniziative il Governo abbia assunto od intenda assumere per tranquillizzare i lavoratori interessati e l'intera cittadinanza e per evitare che, attraverso un'operazione di trasferimento, sia inferto un nuovo grave colpo al patrimonio industriale genovese e ligure. (4-08023)

RISPOSTA. — La COGEPI, azienda del gruppo CGE, che ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di impianti industriali e civili in genere, ha officine, cantieri ed uffici in varie parti d'Italia (Genova, Roma, Milano, Napoli, Mazara del Vallo, Palermo, Prato, Catanzaro, Firenze, Sesto Fiorentino, Novara), con circa 817 dipendenti, di cui 153 impiegati. La società, dopo un periodo di attività in Genova particolarmente intenso dovuto alla sistemazione dell'impianto Garrone di Arquata

e degli impianti di illuminazione della città, ha esaurito le ultime importanti commesse. Ciò premesso i consigli di amministrazione della stessa società e quello della SADELMI, altra società del gruppo CGE che opera all'estero, al fine di conseguire una migliore efficienza tecnica e competitività economica delle varie attività del gruppo, hanno di recente deciso di fondersi in un nuovo unico complesso SADELMI-COGEPI, che sarà diretto a potenziare e sviluppare l'attività degli impianti sia in Italia che all'estero.

A seguito di tale fusione il nuovo complesso — per il quale non è previsto, comunque, alcun licenziamento di personale delle due società — ha predisposto apposito programma che prevede, tra l'altro, la formazione di nuovi centri di promozione commerciale ed una nuova organizzazione delle filiali della società COGEPI, con lo spostamento complessivo di personale dell'ordine di circa 40 unità.

Non sembra, quindi, che l'attuazione del programma anzidetto sia tale da influire sul potenziale economico industriale genovese e ligure.

Il Ministro: GAVA.

BOFFARDI INES. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali iniziative intenda promuovere per adeguare ed aggiornare le strutture del settore doganale, per migliorare le condizioni per un moderno sistema di interscambio commerciale con l'estero.

Le attese dei procuratori doganali sono state espresse in un documento votato nel recente convegno della categoria svoltosi a Venezia in cui giustamente si auspica un intervento tempestivo ed efficace del Governo. (4-10311)

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze, in materia di norme doganali, ha già messo a punto, di concerto con i dicasteri interessati, un primo provvedimento per la modifica e lo aggiornamento di procedure ed istituti, il cui adeguamento alle esigenze ed alla realtà economica e commerciale del nostro paese rivestiva carattere di assoluta priorità e di estrema urgenza.

Le nuove disposizioni sono infatti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, per la cui uniforme applicazione l'amministrazione ha anche provveduto ad impartire apposite istruzioni con circolare del 24 marzo 1970, n. 1714/XI.

Altri importantissimi istituti e procedure (temporanea importazione, depositi doganali, punti franchi, depositi franchi, condotta in dogana e temporanea custodia delle merci arrivate) sono state inoltre recentemente aggiornate e modificate, in fase appunto di recepimento nella nostra legislazione delle direttive adottate dalla Comunità europea nel quadro dell'armonizzazione doganale.

A tale compito si è ugualmente provveduto con appositi decreti del Presidente della Repubblica, già pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale* dell'11 febbraio 1970.

Con l'entrata in vigore della suindicata normativa, l'amministrazione doganale italiana ha in effetti realizzato le modifiche più sostanziali ed urgenti per porsi al passo con i tempi moderni.

L'adeguamento sarà comunque completo con la emanazione, entro il termine dei tre anni fissato dalla legge 23 gennaio 1968, n. 29, di ulteriori provvedimenti delegati, attualmente in fase di preparazione, nonché con il recepimento nella nostra legislazione delle direttive e dei regolamenti, ora allo studio, che nel frattempo verranno adottati dal Consiglio delle Comunità europee.

Il Ministro: PRETI.

BRIZIOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere i motivi per cui la direzione generale dei Monopoli di Stato ha rifiutato di autorizzare la comunicazione dei voti conseguiti ed il rilascio di copia fotostatica dei quattro compiti effettuati dal consigliere tecnico di prima classe Foscarini dottor Umberto di Perugia che in data 20, 21, 22, 23 gennaio 1970 ha sostenuto le prove scritte di esame per il passaggio alla qualifica di vicedirettore.

Per sapere se ritenga, poiché le vigenti disposizioni in materia di pubblici concorsi non vietano che sia data comunicazione dei voti riportati, di intervenire affinché la direzione dei Monopoli di Stato fornisca le notizie richieste dallo stesso Foscarini dottor Umberto.
(4-11099)

RISPOSTA. — La richiesta del dottor Umberto Foscarini, intesa a conoscere il punteggio conseguito in ciascuna prova scritta dell'esame di concorso per l'avanzamento alla qualifica di vicedirettore di stabilimento, non è stata accolta dall'amministrazione in quanto le vigenti disposizioni di legge in materia di pubblici concorsi, mentre stabiliscono (articolo 6 - terzo comma - del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) che deve darsi comunicazione dei voti riportati nelle prove scritte ai candidati che le hanno superate, non prevedono, invece, che possa farsi analoga comunicazione ai candidati - ed è il caso del funzionario in questione - non ammessi alla prova orale.

Le stesse disposizioni non prevedono, altresì, che ai candidati possa essere rilasciata copia dei lavori svolti in sede di esame.

La legge è uguale per tutti.

Il Ministro: PRETI.

BUSETTO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se, in relazione all'inammissibile svolgimento del recente raduno della gioventù europea organizzato a Milano dalle organizzazioni di destra fasciste e naziste di Europa, siano a conoscenza di quanto ha provocatoriamente affermato il notiziario dell'ufficio stampa della federazione MSI di Padova del gennaio-febbraio 1970 intitolato *Fiammastampa* e stampato a Padova sotto la direzione di Gianni Swich a proposito del succitato raduno. Dice infatti il notiziario: « Lo svolgimento del raduno è stato ordinato, ma alcuni scontri si sono verificati all'esterno del cinema Ambasciatori e nei pressi dell'università statale. Nell'assalto all'università statale perennemente occupata dalla teppaglia rossa, si sono distinti tutti i giovani camerati padovani guidati dal segretario giovanile Giorgio Munari », ecc.

L'interrogante chiede di sapere quali interventi i ministri intendano effettuare immediatamente nei confronti degli autori rei confessi degli atti di violenza e delle provocazioni fasciste e quali misure intenda prendere l'autorità giudiziaria di Padova e di Milano - in particolare i rispettivi procuratori della Repubblica - per promuovere l'azione giudiziaria nei confronti di responsabili di reati penali.
(4-10949)

RISPOSTA. — In base alle notizie fornite dalla procura generale presso la corte di appello di Milano, circa il contenuto della interrogazione, risulta che, in occasione di un raduno indetto dal raggruppamento giovanile degli studenti e dei lavoratori del MSI e della Giovane Italia, in Milano il giorno 1° febbraio 1970 nei locali del cinema Ambasciatori, furono effettivamente commessi da taluni partecipanti al detto raduno violazioni di norme

penali per cui la polizia giudiziaria eseguì l'arresto di uno di essi e ne denunciò altri quattro a piede libero.

Gli atti relativi sono stati trasmessi dalla procura della Repubblica di Milano al locale pretore, competente per materia; i procedimenti sono in corso di istruzione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
REALE.

CAMBA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti di emergenza abbiano programmato, nell'ambito delle rispettive competenze per dare sistemazione alle detenute inferme di mente ricoverate nel manicomio giudiziario di Pozzuoli (Napoli), nell'ipotesi non improbabile che si debba procedere ad uno sgombero a seguito dei noti movimenti sismici nella zona. È noto, infatti, che il Ministero di grazia e giustizia non può provvedere nell'ambito delle sue istituzioni penitenziarie, come dimostra il fatto che ben 700 detenuti infermi di mente sono ospiti nel manicomio civile di Castiglione dello Stiviere.

Trattasi, all'avviso dell'interrogante, di una situazione di grave emergenza che dovrebbe essere risolta in collaborazione col Ministero di grazia e giustizia dai Ministeri dell'interno e della sanità. (4-10990)

RISPOSTA. — Nel quadro degli interventi attuati a cura della prefettura di Napoli per lo sgombero delle zone del comune di Pozzuoli già minacciate dal movimento bradisismico, tutte le 139 internate nel manicomio giudiziario femminile dello stesso comune sono state trasferite presso il manicomio giudiziario di Aversa.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

CAPRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza delle iniziative del commissario di pubblica sicurezza di Fuorigrotta (Napoli) nei confronti dell'operaio Gennaro Montò dipendente dell'azienda Birra Peroni. Egli, infatti, è stato arbitrariamente convocato dal commissario, minacciato come « sobillatore », diffidato come presunto occupante illegale dell'alloggio (benché regolarmente incluso nello stato di famiglia dell'assegnatario) per il semplice motivo di essere impegnato nella lotta di massa per l'autodeterminazione dei fitti degli immobili di pro-

prietà pubblica della via Epomeo. L'interrogante chiede che simili metodi illegali e vessatori, destinati per altro a non intimorire nessuno, vengano immediatamente repressi.

(4-11630)

RISPOSTA. — Il 16 gennaio 1970, l'intendenza di finanza di Napoli, nel comunicare al commissariato di pubblica sicurezza Rione Flegreo che gli inquilini del complesso edilizio di via Epomeo-Parco Quadrifoglio, di proprietà dell'istituto di previdenza del Ministero del tesoro e gestito dall'intendenza di finanza di Napoli, si rifiutavano di pagare l'intero canone di fitto stabilito per contratto, chiese di svolgere in merito gli opportuni accertamenti nei confronti dei membri di uno pseudocomitato che effettuava una raccolta di fondi tra gli inquilini.

La stessa intendenza indicò al predetto commissariato quale promotore della raccolta il signor Gennaro Montò, qualificandolo, altresì, come occupante abusivo di un alloggio del cennato complesso.

Il dirigente l'ufficio di pubblica sicurezza si limitò ad invitare in commissariato il Montò per accertare le modalità con cui veniva svolta la raccolta di fondi e la loro destinazione, al fine di stabilire se nella fattispecie si fosse ipotizzata l'infrazione all'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il Montò, nella circostanza, espose al dirigente il commissariato i motivi della raccolta specificando che ogni capo famiglia aveva spontaneamente versato una somma di lire 500 per rimborsare le spese sostenute dal comitato ed il funzionario, non ravvisando gli estremi del cennato reato, non fece alcuna contestazione al convenuto.

È, pertanto, destituita di qualsiasi fondamento l'asserzione secondo la quale il Montò, per altro convocato in commissariato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, avrebbe subito, nella circostanza, intimidazioni o metodi vessatori.

Il Ministro: RESTIVO.

CARADONNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere l'autorità di pubblica sicurezza per tutelare la sicurezza delle persone e dei beni dei cittadini di Ostia Lido (Roma) dall'imperversare di bande di teppisti dei partiti di sinistra, che si sono colà insediate dal giorno in cui da parte del comune di Roma

sono state consegnate le case ai baraccati, ed agiscono indisturbati.

L'interrogante fa presente che gli abitanti della zona sono costretti in questi giorni a svendere le proprie abitazioni mentre i pubblici esercizi debbono chiudere anzitempo per il vero e proprio terrore che regna nella zona per la mancanza di qualsiasi deciso intervento da parte delle forze di polizia. (4-11264)

RISPOSTA. — In questi ultimi tempi circa 500 famiglie, già alloggiate nelle baracche, per la maggior parte poi immesse abusivamente in appartamenti nella capitale, si sono trasferite ad Ostia Lido, in abitazioni loro assegnate dal comune di Roma, in piazza Gasparri e vie adiacenti.

Per mancanza di stabile occupazione, gruppi di giovani, appartenenti ai nuclei familiari predetti, circolano nella zona destando qualche apprensione fra la popolazione residente, che talora è portata a lamentare inconvenienti di varia natura.

I locali organi di polizia, però, sin dai primi giorni del trasferimento dei baraccati in Ostia, hanno svolto servizi di vigilanza con cura e sollecitudine, intervenendo frequentemente anche per episodi di scarso rilievo.

Dal 2 gennaio 1970, data di inizio del trasferimento, sono state denunciate all'autorità giudiziaria in stato di arresto, per furto e tentato furto, 5 persone, mentre altre sono state denunciate a piede libero.

Non risulta, per altro, che esercizi pubblici di Ostia siano stati costretti a chiudere anzitempo; soltanto il bar di piazza Gasparri qualche volta ha chiuso con qualche anticipo, per la presenza momentanea di elementi avvinazzati e turbolenti.

Il Ministro: RESTIVO.

CASOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponda a verità che il Consiglio superiore della magistratura, in virtù del principio costituzionale per cui anche l'imputato può risultare innocente, ha recentemente accolto la domanda di ammissione al concorso per uditore giudiziario, presentata da un aspirante in stato di custodia preventiva, siccome imputato del delitto di omicidio volontario aggravato.

Qualora, infatti, la notizia fosse esatta, un tale indirizzo — oltre a rappresentare una inconsueta deroga ad una prassi fino ad oggi costante in materia di ammissione in magistratura si potrebbe in contrasto con l'articolo

124 in relazione all'articolo 8 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, secondo il quale, fra gli altri, non possono ammettersi al concorso coloro che non risultano di moralità e di condotta incensurabili. Non si vede, invece, come l'articolo 27 della Costituzione — il quale, però, stabilisce più esattamente che l'imputato « non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva » e che comunque riguarda solo la giurisdizione penale — possa essere richiamato in altri campi, come in quello amministrativo, per conciliarlo con le norme sul reclutamento dei magistrati che impongono il rispetto di precise regole di convenienza e di utilità, cui in ogni caso la pubblica amministrazione deve ispirarsi, e di fronte alle quali lo stato di custodia preventiva per un delitto, fra l'altro gravissimo, a causa di una precisa situazione di fatto, non può far ritenere che, allo stato, la moralità dell'aspirante sia veramente incensurabile.

Fra l'altro, poi, l'articolo 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura commina la sospensione di diritto dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori del ruolo organico del magistrato sottoposto a procedimento penale e ciò con effetto dal giorno in cui è stato emesso nei suoi confronti il mandato di cattura. Si giungerebbe, per tal modo, all'assurdo di ammettere al concorso non solo colui che non potrebbe materialmente parteciparvi — dato che il provvedimento amministrativo di ammissione al concorso non è fine a se stesso ma è preparatorio all'ingresso dell'aspirante nell'ordine giudiziario — ma, quando anche a ciò potesse avviarsi con l'istituto della libertà provvisoria, colui che in caso di esito favorevole dell'esame dovrebbe essere nominato ed automaticamente sospeso di diritto fino ad eventuale sentenza di proscioglimento.

In difesa del secolare prestigio della magistratura italiana e delle sue luminose tradizioni di indipendenza, l'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali iniziative intenda promuovere per sancire in modo tassativo il divieto di ammissione al concorso per uditore giudiziario nei confronti di coloro che risultino comunque sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo.

(4-10782)

RISPOSTA. — Il fatto segnalato nella interrogazione non risponde a verità.

Risulta al contrario che la terza commissione referente del Consiglio superiore della

magistratura, nella seduta del 21 novembre 1969, propose al consiglio medesimo la esclusione dal concorso per esami a 200 posti di uditore giudiziario, indetto con decreti ministeriali 4 marzo e 5 maggio 1969, dell'aspirante dottor Evaldo De Vita, al quale evidentemente si riferisce la interrogazione, avendo rilevato che lo stesso (in stato di custodia preventiva) era sottoposto a procedimento penale per il reato di omicidio volontario.

Detta proposta fu approvata dal Consiglio superiore nella seduta del 27 novembre 1969.

Il Ministro: REALE.

CATELLA. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere — constatato che l'infrazione all'articolo 134, punto 5) del codice della strada (« Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori i conducenti debbono dare la precedenza, rallentando e all'accorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali ») viene tollerata in modo palese su tutto il territorio nazionale — se al riguardo siano state impartite disposizioni agli agenti addetti alla prevenzione e all'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale.

Per sapere, in ogni caso, se ora si ritenga di dover richiamare i suddetti agenti al giusto rigore nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di una infrazione che è tra le cause principali e meno giustificabili degli incidenti stradali. (4-10485)

RISPOSTA. — L'articolo 134, quinto comma, del codice della strada prescrive che i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni negli appositi attraversamenti non regolati da agenti o da semafori.

L'inosservanza di tale norma, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per gli anni dal 1965 al 1968 (non sono ancora disponibili quelli relativi all'anno successivo) ha provocato, in media, annualmente 4.612 incidenti, con 177 morti e 5.044 feriti.

Tali dati, però, al di là della intrinseca crudezza delle cifre, esaminati nel contesto di tutti gli incidenti autostradali che mediatamente avvengono in Italia, nel corso di un anno, rappresentano, rispettivamente, l'1,50 per cento, l'1,25 per cento ed il 2,30 per cento dell'intera infortunistica stradale.

La polizia stradale contesta ogni anno più di 5.500 trasgressioni alla norma in questione e la sua azione deve considerarsi adeguata se si tien conto che il 98 per cento degli in-

cidenti provocati da detta infrazione, nonché il 93 per cento dei morti ed il 99 per cento dei feriti si verifica nell'ambito dei centri urbani, dove normalmente la sorveglianza è affidata, come è noto, agli organi di vigilanza comunale la cui attenzione verrà, comunque, richiamata al fine di garantire una ancor più rigorosa azione di repressione della trasgressione di cui trattasi.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

CEBRELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda assumere affinché siano individuati e colpiti secondo legge i responsabili — esecutori materiali e mandanti — dei vili atti teppistici con cui, nella notte tra il 24 e 25 aprile 1970, è stata oltraggiata la memoria dei martiri della resistenza e dei caduti partigiani nella provincia di Pavia.

A Pavia il livore dei fascisti si è abbattuto con la stessa rabbia contro la stele del dirigente comunista Ferruccio Ghinaglia e contro la croce del martire cattolico Costantino Muzio; in decine di altre località (Broni, Cigognola, Pietra de' Giorgi, Fortunago, Volpara, Santa Maria della Versa, ecc.) sono stati asportati e imbrattati lapidi e monumenti commemorativi. Si è trattato evidentemente dell'esecuzione di un piano complesso, da tempo premeditato e per cui è occorso il concorso di molte persone, diretta da una unica centrale organizzativa.

La questura ha individuato e arrestato alcuni membri delle squadacce, ma si è ancora lontani dal fermo degli altri complici e soprattutto dei mandanti, che pure, tenendo conto delle caratteristiche e dell'impronta politica dei crimini, non dovrebbe essere difficile individuare.

Poiché questi episodi non sono che i più recenti di una lunga serie (attentati contro le sedi dei partiti e dei sindacati si ripetono ormai da anni, e restano sempre impuniti), la popolazione è legittimamente sdegnata e preoccupata, e chiede che i responsabili di questi atti criminosi vengano finalmente messi in condizione di non poter più nuocere.

(4-11868)

RISPOSTA. — Nonostante le misure diligentemente predisposte dalla questura di Pavia, d'intesa con i comandi dell'arma dei carabinieri, ai fini di una capillare vigilanza volta a stroncare qualsiasi azione provocatoria nella ricorrenza dell'anniversario della liberazio-

ne, la notte sul 25 aprile ignoti danneggiavano cippi marmorei a ricordo di partigiani caduti durante la Resistenza nelle seguenti località della provincia:

Pavia — piazzale Ghinaglia — busto marmoreo commemorativo di Ferruccio Ghinaglia, assassinato dai fascisti nel 1921;

Pavia — bivio Vela — (incrocio strada nazionale Pavia-Cremona con strada provinciale Pavia-Broni) — cippo commemorativo al partigiano Costantino Muzio;

Broni — località Gerda (strada provinciale Pavia-Broni) — cippo commemorativo al partigiano Lavoratelli Elvezio;

Broni — località Vescovera (tenuta Riva — strada statale n. 10 Broni Voghera) — lapide commemorativa a quattro partigiani;

Broni — via Dante (strada per Castana) — cippo commemorativo a quattro partigiani;

Pietra de' Giorgi (strada Broni-Cigognola) — cippo commemorativo ai partigiani fratelli Vidaschi Alberto e Angelo;

Cigognola — piazza Castello — lapide commemorativa al partigiano Moretti Renato;

Santa Maria della Versa — frazione Begoglio — cippo commemorativo al partigiano Barni Dario;

Fortunago — Costa Pelata — stele commemorativa della battaglia « Fortunago ».

Dopo preliminari, sommari accertamenti sui luoghi, l'ufficio politico della questura, nella fondata presunzione che gli atti vandalici fossero da ascrivere ad elementi appartenenti ad associazioni di estrema destra, orientava subito le indagini in tale direzione provvedendo a controllare con ogni cura e tempestività la posizione di alcuni giovani e, in particolare, i contatti e gli eventuali spostamenti effettuati dagli stessi nei giorni immediatamente precedenti il 25 aprile.

Nella stessa serata del 25 aprile venivano arrestati, in esecuzione di ordini di cattura emessi dal procuratore della Repubblica di Pavia, sulla base di validi e concreti elementi forniti dalla questura dopo meticolose, attive e diligenti indagini, le seguenti persone: Dainotti Arturo, di anni 23, da Vimercate, studente universitario; Losurdo Stefano, di anni 30, da Altamura, studente universitario; Bonizzoni Carlo Enrico, di anni 24, da Crema, studente universitario e Gandini Romano, di anni 32, da Cigognola, commerciante, tutti aderenti al locale FUAN, responsabili dei reati previsti dagli articoli 61, n. 5, 81 capoverso, 110, 112, n. 1, 635 n. 3 e 625 n. 7 del codice penale.

Inoltre, il 30 aprile, a conclusione di ulteriori accertamenti, l'ufficio politico denuncia-

va a piede libero per trascorsa flagranza per concorso negli stessi reati le seguenti altre persone: Novarini Giuseppe, di anni 46, da Cigognola; Bianchi Romano, di anni 34, da Albaredo Arnaboldi; Ghelfi Pier Maria, di anni 15, da Santa Maria della Versa; Rezzani Angelo, di anni 28, da Santa Maria della Versa; Casella Pietro, di anni 16, da Santa Maria della Versa; Scabini Gian Luigi, di anni 17, da Santa Maria della Versa; Valle Walter, di anni 27, da Santa Maria della Versa, anch'essi aderenti a movimenti di estrema destra.

La citata operazione di polizia giudiziaria è stata commentata molto favorevolmente dall'opinione pubblica pavese, dalla stampa nazionale e locale, oltretutto dal procuratore della Repubblica, che ha inviato al questore di Pavia una lettera in cui ha espresso il suo vivo apprezzamento per l'abilità e la tempestività con cui è stato individuato il gruppo degli autori dei gravi atti vandalici e per l'immediato arresto dei maggiori responsabili colpiti da ordine di cattura.

Il Ministro: RESTIVO.

COVELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intenda provvedere con ogni possibile urgenza ad adeguare il personale di cancelleria presso le preture di Reggio Calabria, Gallina e Melito Porto Salvo, dove, a causa della insufficienza di detto personale ridotto a misura notevolmente inferiore all'organico, si è determinato uno stato di disagio per la impossibilità di assolvere all'espletamento delle numerose pratiche giudiziarie, malgrado la buona volontà e lo spirito di sacrificio del personale addetto.

Gli inconvenienti, già segnalati dall'ordine forense, durano da tempo, con danno non indifferente dei cittadini e riflessi non certo favorevoli per l'amministrazione della giustizia. (4-11511)

RISPOSTA. — Il posto di dirigente la cancelleria della pretura di Gallina, unico previsto dalla pianta organica, è, allo stato, coperto.

Per quanto riguarda la pretura di Reggio Calabria, sono attualmente vacanti tre posti della carriera di concetto su nove posti in complesso previsti dall'organico, mentre nella pretura di Melito di Porto Salvo, è vacante un posto sui due previsti dalla pianta.

I posti vacanti nella anzidetta pretura di Reggio Calabria sono stati pubblicati; ai fini della loro copertura, nel *Bollettino ufficiale* di questo Ministero ed occorrerà attendere l'esi-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1970

to del relativo concorso. Analogamente si provvederà per quel che concerne il posto vacante nella pretura di Melito di Porto Salvo.

Il Ministro: REALE.

CRISTOFORI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia disposto allo scopo di accelerare la concessione delle onorificenze dell'Ordine di Vittorio Veneto. Un vivo e giustificato malcontento è presente nei combattenti della guerra 1915-1918, che dopo due anni dalla pubblicazione della legge, non si vedono ancora riconosciuti del diritto per loro disposto dal Parlamento italiano. (4-12042)

RISPOSTA. — Come ampiamente riferito alla Camera in sede di svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno del 13 ottobre 1969, il lavoro relativo alla concessione delle onorificenze dell'Ordine di Vittorio Veneto e degli altri riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli ex combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti è svolto col massimo impegno, seguendo procedure semplificate e utilizzando moderne tecniche meccanografiche ed elettroniche.

Si sta facendo tutto il possibile per imprimere un ritmo ancora più celere alle pratiche da definire.

Il Ministro: TANASSI.

CUSUMANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se intenda predisporre l'aumento del personale di custodia del carcere mandamentale di Mazara del Vallo (Trapani) che allo stato è composto di un capo guardia e due custodi, insufficienti a poter garantire il servizio di vigilanza.

Ciò anche in considerazione del fatto che al carcere di Mazara affluiscono detenuti che prima venivano custoditi nelle carceri di Castelvetrano, Partanna, e Salemi, da tempo chiuse perché inagibili. (4-11701)

RISPOSTA. — Premesso che la pianta organica del personale di custodia delle carceri mandamentali per tutto il territorio dello Stato è stata stabilita con provvedimento legislativo (legge 29 novembre 1941, n. 1405 allegato C) e che, quindi, occorrerebbe una nuova legge modificatrice di quella indicata per addivenire ad una qualsiasi variazione della predetta

pianta, si informa che il competente procuratore della Repubblica avrebbe la possibilità di provvedere alle lamentate deficienze del personale di custodia nelle carceri di Mazara del Vallo, mediante la nomina di personale provvisorio.

Al riguardo si fa presente che nessun limite sussiste circa il numero di tale personale, ma che le relative spese sono a carico del comune, a norma dell'articolo 13 della citata legge n. 1405 del 1941.

Il Ministro: REALE.

DAGNINO. — *Ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia secondo la quale il Ministero delle finanze avrebbe deciso di vendere ad una società privata il baluardo di Porta Siberia a Genova, che è una delle più antiche e caratteristiche fortificazioni della Repubblica di Genova, la prima « porta » genovese costruita in funzione della nuova tecnica militare determinata dall'introduzione delle armi da fuoco e che rappresenta uno dei più significativi esempi dell'arte di Galeazzo Alessi a Genova.

Per sapere se ritengano di dichiarare il complesso monumentale in questione di « interesse storico », ai sensi degli articoli 2 e 23 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e ciò affinché non vada perduto — e si possa procedere invece al suo restauro — uno dei più importanti elementi del centro storico di Genova che, come è noto, è uno dei più ampi e interessanti d'Europa. (4-09150)

RISPOSTA. — Il fabbricato di via del Molo 4 in Genova, detto Baluardo di Porta Siberia, già di proprietà dell'amministrazione dei Monopoli, non essendo più necessario per le esigenze del Monopolio stesso, venne posto in vendita e aggiudicato, a seguito di asta pubblica svoltasi il 28 marzo 1968, alla società per azioni Azienda tabacchi italiani, che è ente a partecipazione statale, sottoposto perciò alla vigilanza del competente Ministero.

Poiché l'immobile in parola è soggetto ai vincoli di interesse storico ed artistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ricordata dall'interrogante, si può assicurare che la suddetta vendita è stata effettuata previa autorizzazione dell'amministrazione delle belle arti e non senza far risultare espressamente dal verbale di aggiudicazione, costituente il contratto di compravendita, tutte le clausole e

condizioni dettate dalla competente sovrintendenza ai monumenti.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

DE' COCCI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per eliminare la grave situazione creata dalla interrotta applicazione delle legge 614 e 623, le quali rappresentano l'unica possibilità di finanziamento delle attività produttive, specialmente in alcune zone depresse dell'Italia centrale e settentrionale.

Per quanto riguarda in particolare la regione marchigiana, l'interrogante fa presente che solo presso il Mediocredito regionale di Ancona sono ferme dal marzo 1969 circa 250 domande di finanziamento per oltre 20 miliardi, mentre altre 100 e più domande, per circa 10 miliardi, sono in corso di istruttoria e che, pertanto, vengono pregiudicate le possibilità di sopravvivenza e di sviluppo di molte industrie della regione stessa con grave pregiudizio, non solo per l'aumento dell'occupazione della manodopera, ma anche per il mantenimento di quella in atto. (4-09557)

RISPOSTA. — Per quanto concerne la regione marchigiana, che il comitato interministeriale previsto dalla legge n. 623, nelle sue ultime riunioni ha esaminato tutte le domande relative a finanziamenti accordati in favore delle imprese ubicate nelle « zone depresse e territori montani » di tale regione pervenute fino al 30 dicembre 1969, nonché tutte le domande di importo fino a 50 milioni per finanziamenti accordati ad imprese ubicate in territori non depressi e pervenute fino alla stessa data del 30 dicembre 1969, formulando proposta favorevole per il loro accoglimento.

Ciò premesso, si comunica che in data 6 febbraio 1970 è stato presentato al Senato un disegno di legge — di iniziativa del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica — concernente « Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati » (atto senato n. 1117).

Detto disegno di legge — per la parte relativa alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese industriali (contemplati dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive integrazioni) — prevede all'articolo 5 una

integrazione dello stanziamento di cui all'articolo 9 della citata legge 623 e successive modificazioni ed integrazioni, di 5.450 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1984.

Pertanto, non appena il disegno di legge di cui sopra sarà perfezionato si potrà sottoporre all'esame del sopraccitato comitato interministeriale la restante aliquota dei finanziamenti accordati per favorire le iniziative industriali della regione in parola.

Si fa da ultimo presente che la regione marchigiana, al pari di quelle dell'Umbria e del Lazio, è collocata al secondo posto nella scala di priorità (immediatamente dopo il Mezzogiorno) che è stata stabilita per il programma di lavoro e che, pertanto, le esigenze prospettate dall'interrogante saranno tenute nella dovuta evidenza.

Il Ministro dell'industria, commercio e artigianato: GAVA.

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che gli articoli 1 e 81 della tariffa allegato A alla legge di registro prevedono l'aliquota ordinaria del 7,50 per cento sui trasferimenti a titolo oneroso e sui conferimenti in società di immobili e di diritti immobiliari in genere; che l'articolo 44 del decreto legge 15 marzo 1965 n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 ha stabilito che per il trasferimento a titolo oneroso ed il conferimento in società di « fabbricati » (in genere) e di « aree » destinate alla costruzione edilizia (in genere) l'imposta di registro è invece « dovuta » nella misura del quattro per cento; che il Ministero delle finanze, con la consueta prassi frustrativa della portata delle leggi di incentivazione, ha illegittimamente applicato quella aliquota del quattro per cento soltanto ai fabbricati destinati « ad uso di abitazione » ed alle aree ugualmente destinate alla costruzione di « abitazioni »; e che infine, rimasto soccombente nelle controversie che ne sono derivate, ha dovuto, con circolare 23 settembre 1969, n. 24, riconoscere l'applicabilità del quattro per cento a qualsiasi costruzione edilizia, ivi compresi i fabbricati industriali, commerciali e rurali, nonché alle aree destinate alle costruzioni medesime — a) se la suddetta aliquota del quattro per cento sia — relativamente ai fabbricati — una aliquota « privilegiata », ovvero una ali-

quota « ordinaria » come la dizione della norma (« è dovuta » in luogo di « è ridotta ») e l'assenza di qualsiasi obbligo postcontrattuale da parte dei contribuenti indurrebbero a far ritenere; *b*) in caso di trasferimento, soggetto a valutazione automatica, di un fondo rustico con fabbricato rurale, in qual modo gli ufficiali del registro potranno applicare l'aliquota del quattro per cento al solo fabbricato rurale, il cui valore « si confonde con quello del terreno ed è espresso dal reddito dominicale di quest'ultimo » (circolare Ministero delle finanze 3 gennaio 1956, n. 155245). (4-08902)

RISPOSTA. — Nessun dubbio può sussistere circa il carattere eccezionale della disposizione contenuta nell'articolo 44, primo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, in quanto sia il titolo (agevolazioni fiscali per l'edilizia) sotto cui essa è posta, sia l'apposizione di un termine entro il quale il beneficio recato dalla norma in parola può operare, inducono, a parere di questo Ministero, a ravvisare nella norma stessa una disposizione agevolativa.

Tale carattere ha trovato per altro conferma in successive disposizioni di legge, e precisamente nel testo del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150 — recante proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia — il quale, sia all'articolo 1, secondo comma, sia anche all'articolo 6, primo comma, qualifica espressamente l'aliquota del quattro per cento come un beneficio tributario.

Ed una volta acclarato che l'aliquota del quattro per cento è una aliquota di favore, e quindi non ordinaria, tale natura essa conserva sia per i trasferimenti di aree edificabili che per i trasferimenti di fabbricati.

Per quanto concerne, poi, il richiamo fatto nell'interrogazione alla circolare n. 24 del 23 settembre 1969 — con la quale è stato riconosciuto che « il beneficio tributario previsto dal citato articolo 44, primo comma, del decreto-legge n. 124 è applicabile a qualsiasi costruzione edilizia, ivi compresi i fabbricati industriali, commerciali e rurali, nonché alle aree destinate alle costruzioni medesime » — va precisato che l'amministrazione, nel menzionare i « fabbricati rurali » ha inteso riferirsi all'ipotesi del trasferimento isolato del fabbricato rurale, ovvero all'acquisto della sola area occorrente per costruire il fabbricato medesimo.

Diverso è, invece, il caso della compravendita del fondo rustico con annesso fabbricato rurale.

In tal caso infatti il fabbricato rurale apprehende il regime tributario (valutazione automatica) del fondo del quale fa parte e del quale costituisce un accessorio e, quindi, non può dare luogo a separata ed autonoma percezione dell'imposta di registro.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritenga opportuno ammettere agli esami di procuratore legale tutti i laureati nella sessione di febbraio 1969, tenuto conto che gli esami di laurea nella predetta sessione subirono notevolissimi ritardi a causa degli scioperi promossi sia dal movimento studentesco contro la riforma universitaria sia dal corpo insegnante. Molti studenti furono, pertanto, costretti a sottoporsi agli esami di laurea della sessione di febbraio soltanto nel mese di maggio, ed in conseguenza di ciò essi non potranno partecipare agli esami di procuratore legale ai quali sono ammessi soltanto coloro che conseguirono la laurea entro il 15 aprile 1969. (4-10748)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'articolo 17 della legge 23 gennaio 1934, n. 36, modificato dal decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 374, subordina tassativamente detta ammissione al compimento del prescritto periodo annuale di pratica professionale.

Per consentire, quindi, la partecipazione all'esame dei laureati che non hanno completato la pratica entro il 9 aprile 1970 — data di scadenza del termine di presentazione delle domande — dovrebbe essere differito ad epoca notevolmente posteriore il suddetto termine, tenuto conto che le agitazioni studentesche, richiamate nella interrogazione, non si sono manifestate contemporaneamente nelle diverse università nel corso della sessione di esami di febbraio 1969 e che, conseguentemente, la eventuale proroga dovrebbe soddisfare il generale interesse di tutti i laureati in detta sessione.

A tale differimento ostano, tuttavia, notevoli difficoltà, essenzialmente connesse alla esigenza di rispettare la usuale periodicità dell'esame.

Infatti questa amministrazione, nello stabilire le date dell'esame di che trattasi, ha ritenuto opportuno attenersi, anche per l'anno in corso, al criterio normalmente prescelto, ed efficacemente sperimentato in passato, di far svolgere le prove in epoca posteriore alla

sessione universitaria di febbraio ma, comunque, antecedente a quella estiva in modo da consentire la partecipazione alla stessa dei candidati laureatisi nel medesimo anno accademico.

È appena il caso di rilevare che in tal modo è stato anche possibile venire incontro alle esigenze dei componenti le commissioni di esame — magistrati e docenti universitari — per i quali l'inizio del periodo estivo coincide, generalmente, con una fase di maggior impegno di lavoro.

All'esigenza, poi, di prescegliere, per lo svolgimento dell'esame il ristretto margine di tempo utile fra le sessioni di esame sopra indicate, si aggiunge, ogni anno, il complesso problema organizzativo di reperire, contemporaneamente per tutte le corti d'appello, locali idonei per lo svolgimento delle prove scritte.

Tale problema si riferisce, in modo particolare, ad alcune sedi di esame che richiedono, per la loro utilizzazione, una prenotazione con molti mesi di anticipo.

Un rinvio del termine suindicato comporterebbe, infatti, il necessario spostamento delle date fissate per le prove scritte, al fine di assicurare alle commissioni esaminatrici un margine sufficiente per provvedere, in tempo utile, alle incombenze previste dall'articolo 17 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (esame — cioè — delle domande e deposito dell'elenco dei candidati ammessi, quindici giorni prima dell'inizio delle prove).

Il Ministro: REALE.

DE MARZIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — in relazione all'esposto inviato a codesto Ministero da alcuni laureati in legge di Bari i quali non possono partecipare all'esame per procuratori legali che si terrà nei giorni 25 e 26 maggio in quanto non matureranno il 30 aprile 1970 un anno di pratica legale come prescritto all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 36, per avere conseguito la laurea in ritardo a causa degli scioperi e delle agitazioni che nei mesi di febbraio e marzo 1969 paralizzarono l'attività universitaria — se ritenga di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione in modo da poter dare la possibilità di partecipare agli esami di procuratore a coloro che, non per loro volontà, si laurearono in ritardo.

L'interrogante fa presente che il mancato accoglimento della domanda di proroga del termine utile per la presentazione delle do-

mande, causerebbe un danno a coloro che si trovano nella condizione sopraddetta, non per loro responsabilità ma per responsabilità del Governo, che non ha saputo assicurare l'ordinato svolgimento degli studi universitari.

(4-10993)

RISPOSTA. — L'articolo 17 della legge 23 gennaio 1934, n. 36, modificato dal decreto legislativo 5 maggio 1947, numero 374, subordina tassativamente l'ammissione all'esame di procuratore al compimento del prescritto periodo annuale di pratica professionale.

Per consentire, quindi, la partecipazione all'esame dei laureati che non hanno completato la pratica entro il 9 aprile 1970 — data di scadenza del termine di presentazione delle domande — dovrebbe essere differito ad epoca notevolmente posteriore il suddetto termine, tenuto conto che le agitazioni studentesche, richiamate nella interrogazione, non si sono manifestate contemporaneamente nelle diverse università nel corso della sessione di esami di febbraio 1969 e che, conseguentemente, la eventuale proroga dovrebbe soddisfare il generale interesse di tutti i laureati in detta sessione.

A tale differimento ostano, tuttavia, notevoli difficoltà, essenzialmente connesse alla esigenza di rispettare la usuale periodicità dell'esame.

Infatti questa amministrazione, nello stabilire che le date dell'esame di che trattasi, ha ritenuto opportuno attenersi, anche per l'anno in corso, al criterio normalmente prescelto, ed efficacemente sperimentato in passato, di far svolgere le prove in epoca posteriore alla sessione universitaria di febbraio ma, comunque, antecedente a quella estiva in modo da consentire la partecipazione alla stessa dei candidati laureatisi nel medesimo anno accademico.

È appena il caso di rilevare che in tal modo è stato anche possibile venire incontro alle esigenze dei componenti la commissione di esame — magistrati e docenti universitari — per i quali l'inizio del periodo estivo coincide, generalmente, con una fase di maggior impegno di lavoro.

All'esigenza, poi, di prescegliere, per lo svolgimento dell'esame il ristretto margine di tempo utile fra le sessioni di esame sopra indicate, si aggiunge, ogni anno, il complesso problema organizzativo di reperire, contemporaneamente per tutte le corti d'appello, locali idonei per lo svolgimento delle prove scritte.

Tale problema si riferisce, in modo particolare, ad alcune sedi di esame che richiedono, per la loro utilizzazione, una prenotazione con molti mesi di anticipo.

Un rinvio del termine suindicato comporterebbe, infatti, il necessario spostamento delle date fissate per le prove scritte, al fine di assicurare alle commissioni esaminatrici un margine sufficiente per provvedere, in tempo utile, alle incombenze previste dall'articolo 17 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (esame — cioè — delle domande e deposito dell'elenco dei candidati ammessi, 15 giorni prima dell'inizio delle prove).

Il Ministro: REALE.

DE MARZIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere: se ritenga di dover disporre che anche per i famigliari a carico dei pensionati statali sia disposta la concessione di scontrini a riduzione per i viaggi in ferrovia, pari a quelli concessi al pensionato; se ritenga altresì che gli scontrini tutti abbiano validità anche nell'anno successivo a quello di emissione.

(4-10995)

RISPOSTA. — I pensionati dello Stato beneficiano, in base al decreto interministeriale trasporti-tesoro dell'8 giugno 1962, n. 4516, di otto scontrini l'anno per viaggi di corsa semplice a tariffa 551.

Detti scontrini possono essere utilizzati, oltre che dal titolare della concessione, anche dalle persone di famiglia conviventi ed a carico.

Considerata la situazione del bilancio delle ferrovie dello Stato, che impone all'azienda di limitare al massimo le facilitazioni tariffarie di ogni genere e tenuto conto che il Ministero del tesoro — col cui assenso dovrebbe essere emanato l'eventuale provvedimento di variazione nel senso auspicato — ha già più volte fatto conoscere di non essere in grado di accogliere proposte che comportino nuovi oneri, non si può che esprimere parere contrario all'accoglimento della richiesta di attribuire otto scontrini per ogni familiare dei pensionati, variante che avrebbe, ovviamente, ripercussioni finanziarie di assai vasta portata.

Per quanto concerne poi la richiesta di utilizzare gli scontrini entro l'anno successivo a quello di emissione, si fa presente che una autorizzazione del genere contrasterebbe con

le norme aventi carattere di generalità le quali stabiliscono che gli scontrini hanno la validità di un anno e scadono improrogabilmente al 31 dicembre dell'anno di emissione.

Il Ministro: VIGLIANESI.

DIETL. — *Ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritengano quanto mai opportuno disporre immediatamente l'esclusione dall'imposta sul reddito dei fabbricati per gli immobili di proprietà dei comuni della Repubblica, adibiti a sedi scolastiche, in analogia agli edifici costituenti il demanio pubblico infruttifero dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, giusta sentenza emessa in data 5 dicembre 1967 dalla prima sezione della corte di appello di Roma, o — perlomeno — considerare l'urgente necessità di predisporre una iniziativa intesa ad ammettere quanto prima alla esenzione tributaria gli immobili in questione, quali beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, mediante modifica degli articoli 77 e 78 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

L'interrogante ritiene che l'esclusione e la esenzione dall'imposta sui fabbricati per gli edifici comunali destinati alla pubblica istruzione, agevolazione per altro prevista dalla legge, verrebbe ad alleggerire anche la precaria situazione finanziaria di molti piccoli comuni, che non godono di alcun reddito autonomo derivante dalla proprietà di costruzioni destinate ad uso scolastico. (4-11182)

RISPOSTA. — È stata già responsabilmente affrontata dagli organi di Governo con la presentazione al Parlamento di un apposito disegno di legge (atto Camera n. 1221), recante modificazioni agli articoli 77 e 78 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

La disposizione contenuta nell'articolo 2, lettera a) del disegno di legge anzidetto, prevede infatti l'esenzione dall'imposta sul reddito dei fabbricati nei confronti di tutti gli immobili facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, e perciò anche degli edifici di pertinenza di detti enti, adibiti a sedi scolastiche.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

DIETL. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione insostenibile che crea alla libera circolazione di persone e veicoli il passaggio a livello di Teodone in comune di Brunico (Bolzano) al chilometro 34+205 della linea ferroviaria Fortezza-San Candido, la cui chiusura ed apertura non avviene poco prima e poco dopo il passaggio dei treni, bensì notevolmente sfasata.

Per sapere se ritenga opportuna l'installazione di un dispositivo di apertura e chiusura automatica delle sbarre del passaggio a livello predetto e la sua trasformazione da incustodito, in considerazione del fatto che non dovrebbe esistere una giustificazione tecnica da parte delle ferrovie dello Stato, atta ad escludere in assoluto la possibilità di eliminare l'inconveniente lamentato dagli utenti della strada comunale, inconveniente tanto più grave quanto maggiore è la frequenza di forestieri durante la stagione turistica. (4-11183)

RISPOSTA. — È da premettere che nel 1969 sono state avviate trattative con il comune di Brunico per la soppressione, mediante costruzione di un sottovia sostitutivo e di opportuni allacciamenti stradali, del passaggio a livello situato al chilometro 34+213 della linea Fortezza-San Candido, citato dall'interrogante, nonché di quello presenziato al chilometro 33+444, dal quale viene effettuata la manovra delle barriere.

Poiché tale sistemazione rappresenta la soluzione più idonea del problema, va ovviamente considerata in via prioritaria rispetto all'adozione di ogni altro provvedimento inteso a migliorare le condizioni di esercizio dell'attraversamento in questione e ciò anche in relazione alle sue condizioni d'impiego che non giustificerebbero l'assunzione di maggiori oneri da parte delle ferrovie dello Stato.

Ciò posto, l'azienda ferroviaria rimane in attesa di conoscere le determinazioni al riguardo del comune di Brunico, cui è disposta ad offrire la propria collaborazione tecnica per lo studio del progetto esecutivo delle opere succitate e la compartecipazione alle spese occorrenti, commisuratamente alle economie di esercizio conseguibili con la soppressione dei due passaggi a livello.

Il Ministro: VIGLIANESI.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga necessario adottare una iniziativa affinché il li-

mite di 9 litri giornalieri di carburante, per i quali è ammesso il rimborso parziale della imposta di fabbricazione della benzina per autovetture in servizio pubblico di piazza, sia elevato a 18 litri giornalieri.

Quanto sopra nella considerazione che il limite di 9 litri giornalieri fu a suo tempo fissato al modesto traffico dell'immediato dopoguerra, mentre ora con la circolazione divenuta caotica, i sensi unici, i semafori, gli attraversamenti pedonali e tutti gli altri impedimenti ad un rapido scorrimento delle auto, si consuma molto di più del suddetto quantitativo.

È da aggiungere che l'auspicato aumento verrebbe incontro in modo concreto alla categoria dei concessionari di auto pubbliche, i quali versano in una situazione particolarmente precaria essendo soggetti — come è noto — a gravi oneri statali e comunali.

L'interrogante chiede infine al ministro se ritenga indispensabile ed urgente intervenire in favore dei concessionari di Genova e di altre province che, come si è dovuto lamentare in passato, attendono la liquidazione degli arretrati del rimborso parziale della imposta di fabbricazione sopraindicata, e se ravvisi la necessità di snellire la procedura vigente, in modo da evitare che si formino sistematicamente gli arretrati suddetti. (4-09894)

RISPOSTA. — La misura ed i limiti quantitativi del beneficio della riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza sono fissati — com'è noto — direttamente dalla legge; è quindi necessario il ricorso a tale strumento per potersi far luogo ad ulteriori concessioni nel senso richiesto dall'interrogante.

A parte comunque il profilo tecnico-giuridico della questione, ciò che si ritiene essenziale sottolineare è che la richiesta in esame si pone in evidente contrasto con l'orientamento da tempo seguito dalla amministrazione finanziaria e con le stesse linee programmatiche del progetto di riforma tributaria, indirizzate verso una seria ed equilibrata riconsiderazione del problema delle agevolazioni fiscali piuttosto che incanalate nella direzione di un irrazionale allargamento delle fasce dei benefici in vigore.

Va tenuto presente, d'altra parte, che l'auspicato provvedimento, per le implicazioni di spesa che comporterebbero a carico del bilancio statale richiederebbe la indicazione dei

mezzi necessari di copertura: cosa a cui la Amministrazione finanziaria non è però in grado di provvedere, ritenendosi neppure pensabile, nell'attuale situazione economico finanziaria e soprattutto alla vigilia della generale riforma dell'assetto impositivo, il ricorso ad ulteriori inasprimenti fiscali.

Anche per ciò che concerne il proposto snellimento delle procedure di rimborso, v'è da riferire che le modalità di esecuzione del rimborso stesso, stabilite con decreto ministeriale 3 agosto 1950, sono tali da ritenersi già semplificate al massimo.

Si può comunque assicurare che l'amministrazione non mancherà, anche in futuro, di intervenire con la richiesta sollecitudine, per eliminare eventuali ritardi ed inconvenienti che dovessero rallentare il pagamento delle spese in parola.

Il Ministro: PRETI.

FRACANZANI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali iniziative abbiano intraprese di fronte al fenomeno verificatosi nelle ultime settimane di rilevante e ingiustificata lievitazione del prezzo della carta, fenomeno che, tra l'altro, sta comportando notevolissime difficoltà per le aziende grafiche artigiane; per sapere in particolare se abbiano accertato la consistenza — e nel caso di verifica positiva quali provvedimenti abbiano di conseguenza adottati — delle voci correnti negli ambienti interessati, secondo le quali, il citato aumento sarebbe il risultato di un vero e proprio « cartello » concordato presso l'Associazione delle cartiere e reso operante attraverso un'apposito ufficio di un istituto bancario facente capo al gruppo IRI. (4-09558)

RISPOSTA. — L'aumento dei prezzi dei prodotti cartari — che si è verificato non soltanto sul mercato nazionale, ma anche sui mercati esteri — è dovuto all'aumento dei prezzi delle materie prime per la fabbricazione della carta e particolarmente della cellulosa, la cui disponibilità, sul piano mondiale, è risultata inferiore alla domanda. Infatti, mentre la produzione cartaria è aumentata con una media dell'8 per cento, la produzione di cellulosa è aumentata del 4 per cento circa: ciò ha causato notevoli difficoltà di approvvigionamento e continue modifiche dei prezzi.

Altro elemento — questo a carattere nazionale — che ha influito sui prezzi dei prodotti

cartari è dovuto all'aumento del costo del lavoro verificatosi a seguito del riassetto zonale (marzo-aprile 1969) ed al rinnovo del contratto nazionale del lavoro.

Alcune imprese del settore, allo scopo di cercare di migliorare la propria produttività in rapporto alla difficile situazione determinatasi sul mercato, hanno proceduto alla costituzione di un apposito « ufficio ».

Detto « ufficio » (che ha probabilmente determinato il diffondersi delle voci relative alla esistenza di un « cartello ») non è altro che un *computer*, il quale ha la funzione di procedere a rielaborazioni sintetiche dei dati relativi a taluni prodotti delle imprese ad esso associate. In tal modo gli interessati hanno a propria disposizione tutte le notizie atte ad orientare l'attività produttiva nel senso obiettivamente consentito dallo stato di fatto, senza incorrere nel pericolo di prendere decisioni gestionali non conformi alle possibilità offerte dal mercato.

Per quanto concerne l'appoggio che a detta iniziativa avrebbe dato la Banca commerciale italiana, si precisa che questa, vista la grave situazione di crisi in cui era caduta l'industria della carta, si è limitata, su richiesta degli interessati, a facilitare quel minimo di intesa informativa fra alcune aziende del settore che sembrava potesse consentire di risolvere, o quanto meno di non aggravare, la situazione stessa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

GALLI, AZIMONTI, MARCHETTI E ZAMBERLETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se ritenga legittima la elezione della delibera della camera di commercio di Varese del 27 novembre 1969, n. 335, che destinava un milione alla cooperativa artigiana di garanzia per integrazione interessi sui finanziamenti concessi agli artigiani della provincia di Varese nel corso del 1969.

Gli interroganti rendono noto che la cooperativa stessa ha erogato nell'anno 1969 numero 241 finanziamenti per lire 146.650.000 e dal 18 maggio 1965 (data di inizio del suo funzionamento) a tutto il 31 dicembre 1969 numero 575 finanziamenti per lire 319.500.000 senza la perdita di una sola lira.

La mancata integrazione degli interessi significherebbe la fine di una iniziativa essenziale per la sussistenza e lo sviluppo dell'artigianato della provincia di Varese, inizia-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1970

tiva cooperatistica strutturata tra l'altro su uno statuto tipo diramato dal Ministero dell'industria. (4-11097)

RISPOSTA. — La Cooperativa artigiana di garanzia ha per finalità quella di promuovere in favore degli associati, non i finanziamenti in genere, ma soltanto i prestiti di esercizio.

Premesso quanto sopra si fa presente che questo Ministero con circolare del 21 giugno 1969, n. 2062, ha invitato le camere di commercio ad astenersi dal favorire, a decorrere dall'esercizio 1970, la concessione del credito di esercizio in favore degli artigiani e porre in atto, invece, agevolazioni atte a stimolare investimenti a carattere produttivo.

Per altro, al fine di assicurare una gradualità di applicazione delle direttive di cui sopra è stato consentito alle camere di commercio di continuare a sostenere — limitatamente alle operazioni effettuate entro il 1969 e fino al loro esaurimento — gli oneri relativi al pagamento dei contributi sugli interessi derivanti dai prestiti di esercizio concessi agli artigiani.

Pertanto, avendo la camera di commercio di Varese, con la delibera n. 335 concesso, a favore della Cooperativa artigiana di che trattasi, un contributo da erogare nell'esercizio 1970, la relativa delibera non è stata approvata.

Il Ministro: GAVA.

GIOVANNINI, MARMUGI, RAICICH, BERAGNOLI E BIAGINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere: se sia venuto a conoscenza del massiccio intervento delle forze di polizia nello sciopero dei lavoratori tessili di Prato che si è svolto venerdì 20 marzo 1970, in continuazione della lotta che in tutta Italia i lavoratori tessili stanno conducendo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore; se sia poi a conoscenza come, a seguito di questo intervento della polizia, mentre i lavoratori tessili pratesi attuavano lo sciopero ordinatamente, nella maniera di sempre, venivano arrestati tre lavoratori (un sindacalista e due operai), i quali venivano anche incarcerati e messi a disposizione della autorità giudiziaria.

Tale intervento della polizia — che mai in passato, nelle forme attuali, si era manifestato a Prato nelle agitazioni sindacali — è del tutto ingiustificato e lesivo dei diritti costituzionali sullo sciopero dei lavoratori italiani. Pertanto, gli interroganti chiedono se il ministro ritenga di disporre un opportuno in-

tervento inteso ad evitare il ripetersi di simili gravi episodi e per richiamare le forze di polizia ad un comportamento capace veramente di impedire l'insorgere di reali pericoli per la vita ordinata della collettività, che invece a Prato, con l'episodio suddetto, è stata gravemente turbata, suscitando grande emozione e legittimo sdegno nella pubblica opinione. (4-11301)

RISPOSTA. — Il 20 marzo 1969, in Prato, verso le ore 13,30, in occasione di uno sciopero di lavoratori del settore tessile, un sottufficiale e due guardie di pubblica sicurezza, si recavano presso lo stabilimento dei fratelli Franchi, ove erano stati segnalati incidenti in atto tra scioperanti e dipendenti che intendevano recarsi al lavoro.

Gli organi di polizia tentavano di sedare la disputa tra gli opposti gruppi e di consentire l'accesso agli operai. Senonché, uno dei dimostranti, nel tentativo di sbarrare l'ingresso agli altri operai, impegnava una colluttazione con il sottufficiale, che veniva poi aggredito da una quindicina di persone; successivamente il predetto manifestante tentava anche di scagliare contro il sottufficiale un pesante cartello di ferro raccolto presso un vicino distributore di benzina.

Tra i responsabili dell'aggressione venivano identificate quattro persone, tre delle quali venivano arrestate su ordine di cattura emesso dall'autorità giudiziaria, per i reati di tentata violenza privata aggravata, resistenza e lesioni. Analogo ordine di cattura veniva poi spiccato contro la quarta delle suddette persone, datasi alla fuga, che veniva tratta in arresto all'alba del 23 marzo.

Il Ministro: RESTIVO.

GIRAUDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza della difficile situazione delle autoscuole a causa dello scarsissimo numero di abilitati all'insegnamento teorico e del pericolo che corrono, in caso di assenza dal servizio di detti insegnanti, di dover cessare la loro attività lavorativa ed istruttiva essendo nell'impossibilità di sostituirli con altro personale, e se sia informato circa la richiesta, avanzata in diverse occasioni dagli interessati, diretta ad ottenere, in via eccezionale e con carattere transitorio, l'autorizzazione ai titolari di autoscuola, abilitati all'insegnamento pratico, di poter sostituire l'insegnante di teoria assente per qualsiasi motivo; e, in

ordine a tale stato di cose, quali provvedimenti intenda prendere e quali iniziative attuare per assicurare nel contempo la funzionalità e l'attività delle autoscuole ed insieme l'erogazione di un servizio informativo idoneo per l'allievo e per la comunità in cui egli vive. (4-11832)

RISPOSTA. — Non risulta all'amministrazione che il numero di abilitati all'insegnamento teorico nelle autoscuole sia scarsissimo, in quanto a tutto il 31 dicembre 1969 risultavano essere stati abilitati, a seguito dell'apposito prescritto esame, circa 8 mila insegnanti di teoria, a fronte delle circa 4900 scuole operanti a quella data.

In caso di assenza dal servizio degli insegnanti predetti le autoscuole non corrono il pericolo di dover cessare la loro attività lavorativa ed istruttiva, in quanto con la circolare n. 85 del 1963 è stato già previsto che in tali circostanze possa essere utilizzato quale « supplente » temporaneo — nelle more della ricerca di un nuovo elemento — un insegnante di altra scuola.

La vigente normativa sulle autoscuole non consente che persone provviste di titolo di studio di scuola media inferiore, quali sono gli istruttori di guida, possano essere ammesse a sostenere l'esame per insegnante di teoria o, ancor meno, a sostituire l'insegnante predetto, che deve essere in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore.

La questione potrà essere presa in attento esame, non disgiunto da benevola considerazione, in sede di modifiche alla presente disciplina del codice stradale attualmente allo studio, com'è noto, di apposita commissione interministeriale.

Il Ministro: VIGLIANESI.

GITTI, CAIATI, BIAGGI, SALVI, IMPERIALE, SANGALLI E ALLEGRI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere il gettito delle soprattasse venatorie (articolo 36, legge 2 agosto 1967, n. 799), introitate dall'erario nell'esercizio 1969.

La sollecita messa a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di queste soprattasse consentirebbe al Ministero stesso di distribuirne i proventi alle amministrazioni provinciali, alle associazioni venatorie e agli enti e, nello stesso tempo, consentirebbe il tempestivo adempimento dei compiti cui questi enti sono preposti. (4-11509)

RISPOSTA. — Secondo i dati definitivi dell'esercizio finanziario 1969, il provento lordo affluito sul capitolo di entrata n. 2007 per soprattasse venatorie riscosse in tutto il territorio nazionale, compresa la regione siciliana, ammonta a lire 3.645.551.500.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

GRASSI BERTAZZI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sia a conoscenza dello scalpore e del turbamento che ha suscitato nella massa degli sportivi italiani l'esclusione dell'arbitro Concetto Lo Bello dai campionati mondiali di calcio che si svolgeranno in maggio-giugno 1970 nel Messico, esclusione che contrasta nettamente con la valutazione e il prestigio che il suddetto Lo Bello ha raggiunto in campo internazionale, valutazione e prestigio che si sono proiettati in tutta la classe italiana; considerato infatti che l'arbitro Lo Bello ha, proprio in questa stagione, stabilito un *record* assoluto di presenze nelle partite del maggiore campionato di calcio internazionale e che quindi aveva tutti i titoli per essere prescelto quale rappresentante dell'Italia ai campionati del mondo; considerate le notizie di stampa, sostenute da dichiarazioni dello stesso Lo Bello, circa manovre condotte dagli organi arbitrali italiani volte a screditare il medesimo, proprio all'approssimarsi della rassegna calcistica mondiale, attraverso delle designazioni non confacenti al suo rango; considerato pure che in occasione della partita internazionale Belgio-Inghilterra venne richiesto un arbitro italiano e il nostro organo arbitrale, ingiustificatamente, pur avendo fatto i nomi di tre candidati, escluse quello di Lo Bello, mettendolo in cattiva luce sul piano internazionale proprio nel periodo in cui l'apposita commissione mondiale doveva scegliere gli arbitri per il Messico; considerato altresì che Lo Bello, oltre ad avere inflessibilmente servito la causa del calcio italiano per 25 anni, è un dirigente sportivo di altissimi meriti, avendo promosso delle ingenti realizzazioni di indubbio valore anche sociale; l'interrogante chiede se il ministro ritenga opportuno intervenire presso il CONI e quindi presso la Federazione calcio, perché venga accertato, attraverso una rigorosa inchiesta, se il comportamento degli organi arbitrali italiani nei confronti di Lo Bello sia stato legittimo, oppure se il nostro miglior rappresentante arbitrale sia stato esposto ad una situazione umiliante a seguito di manovre ispirate ad astio e rivalità, che

mal si conciliano col più normale senso di giustizia, nonché con il « nuovo corso » di regolarità ed efficienza, instaurato nel mondo calcistico nazionale dal dottor Artemio Franchi, stimato presidente della FIGC. (4-10902)

RISPOSTA. — Le Federazioni sportive nazionali e, pertanto, gli organismi costituiti nell'ambito federale godono di autonomia regolamentare, a norma dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426.

Nell'ambito di tale autonomia, che attiene essenzialmente alla valutazione tecnico-sportiva delle iniziative e delle decisioni, gli organismi federali non sono assoggettati ad alcuna forma di controllo da parte di questo Ministero.

Quanto alla mancata inclusione di Conchetto Lo Bello tra gli arbitri chiamati a dirigere le gare calcistiche che si svolgeranno nel Messico per il campionato del mondo 1970, si fa presente che la scelta di tali arbitri è di esclusiva competenza della commissione di arbitraggio della federazione internazionale, scelta che viene operata fra tre nominativi proposti dalle rispettive federazioni nazionali.

La Federazione italiana gioco calcio ha rispettato tale procedura, comunicando alla predetta commissione internazionale una terna di nomi nella quale era compreso anche quello dell'arbitro Lo Bello.

Nient'altro dunque si poteva fare e si può essere soddisfatti che un arbitro italiano sia stato prescelto per la suddetta competizione mondiale, ove si consideri che molte altre Federazioni, della terna proposta, non hanno ottenuto un nominativo.

Il Ministro: LUPIS.

IANNIELLO E LOBIANCO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare, di fronte ai gravi atti di provocazione verificatisi nei locali della mensa dell'ENEL di Napoli durante le ultime manifestazioni di sciopero per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Dalle notizie apparse sulla stampa e dai comunicati diffusi dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori appare chiaro che si è trattato di una « spedizione punitiva » volta ad impedire fondamentali libertà sindacali.

Sembra infatti che la presenza di elementi provocatori nella mensa non sia stata occasionale ma preordinata prima degli incidenti.

Gli interroganti chiedono in particolare di conoscere:

le misure che intendono adottare per prevenire il ripetersi di simili deplorabili incidenti e assicurare le libertà sindacali nello spirito dei principi sanciti dal provvedimento sullo statuto dei lavoratori;

i provvedimenti che saranno promossi per assicurare la imparzialità della indagine sugli incidenti; indagine che non potrà non essere affidata ad elementi che siano insospettabilmente al di sopra delle parti.

(4-10871)

RISPOSTA. — A seguito degli incidenti verificatisi in data 2 e 3 febbraio 1970, nei locali della mensa aziendale dell'ENEL di via Incoronata in Napoli, la direzione compartimentale dell'ente medesimo ha informato dell'accaduto il procuratore della Repubblica di Napoli per i provvedimenti di competenza.

I dipendenti che in un primo tempo erano stati sospesi sono stati successivamente riammessi in servizio, senza alcun provvedimento a loro carico, in attesa dell'esito degli accertamenti disposti dalla magistratura.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

IANNIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le misure che si intendono adottare per superare le difficoltà che ancora si frappongono (insufficienza di uomini) alla istituzione di un posto pubblico di polizia nel rione Don Guanella del comune di Napoli.

Il quartiere composto interamente di nuove costruzioni, dista alcuni chilometri dai più vicini commissariati di Capodichino e di Capodimonte e conta oltre 10 mila abitanti, con la prospettiva di ulteriori rapidi incrementi, per gli insediamenti previsti con i recenti stanziamenti straordinari GESCAL (oltre 10 miliardi).

E, inoltre, ubicato nella zona di nuova espansione urbana, prevista in base alla legge n. 167 dal comune di Napoli ed è, quindi, destinato ad una funzione delicata di raccordo e di collegamento con le preesistenze di antica urbanizzazione.

Lo stato di abbandono e gli episodi spiacevoli verificatisi non possono non richiamare superiori responsabilità perché l'ordine e la tranquillità siano garantiti in termini preventivi anche nel rione Don Guanella. (4-10997)

RISPOSTA. — Le condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica nel rione Don Guanna di Napoli non costituiscono motivo di preoccupazione, poiché la vigilanza viene convenientemente assicurata dal commissariato di pubblica sicurezza Capodimonte, competente per territorio, con l'ausilio degli uffici e squadre della questura ed il concorso dei locali comandi dell'arma.

Inoltre sono state, di recente, impartite opportune disposizioni agli organi di polizia per la intensificazione dei servizi d'istituto.

Per tali ragioni, e tenuto anche conto dell'attuale situazione deficitaria degli organici, non si ritiene che sussistano le condizioni per far luogo all'istituzione di un posto di polizia nel citato rione.

Il Ministro: RESTIVO.

IMPERIALE. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali concreti provvedimenti si intendono responsabilmente adottare per scongiurare i gravi inconvenienti ripetutamente lamentati in ordine alla mancanza di carri Interfrigo, che compromette la già difficile valorizzazione mercantile dei prodotti ortofrutticoli della provincia di Lecce, ove i produttori sono impegnati, nell'ambito della centrale ortofrutticola dell'arco jonico, con produzioni di pregio e pertanto di alto costo.

L'interrogante, interpretando la preoccupazione delle categorie interessate, che per mancanza di sufficienti mezzi di trasporto hanno spesso dovuto assistere impotenti al deterioramento e alla inevitabile distruzione dei loro prodotti; chiede di conoscere le misure che verranno concretamente adottate, per assicurare alla centrale ortofrutticola dell'arco jonico e agli esportatori operanti in provincia di Lecce, i mezzi sufficienti alle esigenze di commercializzazione del settore. (4-10330)

RISPOSTA. — Nel momento attuale si sta manifestando una intensa richiesta di carri refrigeranti, non solo nella provincia di Lecce, ma anche in numerose altre zone di produzione situate nei compartimenti ferroviari di Bari, Ancona, Napoli, Palermo, Bologna, Verona ed ugualmente interessate al sollecito trasporto degli ortofrutticoli ai mercati esteri di destinazione.

Per altro la suddetta richiesta riguarda pressoché esclusivamente i veicoli di grande e grandissima superficie verso i quali si è

orientata, sia per motivi di carattere tecnico sia, e soprattutto, per ragioni di convenienza tariffaria, la maggior parte della clientela interessata.

Conseguentemente l'azienda ferroviaria ha provveduto negli ultimi anni a potenziare convenientemente il parco dei refrigeranti di grande superficie anche per il tramite della società cooperativa Interfrigo. Per cui, in atto, i carri refrigeranti di grande e grandissima superficie ed Interfrigo assegnati permanentemente all'Italia, sono 4.800 e costituiscono il 43 per cento del totale dei rotabili disponibili. Si provvede inoltre, nei periodi di più elevato consumo, a richiedere alla società Interfrigo altri sussidi a carattere temporaneo che vengono concessi di volta in volta in base a specifiche richieste.

Ciononostante, detto contingente di carri di grande superficie non sempre risulta sufficiente a fronteggiare le crescenti richieste degli operatori interessati. Esiste per altro, nei luoghi di carico, una sufficiente disponibilità di refrigeranti di minore superficie, che risultano però meno graditi e quindi scarsamente utilizzati dagli speditori.

Nell'assicurare che da parte dell'azienda ferroviaria si continuerà a fare tutto quanto è possibile, anche sul piano organizzativo, per incrementare nella misura massima consentita l'assegnazione dei carri di grande capacità all'utenza interessata, si conferma, tuttavia, l'assoluta ed inderogabile necessità che gli utenti non rifiutino di utilizzare, almeno nei periodi di punta, anche i carri di minor superficie, per i quali sono state accordate particolari agevolazioni tariffarie.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

LAFORGIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e ai Ministri del bilancio e programmazione economica e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti degli enti locali concernente il problema del riassetto autonomo quale fattore di rinnovamento e della funzionalità delle strutture degli enti locali anche nel quadro dell'ordinamento regionale. (4-11800)

RISPOSTA. — Com'è stato già annunziato dagli organi di informazione, il 14 maggio è stato raggiunto, presso il Ministero dell'in-

terno, l'accordo per il riassetto delle qualifiche, delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti degli enti locali (comuni e province), ossia di un largo settore del pubblico impiego che assolve un importante ruolo per l'efficienza e la funzionalità delle strutture amministrative del paese.

L'accordo intervenuto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e quelli degli enti locali territoriali si muove nell'ambito di una spesa globale, lasciando l'articolazione degli sviluppi di carriera ai singoli enti, secondo le imprescindibili caratteristiche dell'autonomia locale la cui validità ha avuto, quindi, nell'occasione, un'ulteriore concreta riconferma.

Gli esponenti delle organizzazioni sindacali hanno espresso la loro soddisfazione sottolineando l'apporto dato dal ministro dell'interno alla risoluzione della complessa vertenza.

A seguito dell'accordo raggiunto, è stato sospeso lo sciopero della categoria.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

LAVAGNOLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza della difficile situazione in cui si trovano le aziende grafiche artigiane, in relazione al costante e preoccupante aumento del prezzo della carta.

L'interrogante fa presente che il prezzo della carta ha registrato negli ultimi mesi un aumento, che va dal 20 per cento al 40 per cento, nonché altri aumenti sono previsti entro i prossimi mesi.

L'interrogante chiede, inoltre, se corrispondano ai fatti le indiscrezioni trapelate, secondo le quali le cartiere, tramite la loro associazione, avrebbero costituito un « cartello sulla carta » e che una banca appartenente al gruppo IRI, provvederebbe a rendere operante tale « cartello » attraverso un apposito ufficio.

Ciò premesso, l'interrogante, infine, chiede al ministro quali misure intenda prendere per determinare un prezzo più equo della carta e per tutelare gli interessi delle numerose aziende artigiane. (4-08900)

RISPOSTA. — L'aumento dei prezzi dei prodotti cartari — che si è verificato non soltanto sul mercato nazionale, ma anche sui mercati esteri — è dovuto all'aumento dei prezzi delle materie prime per la fabbricazione della carta e particolarmente della cellulosa, la cui disponibilità, sul piano mondiale, è risultata in-

feriore alla domanda. Infatti, mentre la produzione cartaria è aumentata con una media dell'8 per cento, la produzione di cellulosa è aumentata del 4 per cento circa: ciò ha causato notevoli difficoltà di approvvigionamento e continue modifiche dei prezzi.

Altro elemento — questo a carattere nazionale — che ha influito sui prezzi dei prodotti cartari è dovuto all'aumento del costo del lavoro verificatosi a seguito del riassetto zonale (marzo-aprile 1969) ed al rinnovo del contratto nazionale del lavoro.

Alcune imprese del settore, allo scopo di cercare di migliorare la propria produttività in rapporto alla difficile situazione determinatasi sul mercato, hanno proceduto alla costituzione di un apposito « ufficio ».

Detto « ufficio » (che ha probabilmente determinato il diffondersi delle voci relative all'esistenza di un « cartello ») non è altro che un *computer*, il quale ha la funzione di procedere a rielaborazioni sintetiche dei dati relativi a taluni prodotti delle imprese ad esso associate. In tal modo gli interessati hanno a propria disposizione tutte le notizie atte ad orientare l'attività produttiva nel senso obiettivamente consentito dallo stato di fatto, senza incorrere nel pericolo di prendere decisioni gestionali non conformi alle possibilità offerte dal mercato.

Per quanto concerne l'appoggio che a detta iniziativa avrebbe dato la Banca commerciale italiana, si precisa che questa, vista la grave situazione di crisi in cui era caduta l'industria della carta, si è limitata, su richiesta degli interessati, a facilitare quel minimo di intesa informativa fra alcune aziende del settore che sembrava potesse consentire di risolvere, o quanto meno di non aggravare, la situazione stessa.

Il Ministro: GAVA.

LENOCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto la direzione generale del Banco di Napoli a decidere l'aumento degli interessi sul mutuo concesso al comune di Trani (Bari).

Rilevandosi che tale provvedimento è stato adottato dalla predetta direzione in occasione della liquidazione degli stipendi a circa 300 dipendenti comunali, si chiede se ritengano opportuno intervenire per evitare al comune un enorme aggravio che lo metterebbe in condizioni di non poter assolvere ai suoi impegni con gravi conseguenze a carico di numerose famiglie. (4-06724)

RISPOSTA. — L'aumento del tasso di interesse sulle anticipazioni concesse dal Banco di Napoli al comune di Trani rientra in un provvedimento di carattere generale che ha avuto applicazione dal 1° luglio 1969, in dipendenza dell'aumento del costo del denaro.

La circostanza che tale provvedimento sia stato adottato in occasione del pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali è dovuta a pura coincidenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
PICARDI.

LEZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risulti vero che gli impiegati della carriera ausiliaria del personale delle dogane sono ancora tenuti ad eseguire i lavori di pulizia dei locali e degli uffici doganali a norma dell'articolo 87, secondo comma, del regolamento di servizio approvato con regio decreto 22 maggio 1941 ed in particolare se ravvisi la necessità dell'immediata abrogazione di tale disposto, profondamente lesivo del prestigio e del decoro di pubblici impiegati reclutati, normalmente, dalla benemerita categoria degli invalidi di guerra e per servizio e dai graduati di truppa dal corpo della guardia di finanza. (4-10730)

RISPOSTA. — Fra i compiti attribuiti al personale della carriera ausiliaria è effettivamente compresa la esecuzione dei lavori di pulizia dei locali in cui hanno sede gli uffici doganali.

Dette attribuzioni, per il cui disimpegno i commessi di dogana, laddove possibile, si avvalgono anche della collaborazione delle visitatrici doganali, sono tuttora disciplinate dalle norme degli articoli 87 e 88 del regolamento di servizio approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, le quali per altro si inquadrano perfettamente nella più ampia e generale disciplina in materia, già prevista dall'articolo 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed ora contenuta nell'articolo 189 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Derogare a tali norme per il personale doganale appartenente alla carriera ausiliaria significherebbe, oltre tutto, autorizzare fasce di trattamento sperequato nell'ambito di una stessa categoria, la qual cosa non sembra giusta né opportuna, considerando che moltissimi sono gli invalidi i quali prestano servizio non solo nei vari rami di attività dell'amministrazione finanziaria, bensì anche in tutte le

altre amministrazioni pubbliche, sia statali sia locali.

D'altra parte, un eventuale generale esonero del personale ausiliario dagli incarichi in questione determinerebbe simultaneamente un problema di spesa, ciò che invece contrasta con gli attuali indirizzi di politica del bilancio.

Il Ministro: PRETI.

LEZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere l'elenco delle società costituite ad iniziativa dell'Amministrazione aiuti internazionali e le cui azioni sono tuttora nel patrimonio della suddetta amministrazione.

L'interrogante chiede anche di conoscere quali siano i risultati di gestione delle predette società. (4-11871)

RISPOSTA. — L'amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali è unica azionista della società commercio e lavorazione latte (SOLAC) con sede e stabilimento in Frosinone.

Detta società fu costituita con partecipazione dell'UNICEF (Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia) e con rapporti finanziari del fondo lire UNRRA, allo scopo di favorire la produzione del latte in vista di possibili utilizzazioni del prodotto nell'ambito dei programmi assistenziali dell'AAI.

Per quanto riguarda i risultati della gestione della SOLAC si unisce copia del bilancio consuntivo al 31 dicembre 1969, regolarmente approvato in data 23 aprile 1970 ed in corso di deposito presso il tribunale di Frosinone, a norma di legge.

L'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali non è in alcun modo interessata ad altre società.

Il Ministro: RESTIVO.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1969

Attivo.

Attrezzature - Impianti -		
Immobili - Terreni . . . L.	839.102.403	
Materiali di consumo . . . »	16.816.643	
Prodotti »	53.141.899	
Cassa »	580.000	
Banche »	318.790.089	
Crediti diversi »	74.639.760	
Clienti »	90.951.844	
	<hr/>	
TOTALI L.	1.394.022.638	
	<hr/>	
TOTALI A PAREGGIO . . . L.	1.394.022.638	
	<hr/>	

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1970

<i>Passivo.</i>	
Capitale sociale	L. 350.000.000
Fondo riserva	» 17.758.945
Fondo liquidazione personale	» 54.978.206
Fondo amministrato attrezzature - Impianti - Immobili - Con incremento Cassa Mezzogiorno	» 184.900.982
Fondo imposte anni da concordare	» 8.000.000
Istituto mobiliare italiano	» 77.638.972
Debiti diversi	» 497.224.732
Fornitori	» 185.157.691
TOTALI	L. 1.375.659.528
UTILE DI ESERCIZIO	» 18.363.110
	L. 1.394.022.638

LIBERTINI, BOIARDI, PASSONI E MAZZOLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le prospettive dell'attuazione dell'IVA (imposta sul valore aggiunto) in sostituzione dell'IGE, la scelta dei metodi e la preparazione degli strumenti a questo scopo.

In particolare gli interroganti rilevano che, dovendo l'IVA entrare in funzione dal 1° gennaio 1972, in base a precisi accordi internazionali, perché la nuova imposta adempia pienamente la sua funzione sia come efficace strumento di prelievo fiscale, sia come base per un consistente miglioramento della imposizione diretta nel quadro della riforma tributaria, sono necessari almeno i seguenti elementi:

1) l'attribuzione a ciascun contribuente di un numero di codice meccanografico valido anche per l'anagrafe centrale tributaria;

2) il controllo di una dichiarazione mensile di ciascun contribuente IVA contenente tutti i dati utili ai fini statistici e fiscali (quali il giro d'affari, le esportazioni e le importazioni di merci e servizi, le scorte, gli ammortamenti, eccetera);

3) il controllo incrociato per tutti i contribuenti sul territorio nazionale del cumulo del fatturato attivo e passivo;

4) l'elaborazione centralizzata di questi dati ai fini di migliorare l'accertamento delle imposte dirette e costruire l'anagrafe tributaria.

Gli interroganti pertanto chiedono di conoscere se il ministro, per soddisfare queste condizioni minime indispensabili:

a) abbia avviato, e in quali termini, l'organizzazione degli uffici periferici IVA, con

l'installazione di apparecchiature tecniche idonee;

b) abbia predisposto l'installazione di apparecchiature elettroniche centrali della elevata capacità elaborativa necessaria;

c) abbia predisposto la qualificazione del personale e il completamento degli organici al livello delle nuove necessità;

d) abbia deciso di adottare per ciascun contribuente il numero di codice meccanografico, e di renderlo garante anche nelle costruzioni dell'anagrafe tributaria.

Gli interroganti considerando che i tempi sono estremamente brevi e la mole di lavoro cospicua, chiedono di sapere a che punto sia esattamente la preparazione, quali siano i tempi di previsione, e se il ministro possa assumere un impegno preciso circa l'introduzione, alla data prevista per l'attuazione dell'IVA, di un meccanismo efficace e valido anche ai fini dell'anagrafe tributaria e statistici.

(4-09877)

RISPOSTA. — Si può assicurare che nello studio tecnico effettuato ai fini della meccanizzazione dell'imposta sul valore aggiunto, è stato tenuto adeguatamente conto delle ovvie esigenze illustrate nei quattro punti della interrogazione.

Le risultanze di detto studio saranno quanto prima sottoposte all'esame tecnico di un apposito comitato per l'ammodernamento delle attrezzature degli uffici finanziari e per la meccanizzazione dei servizi tributari, al cui vaglio verranno altresì portati i progetti per le elaborazioni elettroniche centralizzate e per l'acquisizione delle relative macchine.

Nel frattempo è stata posta la massima cura nel divulgare i principi fondamentali della futura imposta tra il dipendente personale, provvedendosi inoltre a far effettuare appropriati corsi di addestramento agli addetti ai servizi meccanografici.

Dopo che l'anzidetto comitato avrà fatto conoscere il proprio parere si passerà senz'altro alla fase di realizzazione, che si ha motivo di ritenere potrà concludersi in tempo utile per l'applicazione della nuova imposta, nel quadro degli impegni assunti dal nostro paese in sede internazionale.

Il Ministro: PRETI.

MAROTTA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se siano state valutate le fondatissime ragioni esposte dalla CISL di Matera (Sindacato pro-

vinciale autoferrotanvieri) avverso la ventinata soppressione della linea Matera-Pisticci-Montalbano Ionico e per sollecitare un approfondito esame delle gravissime conseguenze economiche sociali e politiche che un eventuale provvedimento del genere determinerebbe nelle zone interessate. (4-11145)

RISPOSTA. — La sostituzione con servizi automobilistici della linea ferroviaria Matera-Pisticci-Montalbano Ionico è stata programmata nel piano di ammodernamento delle Ferrovie calabro-lucane, approvato con la legge del 18 maggio 1968, n. 368.

In effetti, nel piano di ammodernamento predisposto dalla gestione commissariale governativa per le ferrovie calabro-lucane era previsto, per l'intera linea ferroviaria Matera-Pisticci-Montalbano Ionico, un adeguato potenziamento al fine di porla in grado di sostenere i notevoli aumenti di traffico che l'insediamento in atto di alcuni stabilimenti industriali nella valle del Basento poteva far prevedere.

Tuttavia, dopo l'attivazione di tale industrie, si è avuto, a causa delle migliorate condizioni economiche delle popolazioni della zona, un forte incremento della motorizzazione privata che, unito alla lontananza dei centri abitati dai rispettivi scali ferroviari ed al miglioramento delle strade di collegamento, ha fatto in modo che il traffico, anziché aumentare, è andato sempre più diminuendo, raggiungendo nei primi mesi del 1968, sul tronco Pisticci-Montalbano Ionico, la media di cinque viaggiatori per ognuna delle sei corse ferroviarie giornaliere.

In tali condizioni risultano evidenti i motivi che hanno indotto, come si è detto, la gestione commissariale delle ferrovie calabro-lucane a proporre, nel piano generale di ammodernamento, la sostituzione in parola, non essendo giustificato il mantenimento di un così grave, quanto inutile, onere finanziario a carico dello Stato.

Il Ministro: VIGLIANESI.

MATTARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i provvedimenti eventualmente in corso per la perequazione fra pensioni privilegiate ordinarie e pensioni di guerra, in relazione alla legge 18 marzo 1968, n. 313. (4-00662)

RISPOSTA. — La questione è da tempo all'attenzione del Governo ed ora il Ministero dell'interno ha predisposto uno schema di disegno di legge, diretto ad estendere agli invalidi per servizio ed ai loro congiunti, ivi compresi i titolari di pensioni « tabellari », i miglioramenti concessi ai pensionati di guerra con le leggi 18 maggio 1967, n. 318 e 18 marzo 1969, n. 313.

In ordine a tale provvedimento il tesoro ha già comunicato la propria adesione assicurando la copertura finanziaria del relativo onere.

Pertanto, dopo alcuni adempimenti di ordine tecnico, detto provvedimento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri per la successiva presentazione al Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
CATTANI.

MATTARELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato delle vetture ferroviarie normalmente utilizzate dalle ferrovie dello Stato nella linea Bologna-Ancona-Pescara.

Consta all'interrogante che su tale linea, che nel periodo estivo convoglia larga parte dei turisti italiani e stranieri che si recano nei centri della riviera adriatica sono ancora in servizio vetture di una vetustà incredibile con sedili di legno.

L'interrogante fa notare come tale situazione risalti maggiormente all'occhio tenuto conto che su detta linea viaggiano vetture ferroviarie delle ferrovie svizzere, di quelle tedesche, di quelle francesi, di quelle olandesi e perciò dal confronto che i turisti fanno con la nostra attrezzatura, i commenti sono tutt'altro che benevoli. C'è inoltre da tenere presente che su dette vetture, oltre ai viaggiatori locali, oltre ai « pendolari » (che non sono certamente cittadini di categoria B), viaggiano i nostri emigrati che si recano all'estero e ne rientrano, e il disagio e l'amarezza sono per tutti notevoli.

L'interrogante confida in adeguati provvedimenti per eliminare gli inconvenienti lamentati. (4-11878)

RISPOSTA. — Sulla linea Bologna-Pescara i treni rapidi vengono effettuati con elettromotrici ed elettrotreni di prima classe di costruzione recente e dotati di aria condizionata, i treni direttissimi e diretti hanno in composizione carrozze a sedili imbottiti (ivi com-

prese quelle modernissime di tipo unificato internazionale a sei posti per compartimento anche nella seconda classe) con caratteristiche tecniche e di conforto uguali a quelle dei veicoli impiegati sulle principali relazioni della rete, mentre i treni a carattere locale sono composti con vetture a due assi o a carrelli, a cassa metallica e sedili per lo più di legno, in buone condizioni di manutenzione e comunque adatte al servizio che svolgono.

Solo eccezionalmente, e cioè nei periodi di particolare punta del traffico coincidenti con le festività tradizionali e con l'alta stagione estiva, vengono utilizzati anche per i treni principali veicoli di costruzione meno recente. Per altro tale situazione di emergenza è comune all'intera rete ed è destinata a migliorare con la graduale immissione in servizio dei nuovi rotabili in allestimento.

Per quanto concerne il trasporto, durante le più importanti festività annuali e nel periodo estivo, dei lavoratori italiani residenti all'estero si fa presente che per l'effettuazione dei numerosi convogli straordinari appositamente programmati da e per l'estero nonché per il rinforzo dei treni ordinari vengono impiegate esclusivamente carrozze del tipo con sedili imbottiti.

Il Ministro: VIGLIANESI.

MENICACCI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se sia vero il fatto che la sciovia degli impianti di sci di Livigno (Sondrio), che è in piena attività non è stata ancora sottoposta a collaudo da parte degli uffici competenti come pure da parte dell'Ispettorato della motorizzazione e se sia vero che l'impianto anzidetto insista in zona indicata come « particolarmente pericolosa per le valanghe ».

(4-11067)

RISPOSTA. — Il progetto della sciovia Pian della Volpe (1819-1972), alla quale ci si riferisce, è stato approvato il 4 febbraio 1970.

Poiché, tuttavia, in occasione di una prima ispezione effettuata sulla predetta sciovia furono riscontrate differenze tali da far ritenere l'impianto realizzato in maniera sostanzialmente diversa dal progetto approvato, questo Ministero, in data 14 marzo 1970, diffidò la ditta Pedretti, proprietaria dell'impianto, dall'effettuare servizio pubblico, anche in considerazione del fatto che non era stato emesso regolare provvedimento di concessione.

Per quanto si riferisce alla denunciata possibilità di caduta di valanghe, il comune di Livigno aveva a suo tempo trasmesso notizia della dichiarazione rilasciatagli dal corpo forestale dello Stato, attestante che la sciovia in questione non sorge in terreni soggetti a caduta di valanghe.

Risulta inoltre a questo Ministero che anche il comune di Livigno, in data 17 marzo 1970, ha diffidato la ditta Pedretti dall'effettuare servizio pubblico.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per conoscere i criteri inflazionistici ai quali s'informano le decisioni della commissione comunale e dell'autorità tutoria in sede di ricorso che in una città di 39 mila abitanti (Rieti) hanno proseguito nella concessione delle licenze fino a pervenire a limiti (856 licenze al minuto, 28 licenze all'ingrosso e 338 licenze ambulanti) eccessivi rispetto anche alla capacità di consumo, tali da porsi in prima fila nelle statistiche nazionali; tanto che l'incidenza abitante per licenza è aumentata nell'ultimo decennio del 37 per cento con conseguente assottigliamento del numero dei clienti ed aumento dei costi di distribuzione.

Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per ovviare al lamentato inconveniente, in attesa che si addivenga ad una nuova disciplina dell'attività commerciale come pure alla programmazione dello sviluppo della rete distributiva, in particolare per il commercio al minuto le cui condizioni sono aggravate dalla instabilità dei prezzi e dallo « slittamento » della moneta, alla quale il commercio sta resistendo con sempre maggiori difficoltà.

(4-11215)

RISPOSTA. — Da un punto di vista generale si fa presente che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in materia di licenze di commercio è nel senso che il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuovi punti di vendita costituisce la regola e il diniego l'eccezione, in osservanza del principio della libertà dell'iniziativa economica sancita dall'articolo 41 della Costituzione.

Questo Ministero, intanto, in considerazione della presente situazione del commercio italiano, con circolare del 26 novembre 1968 non ha mancato di richiamare l'attenzione delle autorità competenti sul fatto che « l'esigenza fondamentale posta dalla presente situa-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1970

zione del commercio italiano, risiede nell'adozione di criteri restrittivi, da parte delle autorità competenti, nel rilascio delle nuove licenze di commercio per quanto riguarda i prodotti alimentari, specie quando si tratta di dar vita a nuove imprese ».

Per quanto concerne le licenze di commercio rilasciate dalle commissioni comunali di

Rieti, è da rilevare che nel decennio 1961-1969, di fronte a un aumento di popolazione di circa 5 mila unità, sono state concesse 153 licenze (nel contempo sono state rinunciate 92 licenze in sede ambulante, le quali presumibilmente si sono tramutate in buona parte in licenze in sede fissa).

Il prospetto è il seguente:

	1961	1969	Aumento percentuale
Popolazione	34.197	39.108	+14,7 per cento
Licenze per il commercio all'ingrosso . . .	25	28	+12 per cento
Licenze per il commercio al dettaglio . . .	703	856	+23,3 per cento
Licenze per il commercio ambulante . . .	348	256	-26 per cento

Dai dati del quadro si deduce che mentre le licenze per il commercio al dettaglio sono passate da una per 48 abitanti nel 1961 a una per 44 abitanti nel 1969, la totalità dei vari tipi di licenza è passata da una per 31 abitanti nel 1961 ad una per 34 abitanti nel 1969. In complesso quindi sembra si possa dedurre che la situazione abbia subito soltanto modificazioni di struttura dovute all'evoluzione dell'attività mercantile.

Il Ministro dell'industria, del commercio e artigianato: GAVA.

MERLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i criteri in base ai quali la deputazione del Monte dei Paschi di Siena ha provveduto a designare i componenti del consiglio d'amministrazione della Banca Toscana della quale il predetto istituto di diritto pubblico detiene la maggioranza azionaria. (4-06295)

RISPOSTA. — La deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, le cui scelte riflettono i caratteri che contraddistinguono le diverse fonti di nomina dei propri componenti, ha designato i componenti il consiglio di amministrazione della Banca toscana tenendo conto della opportunità che fossero rappresentati nel consiglio medesimo gli interessi locali, quelli professionali, nonché gli interessi degli azionisti di minoranza.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

MONACO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e artigianato.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire presso quelle società petrolifere che o non hanno ancora

corrisposto ai gestori comodatari degli impianti l'aumento di una lira per ogni litro di carburante erogato, o lo hanno corrisposto solo a partire dal mese di luglio 1969 senza liquidare gli arretrati.

L'interrogante ritiene che tale comportamento è contrario allo spirito e alla lettera dell'accordo del 14 febbraio 1969 che prevedeva l'aumento indiscriminato di una lira al litro anche al fine di una giusta perequazione del trattamento per tutti indistintamente i gestori comodatari. (4-07117)

RISPOSTA. — Si premette che per quanto risulta a questa amministrazione, le compagnie petrolifere hanno corrisposto nella massima parte dei casi ai gestori degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti l'aumento di una lira per ogni litro di carburante erogato, giusta l'accordo intervenuto tra le parti con la mediazione di questa amministrazione stessa in data 14 febbraio 1969.

Questo Ministero non ha mancato, quando ve ne è stata l'opportunità, di intervenire nei confronti delle compagnie petrolifere per invitarle a rispettare detto accordo. Occorre tuttavia tener presente che rapporti intercorrenti fra compagnie petrolifere e gestori sono esclusivamente di carattere privatistico e che, pertanto, questo Ministero non ha possibilità di intervenire nel caso in cui vi siano fra le parti divergenze sull'interpretazione e sull'applicabilità dell'accordo.

Il Ministro: GAVA.

MONTANTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale interpretazione sia stata data agli articoli 1, 2 e 3 della legge 23 aprile

1965, n. 488, i quali prevedono, per quanto concerne il « trattamento di incollocabilità », l'« assegno di incollocamento » e l'« assegno di previdenza » — spettanti ai mutilati ed invalidi per servizio — che debbono essere « ...concessi, sospesi o revocati secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra »; e, qualora detto rinvio sia di carattere ricettivo, come sembra, quali motivi ostino all'emanazione delle opportune istruzioni alle dipendenti direzioni provinciali del tesoro, che hanno in carico le partite di pensione privilegiata ordinaria.

Risulta, infatti, all'interrogante che — ad esempio — l'assegno di previdenza sopraccitato, aumentato per gli invalidi di guerra prima da lire 174 mila a lire 186 mila annue (con legge 18 maggio 1967, n. 318) e poi a lire 204 mila, sempre all'anno (con legge 18 marzo 1968, n. 313), continua ad essere corrisposto agli invalidi per servizio nella misura di lire 174 mila se trattasi di concessione avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge 318 del 1967 mentre, per le concessioni successive, è stato già liquidato in misura maggiorata, come per gli invalidi di guerra e ciò a seguito di una precisa decisione della sezione di controllo della Corte dei conti. (4-06499)

MONTANTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

1) per quali motivi, entrata in vigore la legge 18 marzo 1968, n. 313, che ha riordinato la legislazione pensionistica di guerra, non siano stati ancora adottati i provvedimenti del caso per estendere — in omaggio al principio dell'equiparazione fra invalidità di guerra e per servizio sancito dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dagli articoli 1 e 6 della legge 4 maggio 1951, n. 306 — le nuove tabelle A e B (classificazione delle infermità), E (superinvalidità), E ed F-1 (cumulo di invalidità), ai fini della concessione del trattamento privilegiato ordinario di pensione;

2) se gli risulti, ad esempio, che nel caso di cumulo di superinvalidità e di invalidità, delle quali almeno una ascrivibile alla prima categoria, gli interessati ricevono annualmente, se invalidi di guerra, da un massimo di lire 900 mila ad un minimo di lire 84 mila mentre, se invalidi per servizio, da un massimo di lire 200 mila ad un minimo di lire 8.400, con differenze, quindi, rispettivamente di lire 700 mila e lire 75.600;

3) quali provvedimenti intenda adottare. (4-06532)

RISPOSTA. — La questione di che trattasi è da tempo all'attenzione del Governo ed ora il Ministero dell'interno ha predisposto uno schema di disegno di legge diretto ad estendere agli invalidi per servizio ed ai loro congiunti, ivi compresi i titolari di pensioni « tabellari », i miglioramenti concessi ai pensionati di guerra con le leggi 18 maggio 1967, n. 318, e 18 marzo 1968, n. 313.

In ordine a tale provvedimento il tesoro ha già comunicato la propria adesione assicurando la copertura finanziaria del relativo onere.

Pertanto, dopo alcuni adempimenti di ordine tecnico, detto provvedimento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri per la successiva presentazione al Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato: CATTANI.

NAPOLITANO LUIGI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti delegati — in base alla legge 23 gennaio 1968, n. 29 — ritenga opportuno provvedere, con urgenza, ad emettere proprio decreto al fine di eliminare le formalità doganali per autoveicoli, natanti ed automobili che entrano nel territorio dello Stato per scopi turistici.

Tale fatto, oltre che adeguare la legislazione doganale italiana a quanto viene praticato negli altri stati europei, darebbe la possibilità di utilizzare il personale addetto ad altre specifiche attività. (4-09636)

RISPOSTA. — La questione è stata convenientemente risolta con la emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, concernente modificazione e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della legge delega 23 gennaio 1968, n. 29.

L'articolo 8 del succitato decreto presidenziale attribuisce infatti al Ministro delle finanze la facoltà di disporre l'abolizione dei documenti doganali per i veicoli stranieri in entrata e per quelli nazionali in uscita e la soppressione dell'obbligo della garanzia, formalità, coteste, tuttora prescritte dalle norme in materia di temporanea importazione ed esportazione.

Il provvedimento relativo alla nuova disciplina è ora oggetto di attento studio da parte dei competenti servizi di questo Mini-

stero e di altre amministrazioni nella ricerca di una adeguata soluzione che soddisfi congiuntamente l'esigenza di una maggiore semplicità e speditezza delle formalità connesse al traffico turistico con la necessità di una efficace tutela degli interessi erariali.

Il Ministro: PRETI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia vero il fatto che il provvedimento di sgombero dell'università romana (provvedimento sul quale si concorda per le legalità violata) è stato deciso in una riunione segreta a Villa Madama tra Rumor, De Martino e i tre segretari di partito della maggioranza Piccoli, Ferri e La Malfa, assenti il Ministro dell'interno e il Ministro della pubblica istruzione.

Per sapere se sia costituzionalmente corretto il fatto che il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio, insieme con i segretari di partito, che non hanno alcuna veste giuridica per intervenire nelle decisioni di Governo, possano prendere misure appartenenti alla competenza di altri dicasteri.

Per sapere a che cosa serva avere il più numeroso gabinetto della storia, con 83 fra ministri e sottosegretari, se le decisioni più importanti non gli sono sottoposte. (4-04542)

RISPOSTA. — Com'è noto, la mattina del 1° marzo 1969, tra le ore 7 e le ore 8, le forze di polizia, su ordine del Governo, hanno proceduto allo sgombero delle facoltà della città universitaria che risultavano ancora occupate.

Tutte le facoltà sono state trovate libere da persone, ad eccezione di quella di lettere, ove erano rimasti cinque studenti ed un bracciante, e di quella di scienze statistiche, dove è stato trovato uno studente.

La mattina del giorno 2, con l'impiego di operatori tecnici della scuola superiore di polizia, che hanno provveduto ai rilievi fotografici e descrittivi, è stato effettuato un accurato sopralluogo di tutti gli impianti della città universitaria.

I giovani trovati all'interno delle facoltà sono stati identificati e denunciati in stato di arresto all'autorità giudiziaria, tutti per i reati di cui agli articoli 633 e 635 del codice penale; quelli che occupavano la facoltà di lettere anche per i reati previsti dall'articolo 337 del codice penale e dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 825.

Alle ore 7 del 10 aprile 1969, in seguito a decreto emesso dal rettore, l'ateneo riprese la normale attività.

Il fatto che per lo sgombero dell'università si siano svolti colloqui a livello politico sta solo ad indicare che si è sentita l'opportunità di un utile scambio di idee sul problema dell'occupazione delle università travagliate da tempo da una crisi vasta e profonda. E con il medesimo spirito fu tenuta presso il procuratore generale della corte d'appello di Roma una riunione alla quale presero parte, oltre al suddetto magistrato, anche il capo della polizia, il rettore dell'università di Roma ed il procuratore della Repubblica presso il locale tribunale.

Il Ministro della pubblica istruzione: MISASI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali possibilità vi siano per i comuni della provincia di Pisa, di Lucca e di Livorno, che vedranno, con il 13 agosto 1969, scadere i benefici riconosciutigli con legge 29 luglio 1957, n. 635, di essere reinseriti nell'elenco dei comuni dichiarati depressi in base alla nuova legge 22 luglio 1966, n. 614 ». (4-06927)

RISPOSTA. — In sede CIPE, cui è devoluto il compito di provvedere al riconoscimento dei territori depressi in applicazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, è prevalso il criterio di mantenere inalterato l'ambito territoriale, in precedenza deliberato, nel quale non sono inclusi i comuni indicati dall'interrogante.

Per altro, non è da escludere che la definizione degli obiettivi programmatici, sia a livello nazionale che regionale, possa richiedere una ristrutturazione delle zone depresse.

Il Ministro: GAVA.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se intenda far conoscere al Parlamento l'elenco dettagliato, regione per regione e ditta per ditta, dei contributi erogati in ordine alla legge n. 1470. (4-10447)

RISPOSTA. — Con i fondi stanziati per la legge 18 dicembre 1961, n. 1470 sono stati concessi finanziamenti a 243 imprese indu-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1970

striali, così ripartiti per regione e per settore produttivo:

Ripartizione per regione.

Lucania	n. 8
Umbria	» 9
Abruzzi e Molise	» 9
Calabria	» 19
Campania	» 21
Emilia e Romagna	» 10
Lazio	» 53
Lombardia	» 13
Marche	» 10
Puglie	» 14
Piemonte	» 10
Toscana	» 27
Sicilia	» 13
Venezie	» 24
Liguria	» 3

Ripartizione per settore.

Alimentare	n. 41
Abbigliamento	» 25
Cartario	» 19
Chimico e petrolchimico	» 5
Cantieri	» 1
Diverse	» 16
Estrattivo	» 5
Grafico e poligrafico	» 8
Legno e mobilio	» 17
Minerali non metallici	» 30
Metalmeccanico	» 47
Gomma	» 1
Tessile	» 21
Trasporti	» 7

Non possono essere indicate specificatamente le singole imprese, date le finalità della legge n. 1470 del 1961 e le condizioni che sono necessarie per ottenere il finanziamento.

Il Ministro: GAVA.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui da parte del Ministero si stanno sollecitando le prefetture a bandire subito il concorso per le « segreterie » dei comuni di quarta classe quando, stando all'articolo 29 della legge 8 giugno 1962, n. 604, tale concorso dovrebbe bandirsi ogni due anni e quindi essendo tale legge (604) entrata in vigore il 20 luglio 1962, nel luglio 1970; se i veri motivi di tale « sollecito » risiedono nella deliberata volontà di escludere dal concorso tutti i segretari comunali laureati che sono stati immessi in carriera con la legge 604 del 1962 e che compiranno gli 8 anni necessari per partecipare a tale concorso soltanto entro il 1970 e dopo il bando di concorso.

ranno gli 8 anni necessari per partecipare a tale concorso soltanto entro il 1970 e dopo il bando di concorso.

Per sapere se ravvisi in tale decisione motivi di illegittimità e una evidente lesione di interessi. (4-11035)

RISPOSTA. — L'articolo 29 della legge 8 giugno 1962, n. 604, prevede che « ogni due anni i prefetti bandiscono... un concorso per tutte le sedi vacanti della classe quarta... ».

Pur trattandosi di concorsi per sedi vacanti nelle singole province, questo Ministero, secondo una prassi costantemente seguita al fine di evitare, nell'esclusivo interesse delle amministrazioni comunali, continui avvicendamenti di segretari, ha già richiamato l'attenzione dei prefetti sull'opportunità che risultino coordinati in tutte le province l'andamento delle operazioni concorsuali e che vengano contemporaneamente approvate le rispettive graduatorie e disposte le nomine dei candidati vincitori delle sedi.

Su richiesta del Ministero i prefetti hanno, infatti, bandito i precedenti concorsi nel giugno del 1968, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande al 30 settembre dello stesso anno, ed hanno indetto quelli in via di svolgimento nel febbraio 1970, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande al 30 maggio 1970.

La dizione di cui al citato articolo 29 della legge n. 604 « ogni due anni i prefetti bandiscono » è stata quindi interpretata da questo Ministero con riferimento ai due anni solari 1968 e 1970 e non ai corrispondenti mesi giugno 1968-febbraio 1970.

Ma, oltre tale profilo giuridico della questione, il Ministero nel fare indire i concorsi dai prefetti, ha avuto presente la particolare esigenza di assicurare al più presto il normale funzionamento con segretari titolari di ben 214 segreterie di comuni della classe quarta in atto vacanti, evitando ai rispettivi enti la spesa per l'indennità dovuta agli attuali reggenti, nonché il fatto che nessun segretario, oltre il termine previsto (30 maggio) per la presentazione delle domande, avrebbe conseguito nel corso degli altri mesi del 1970 la qualifica di segretario capo di seconda classe, richiesta per partecipare ai concorsi.

I segretari comunali provvisti di laurea, vincitori del primo concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale indetto, in applicazione della citata legge 1962, n. 604, sono stati immessi in ruolo il 20 luglio 1964 e, pertanto, solo a decorrere dal 20 luglio 1972,

essi matureranno l'anzianità minima di servizio (8 anni) per accedere alla qualifica di segretario capo di seconda classe prescritta per l'ammissione al concorso previsto dal surriferito articolo 29.

Si informa, infine, che, con circolare del 14 aprile 1970, i prefetti sono stati invitati a disporre la proroga dei termini per la presentazione delle domande per la partecipazione a tali concorsi dal 30 maggio al 30 settembre 1970 al fine di evitare ogni eventuale intralcio al regolare svolgimento delle prossime operazioni elettorali.

Il Ministro: RESTIVO.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere le ragioni per cui non si è riusciti ancora a conciliare l'orario dell'aliscafo con quello delle ferrovie per cui arrivando l'aliscafo da Portoferraio (Livorno) a Piombino porto alle 7,55, non dà tempo ai viaggiatori di prendere il treno che da Piombino porto parte alle 7,53, treno che poi resta fermo, oltre mezz'ora, alla stazione di Piombino città. (4-11079)

RISPOSTA. — Al fine di conciliare gli orari delle corse marittime con quelli dei collegamenti ferroviari fra Piombino porto e Piombino le ferrovie dello Stato hanno sempre provveduto a rendere noti agli armatori interessati gli orari dei treni.

Ed in effetti la Società di navigazione toscana ha sistemato i propri servizi in modo da realizzare le coincidenze con i convogli ferroviari, mentre nessuna richiesta è stata avanzata dalle altre società interessate per eventuali modifiche.

Ciò posto, poiché le relazioni ferroviarie sono vincolate ad esigenze di circolazione fra Piombino e Campiglia, a coincidenze con altri treni ed alla necessità, rappresentata dalla capitaneria di porto, di ridurre al minimo i tempi di sosta delle automotrici sul molo, se del caso sarebbero le società Navarma di Portoferraio e Tosco-Sarda di navigazione a dover adattare gli orari dei propri aliscafi a quelli delle relazioni ferroviarie esistenti.

Ad ogni modo non sussistendo, per il caso segnalato dall'interrogante, difficoltà d'ordine tecnico, è stato interessato il compartimento di Firenze a prendere accordi con la capitaneria di Piombino porto per consentire una maggiore sosta sul molo del treno 2L in vista della possibilità di posticipare la sua partenza.

Il Ministro: VIGLIANESI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia esatto che fra l'amministrazione comunale di Montecarlo e la prefettura di Lucca è intercorsa una corrispondenza a proposito della costruzione del campo sportivo di San Salvatore che, iniziata con lavori di sbancamento nel 1965, da parte di una ditta privata che lavorava, nel contempo, per il comune, è stata di poi abbandonata, senza sapere chi aveva autorizzato quei lavori, chi li pagava, e il perché della cessazione.

Per sapere se sia esatto che il sindaco di Montecarlo (Lucca) ha affermato che quei lavori iniziarono su iniziativa di una associazione sportiva di San Salvatore, quando i dirigenti stessi dell'associazione hanno sempre smentito di essere stati promotori dell'iniziativa. (4-11414)

RISPOSTA. — L'Unione sportiva di San Salvatore, affiliata al Centro sportivo italiano, nella stagione 1965-1966, organizzò una squadra di calcio a carattere locale, le cui gare dovevano svolgersi su area di proprietà privata, opportunamente adattata. All'uopo i dirigenti l'associazione provvidero a fare eseguire, da parte di una ditta di fiducia, i lavori di sbancamento di terreno.

Nel corso dei medesimi fu richiesta, in via ufficiosa, al comune di Montecarlo, la concessione di un contributo. L'amministrazione comunale assicurò la propria partecipazione alla spesa sempreché i lavori fossero stati completati ed il sodalizio avesse proseguito l'attività agonistica.

Viceversa, con la conclusione del campionato di categoria (al quale la squadra in parola partecipò utilizzando i campi di gioco limitrofi alla frazione San Salvatore), l'associazione sportiva, per cause imprecisate, si sciolse e cessò, pertanto, ogni attività sportiva.

Di conseguenza i lavori di sistemazione del progettato campo da gioco non furono completati.

Da quanto sopra emerge che i lavori furono autorizzati dall'associazione sportiva promotrice e cessarono per effetto dello scioglimento della stessa.

Il Ministro: RESTIVO:

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che nella frazione del comune di Fivizzano Posara (Massa Carrara) esistono ancora, proprio nel centro del paese,

i ruderi del terremoto del 1920, ruderi che sono diventati una vera e propria concimaia.

Per conoscere i motivi per cui detta frazione, malgrado assicurazioni più volte date, è ancora senza telefono. (4-11774)

RISPOSTA. — Effettivamente, nel centro abitato di Posara del comune di Fivizzano esistono dei ruderi di un fabbricato distrutto dal terremoto del 1920.

A carico dei proprietari dell'immobile è stata adottata dall'amministrazione comunale interessata, ai sensi dell'articolo 153 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, apposita ordinanza cui sarà data sollecita esecuzione.

Per quanto riguarda l'istituzione di un posto telefonico pubblico, tale esigenza è stata a suo tempo segnalata al competente Ministero delle poste e telecomunicazioni per la realizzazione dell'impianto a totale carico dello Stato. Consta, ora, che il relativo finanziamento è già stato disposto e si ritiene che il posto telefonico pubblico potrà essere realizzato al più presto.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

NICOSIA E SERVELLO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

a) se sia suo intendimento richiamare la commissione direttiva del CNEN per la emanazione immediata del regolamento previsto dall'articolo 11 della legge istitutiva del Centro nazionale per l'energia nucleare;

b) per quali motivi non sia stato emanato nel corso di ben 9 anni;

c) se ritenga opportuno configurare in precisi termini giuridico-amministrativi la responsabilità derivante dalla mancata emanazione del regolamento del personale del CNEN, dato che le conseguenze dell'inerzia del Governo e dei dirigenti, inutilmente sollecitati per lunghi anni dalle categorie interessate fino alle attuali agitazioni, dovrebbero gravare esclusivamente su tutto il personale. (4-08756)

RISPOSTA. — I motivi per i quali da parte del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) non si è ancora provveduto alla definizione del regolamento del personale, previsto dall'articolo 11 della legge 11 agosto 1960, n. 933, sono sostanzialmente costituiti

dalla opportunità, da tempo riconosciuta, di far precedere detta normativa da una revisione della legge istitutiva dell'ente medesimo al fine di realizzare un assetto legislativo più adeguato alle sue esigenze operative.

In proposito si ritiene opportuno ricordare che il problema della ristrutturazione del CNEN è stato portato all'esame del comitato interministeriale per la programmazione il quale ha costituito un apposito gruppo di studio e che sullo stesso argomento è stata presentata ed è in corso di esame al Senato una proposta di legge.

Per altro, gli uffici del CNEN hanno predisposto uno schema di detto regolamento che attualmente si trova all'esame della commissione direttiva in vista delle consultazioni che dovranno seguire con le rappresentanze sindacali.

Il Ministro: GAVA.

PADULA, ROGNONI E GRANELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il numero dei procedimenti penali aperti in relazione ai fatti connessi con le agitazioni sindacali del secondo semestre 1968.

In particolare per conoscere il numero delle persone interessate a tali procedimenti in qualità di imputati e la natura dei reati ricorrenti con maggior frequenza nei capi di imputazione. (4-10310)

RISPOSTA. — Con la interrogazione si chiede di conoscere « il numero dei procedimenti penali aperti in relazione a fatti connessi con le agitazioni sindacali del secondo semestre 1968 »; nonché il numero degli imputati e « la natura dei reati ricorrenti con maggior frequenza nei capi di imputazione ».

Potrebbe tuttavia sorgere il dubbio che la interrogazione, presentata nel corrente anno 1970, intenda riferirsi ai fatti connessi con le più accentuate ed estese agitazioni sindacali verificatesi nell'autunno del decorso anno, in coincidenza con il rinnovo dei contratti di lavoro.

In tal caso, si fa presente che i dati richiesti sono agevolmente rilevabili nelle risposte fornite al Senato dal ministro di grazia e giustizia del tempo e dal ministro dell'interno in sede di svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni orali concernenti denunce per fatti connessi alle vicende sindacali di quel periodo (Resoconto ste-

nografico del Senato in data 27 gennaio 1970 - 248ª seduta - pagine 13153 e 13157).

Se invece la richiesta riguarda effettivamente analoghi fatti relativi al secondo semestre dell'anno 1968, occorrerà acquisire elaborati prospetti numerici da tutte le autorità giudiziarie della Repubblica, il che non consentirebbe di corrispondere alla interrogazione con la desiderata sollecitudine.

Il Ministro: REALE.

PELLEGRINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che nelle aziende Sicilmarmi e Sicilgesso di Castellammare del Golfo (Trapani) di proprietà del signor Giacomo Caruso, cavaliere del lavoro per alti meriti sociali gli operai sono trattati come bestie, privati di ogni diritto civile, umano fino al divieto di soddisfare impellenti bisogni fisiologici che, secondo il cavaliere del lavoro Caruso, potevano essere permessi ad una certa ora e basta.

Inoltre se siano a conoscenza del fatto che il lavoro degli operai si svolgeva in illegali condizioni igieniche e senza che fossero assicurate le misure di prevenzione per la sicurezza del lavoro pericoloso, in quelle aziende, per la salute e la vita dei lavoratori.

Se risulti al Governo che in seguito anche al fatto che il cavaliere del lavoro per « alti meriti sociali » Caruso considera stracci da piedi leggi previdenziali e contratti tanto da non applicarli e non riconosce i sindacati coi quali non ha mai voluto trattare, i dipendenti della « Sicilmarmi » e della « Sicilgesso » sono stati costretti allo sciopero che, per la protervia di tipo mafioso del Caruso, dura ormai da circa due mesi.

Se ritengano che un imprenditore come il Caruso possa continuare a fregiarsi di cavaliere del lavoro con la motivazione di « alti meriti sociali », per altro mai avuti, comportandosi come un « barbaro negriero » nella sua azienda tanto che l'opinione pubblica della zona chiede che gli venga revocato il titolo onorifico perché indegno di fregiarsene.

Se pensino di intervenire ed adottare le misure più opportune ed idonee perché almeno il Caruso comprenda che la nostra terra non è colonia dove un qualunque *parvenu* arrivato all'onore di cavaliere del lavoro possa considerare le sue aziende terra franca da diritti civili, contrattuali, costituzionali degli operai. (4-10022)

RISPOSTA. — Si premette che gli stabilimenti della società Sicilmarmi e Sicilgesso, delle quali è amministratore unico il cavaliere del lavoro dottor Giacomo Caruso, sono rimasti chiusi dal 25 novembre 1969 al 1° febbraio 1970 a seguito della vertenza sindacale che si è determinata in occasione del rinnovo del contratto nazionale del settore.

Con il ritorno all'attività lavorativa delle aziende, l'ispettorato provinciale del lavoro competente, cui è demandato il compito di accertare l'osservanza delle norme in materia di tutela e di previdenza, ha potuto effettuare accurati controlli, dai quali non sono emersi elementi tali che possano giustificare l'adozione del provvedimento chiesto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

PISICCHIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che alcuni dei dipendenti operai in servizio presso le officine navali della guardia di finanza, assunti con la qualifica di operai « temporanei » e successivamente collocati nel ruolo dei « permanenti » in virtù della legge del 5 marzo 1961, n. 60, pur svolgendo mansioni superiori a quelle originarie, non hanno ottenuto regolare promozione e conseguentemente sono privati dal diritto del trattamento economico che la nuova qualifica comporta.

Ad esempio, il signor Mario Centonze assunto il 1° aprile 1946, con regolare prova d'arte in lavori su ferro, venne assunto presso l'Officina navale della guardia di finanza di Bari con la qualifica di apprendista ed inquadrato nella quinta categoria degli operai temporanei.

Il 1° novembre 1950 con una nuova prova d'arte venne assegnato alla terza categoria con la qualifica di « comune », qualifica che tuttora riveste.

Lo stesso, in effetti, dal 1951 svolge le mansioni di « motorista navale, congegnatore ed aggiustatore meccanico, tornitore di metalli, ecc. ».

In seguito ad una sua istanza al comando generale della guardia di finanza in data 20 agosto 1957, venne ammesso a fruire della indennità prevista dall'articolo 14 della legge del 5 marzo 1961, n. 90 (differenza di paga tra la terza e la seconda categoria, anche se le mansioni svolte e che svolge, sono quelle proprie della prima categoria se non di capo operaio).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1970

L'interrogante chiede di conoscere se si intenda adottare un equo provvedimento in analogia con quanto già attuato dai Ministeri della difesa con la legge 18 novembre 1965, n. 1480 e dei lavori pubblici con la legge 6 agosto 1967, n. 698, al fine di riconoscere a tutti gli effetti agli aventi diritto, l'inquadramento nelle categorie corrispondenti alle mansioni di fatto svolte. (4-10865)

RISPOSTA. — Gli operai dipendenti dalla guardia di finanza possono essere inquadrati in categorie superiori soltanto attraverso regolari concorsi pubblici, come previsto dalle leggi 26 marzo 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90.

Le leggi 18 novembre 1965, n. 1480 e 6 agosto 1967, n. 698, citate dall'interrogante, riguardano esclusivamente il personale operaio dipendente dal Ministero della difesa e dal Ministero dei lavori pubblici e non sono quindi suscettibili d'essere estensivamente applicate al personale operaio del corpo.

Per quanto riguarda, in particolare, l'operaio comune Centonze Mario, in servizio presso l'officina navale di Bari, va per altro chiarito che lo stesso non poté, nel 1952, transitare dalla terza categoria (operai comuni) alla prima categoria (operai specializzati) sia perché l'organico degli operai di prima categoria in servizio nel corpo era già completo, sia perché non fu proposto a suo tempo dall'apposita commissione giudicatrice.

Per l'attribuzione delle mansioni di categoria superiore e connessa paga, il comando generale ha comunque provveduto, per l'anno 1970, a predisporre un decreto ministeriale a favore del Centonze, decreto che è stato già inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro: PRETI.

PROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per conoscere se risponda al vero che associazioni e gruppi industriali lombardi hanno presentato al Ministero dell'industria, commercio e artigianato opposizione all'insediamento in Longarone dell'industria elettro-siderurgica Landini, con il pretestuoso motivo di una attuale esuberanza di prodotti siderurgici in Italia che la nuova iniziativa industriale aumenterebbe, accentuando lo squilibrio della produzione nel settore di cui si tratta; ed in caso

positivo, se si ritengano valide le argomentazioni illustrate dal presidente del CONIB, nell'apposita relazione inviata a confutazione delle pretese delle associazioni e dei gruppi industriali lombardi che, avvantaggiati da particolari situazioni, non possono, per mantenere situazioni di privilegio, pretendere di frustrare la faticata e faticosa rinascita di una economia industriale già fiorente e completamente distrutta dalla immane sciagura del Vajont del 9 ottobre 1963, privando la superstita e laboriosa popolazione di Longarone di un mezzo di produzione e di lavoro che si appalesa risolutivo per la sua vita futura.

Se, infine, intendano disattendere la interessata opposizione dei gruppi industriali lombardi e dare invece sollecito corso all'adozione di quei provvedimenti che, anche per il caso di cui si tratta, rappresentano impegni accettati unanimemente dal Parlamento e solennemente sanciti nelle leggi all'uopo emanate. (4-05743)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 5 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti in data 2 aprile 1970, la società Landini è stata ammessa ad usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 da concedersi sulla base di un piano finanziario, debitamente documentato, da presentarsi entro il 31 dicembre 1970, che assicuri la copertura della spesa per la effettiva realizzazione dell'intera opera.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

PROTTI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano urgentemente prendere per sanare la anormale situazione della pretura di Cortina d'Ampezzo e dell'importantissimo ufficio del libro fondiario ad essa concesso per l'articolo 75 della legge tavolare allegata al regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 499, il quale cura tutti i numerosissimi procedimenti (solo nel 1969 sono state presentate domande tavolari per ben 544 numeri), relativi alla costituzione, modificazione, estinzione dei diritti reali e di quelli di successione e che si concludono sempre con un provvedimento del magistrato preposto alla pretura dopo che si è esaurito il minuzioso controllo degli atti e della corrispondenza delle scritture da parte del cancelliere, dato che, ciò nonostante, alla pretura di Cortina d'Ampezzo, da anni, la funzione di pretore è svolta,

per uno o due giorni alla settimana da magistrato titolare di altra sede ove stabilmente risiede e vi è un sono cancelliere, senza personale subalterno, e, per di più, prossimo ad essere collocato in pensione, per cui, al verificarsi di tale evento, proprio per mancanza di altri impiegati specificamente qualificati, l'ufficio dei libri fondiari dovrà necessariamente rimanere fermo e chiuso, con grave danno della cittadinanza. L'interrogante chiede inoltre di conoscere se i ministri, preso atto di quanto precede, intendano, per garantire la regolare continuità del funzionamento del libro fondiario provvede a devolvere le funzioni di competenza ad altro specifico ufficio.

(4-11311)

RISPOSTA. — Premesso che in base alla vigente legislazione, le funzioni concesse alla tenuta dei libri fondiari devono essere svolte dagli uffici giudiziari e non possono delegarsi ad altri organi od uffici, si fa presente, per quanto riguarda l'organico della cancelleria della pretura di Cortina d'Ampezzo, al quale in particolare si riferisce la interrogazione, che esso è costituito secondo l'attuale pianta organica, dal dirigente della cancelleria e da un funzionario, in sottordine, della carriera di concetto.

Allo stato il posto di dirigente è occupato dal cancelliere di seconda classe Gaetano Vitale, mentre, alla copertura del posto in sottordine, si è già provveduto destinandovi, con decreto ministeriale 31 gennaio 1970, il cancelliere di seconda classe Vittorio Lo Bascio.

Il Ministro di grazia e giustizia: REALE.

PUCCI DI BARSENTO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia che con il prossimo orario estivo delle ferrovie dello Stato verrà soppressa la fermata a Pisa del treno Palatino diretto a Parigi.

L'interrogante fa presente al ministro il grave malcontento che tale notizia ha suscitato nella provincia di Pisa e nella Toscana tutta, dato che la soppressione di tale fermata priva l'intera regione dell'unico collegamento ferroviario rapido e diretto con la Francia.

L'interrogante fa presente inoltre l'entità considerevole del danno che la soppressione di tale fermata recherebbe in Toscana e in particolare a Viareggio, Forte dei Marmi, Montecatini e alle altre località turistiche di importanza nazionale e internazionale, la cui

economia riceve cospicuo incremento del movimento turistico che si concentra soprattutto nella stagione estiva.

(4-11867)

RISPOSTA. — Nel quadro generale dei provvedimenti diretti a migliorare le comunicazioni ferroviarie a lungo percorso, è stata considerata anche l'opportunità di ridurre i tempi di percorrenza dell'importante relazione internazionale assicurata dal treno Palatino.

Per raggiungere tale obiettivo, col prossimo orario estivo il treno anzidetto verrà istradato attraverso il bivio Tagliaferro passando per Pisa San Rossore, dove eseguirà servizio viaggiatori, anziché per Pisa centrale in cui non saranno più eseguite le manovre di stacco ed aggiunta delle carrozze da e per Firenze.

In tal modo, mentre saranno salvaguardate le esigenze prospettate dall'interrogante, sarà realizzato un sensibile acceleramento della relazione in argomento, di cui potranno fruire anche altri centri della linea Bologna-Piacenza-Alessandria sulla quale saranno deviate le carrozze da e per Firenze che poi a Torino verranno aggiunte o tolte al Palatino.

I suddetti motivi rendono pertanto giustificato il provvedimento che, in definitiva, si risolverà in uno spostamento del servizio viaggiatori da Pisa-centrale a Pisa San Rossore, senza alcun danno per gli interessi della zona e per gli utenti i quali, inoltre, potranno continuare a fruire anche delle altre relazioni esistenti con la Francia.

Il Ministro: VIGLIANESI.

QUARANTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se ritenga necessario la istituzione di un nucleo ENEL in Teggiano (Salerno), anche in considerazione dei frequenti inconvenienti che si verificano nella zona e perché gli utenti di Teggiano sono circa 4 mila ed a tale rete può essere abbinata quella del comune di Sassano o di San Rufo ove necessario.

Si precisa inoltre che la sola rete di Teggiano conta centinaia di chilometri di linea di bassa tensione e che buona parte di tali utenze utilizza l'energia elettrica a scopo agricolo e l'estensione territoriale è enorme se si considera l'intero agro di Teggiano.

(4-10709)

RISPOSTA. — Ai fini della propria organizzazione territoriale l'ENEL, dopo aver attuato la strutturazione organizzativa dei compar-

timenti, distretti e zone, ha in corso di realizzazione — al fine di addivenire ad una uniformazione sempre più capillare dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica — un'articolazione unificata delle zone, mediante l'istituzione di unità operative distaccate, alle quali vengono affidate le attività inerenti lo svolgimento del servizio elettrico in uno o più comuni.

L'ubicazione delle unità operative viene scelta — dopo un complesso ed esauriente esame della situazione locale — in modo da assicurare la prestazione di un efficiente servizio, compatibilmente con le esigenze di una gestione improntata a criteri di economicità.

Ciò premesso, per quanto riguarda in particolare il comune di Teggiano (8.780 abitanti e 3.300 utenze), si precisa che in detto comune è già stata fissata la sede di una squadra di esercizio, formata da un congruo numero di operai e dotata di apposito automezzo, mediante la quale viene provveduto allo svolgimento delle normali attività di esercizio in tutta l'area del comune in argomento, assicurando nel contempo la massima tempestività di intervento in caso di necessità.

Per quanto riguarda infine gli altri comuni per i quali è stata segnalata la possibilità di un aggregamento con il comune di Teggiano, si precisa che il comune di Sassano è già sede di una squadra di esercizio avente competenza anche per il vicino comune di Monte San Giacomo mentre il comune di San Rufo fa parte del comprensorio territoriale servito direttamente dalla zona di Sala Consilina.

Il Ministro: GAVA.

QUARANTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che gli attuali uffici finanziari occupanti locali indispensabili del palazzo di giustizia di Salerno dovevano da tempo essere trasferiti — l'attuale situazione e i provvedimenti adottati per garantire una efficiente sistemazione degli uffici giudiziari. (4-10717)

RISPOSTA. — Dopo la istituzione in Salerno di una sezione distaccata della Corte d'appello di Napoli, attuata con la legge 1° marzo 1968, n. 172, questo Ministero interessò il presidente della Corte d'appello di Napoli affinché invitasse gli uffici non giudiziari a lasciare i locali da essi occupati nel palazzo di giustizia salernitano.

Lo stesso presidente, dopo aver assicurato il suo interessamento al riguardo, comunicò

che, nel frattempo, i locali del palazzo di giustizia anzidetto occupati dagli uffici giudiziari consentivano di sistemare decorosamente, pur se in via provvisoria, anche i nuovi uffici.

Comunque questo Ministero, ultimamente in data 14 marzo 1970, ha rappresentato al dicastero delle finanze — direzione generale del demanio — la necessità di adottare con tutta urgenza i provvedimenti occorrenti per il rilascio dei locali del palazzo di giustizia di Salerno occupati dagli uffici finanziari.

Il Ministro: REALE.

QUARANTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per cui l'amministrazione ha ritenuto non evadere la formale richiesta avanzata nel settembre del 1959 — oltre dieci anni or sono — dal sindaco di Montecorvino Rovella (Salerno) tendente a far stabilire il sovraccanone, in virtù della legge 4 dicembre 1956, n. 1377, a carico della società elettrica della Campania all'epoca e attualmente ENEL, concessionaria della derivazione del fiume Cornea.

La richiesta era ed è fondata per l'impovertimento delle zone agricole adiacenti al fiume Cornea a causa della captazione delle acque da parte dell'ENEL. (4-10774)

RISPOSTA. — Effettivamente il comune di Montecorvino Rovella ha chiesto il sovraccanone a carico dell'ENEL per la derivazione d'acqua dal fiume Cornea, di cui all'autorizzazione 9 luglio 1955. Per poter procedere però a questa assegnazione a carico dell'ENEL, ai sensi delle leggi 4 dicembre 1956, n. 1377 e 21 dicembre 1961, n. 1501, è preliminarmente necessario che la concessione venga perfezionata con apposito decreto, da emanarsi d'intesa tra il Ministero dei lavori pubblici e quello delle finanze.

A tal fini è stato già interessato il predetto dicastero.

Si assicura pertanto, che non appena saranno espletate le ulteriori formalità relative alla concessione di che trattasi, l'amministrazione provvederà con ogni possibile sollecitudine a quanto di competenza per la liquidazione del sovraccanone a favore, fra l'altro, della sunnominata civica amministrazione.

Il Ministro: PRETI.

QUERCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali siano i motivi che non hanno ancora consentito di emanare il provvedimento

di revoca del sindaco del comune di Montecompatri (Roma), stante tra l'altro che per ben tre sedute la maggioranza dei consiglieri si è espressa a favore della revoca, una minoranza (comprensiva del sindaco) si è astenuta, mentre nessun voto è risultato contrario. E precisamente: seduta dell'8 dicembre 1969 presenti 18, voti favorevoli alla revoca 12, astenuti 6; seduta 17 dicembre 1969, presenti 17, favorevoli 12, astenuti 5; seduta del 26 dicembre 1969, presenti 19, favorevoli 13, astenuti 6.

L'interrogante, mentre fa presente che questo stato di cose determina la completa paralisi dell'amministrazione comunale e rende impossibile rispondere positivamente a numerosi problemi, primo fra tutti quello dell'adozione del piano regolatore generale, chiede al ministro se ritenga di dover prontamente intervenire per porre fine a questa abnorme situazione. (4-09981)

RISPOSTA. — Con richiamo a quanto comunicato in data 4 aprile 1970, con riserva di notizie conclusive, si informa che l'11 dello stesso mese il consiglio comunale di Montecompatri ha preso atto delle dimissioni rassegnate da 13 sui 20 consiglieri assegnati al comune.

Considerato, pertanto, che il consiglio comunale di Montecompatri aveva perduto più della metà dei suoi componenti e che tra i consiglieri dimissionari cinque ricoprivano la carica di assessore, sicché l'amministrazione civica è rimasta priva anche della giunta, il prefetto di Roma, con suo decreto del 16 aprile 1970, ha nominato un commissario per la provvisoria gestione del comune, in attesa che si faccia luogo alla rinnovazione dell'organo consiliare ai sensi dell'articolo 8 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Il Ministro: RESTIVO.

QUERCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti ritengano dover adottare per evitare che l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), interpretando in modo restrittivo fino all'assurdo il primo e il terzo comma dell'articolo 11 della legge 13 marzo 1950, n. 120, e, in generale, la legislazione regolante il cumulo di pensioni e assegni vitalizi erogati da detto istituto (quale minimo mezzo di sostentamento, tra gli altri, anche ai più vecchi lavoratori degli enti locali che, pur

avendo lavorato tutta una vita, non maturarono titolo ad una vera e propria pensione di vecchiaia); disponga nei confronti di tali lavoratori, come già comminato per iscritto, la revoca dei predetti assegni vitalizi, in presenza di qualsiasi altro, benché irrisorio, trattamento di quiescenza, persino se costituito esclusivamente con propri versamenti volontari a suo tempo effettuati presso enti pubblici a tal fine preposti (assicurazioni facoltative INPS, INA, ecc.). Se non reputino doveroso invitare gli organi esecutivi responsabili ad uniformarsi — secondo quanto statuito dall'articolo 12 delle « Disposizioni sulla legge in generale » — allo spirito della vigente legislazione pensionistica, certamente non informato ai cennati criteri restrittivi, contrastanti, anzitutto, con il chiarissimo dettato dell'articolo 38 della Costituzione, avute per altro presenti le evidenti ragioni che inducono a preservare la suddetta benemerita categoria di anziani lavoratori dalla più squalida miseria. (4-11138)

RISPOSTA. — Il divieto di cumulo tra l'assegno vitalizio e altro trattamento di quiescenza è legislativamente sancito dall'articolo 11, primo e terzo comma, della legge 13 marzo 1950, n. 120, che non offre alcuna possibilità di interpretazione estensiva stante la sua chiara formulazione.

Tuttavia, l'INADEL, nell'intento di adeguare la propria normativa sugli assegni vitalizi allo spirito della recente legislazione pensionistica, ha comunicato di avere avuto in animo di proporre agli organi vigilanti la modifica dell'articolo 11 della citata legge 13 marzo 1950, n. 120, nel senso prospettato dall'interrogante.

Senonché, nel frattempo, alcuni dipendenti da enti locali avevano proposto ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti chiedendo a tale consesso una chiara pronuncia circa l'efficacia dell'articolo 11 in argomento, in relazione alla legislazione pensionistica recentemente introdotta nel nostro ordinamento giuridico.

Nelle more di tali giudizi, pertanto, l'INADEL ha ritenuto opportuno attendere le decisioni della Corte dei conti per l'eventuale diversa interpretazione ed applicazione della norma più volte citata.

Al riguardo si soggiunge che due ricorsi sono stati già discussi dalla Corte dei conti, ma le relative decisioni, sembra in senso favorevole alla tesi dei ricorrenti, non sono state ancora pubblicate.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1970

L'INADEL si è riservata di comunicare sollecitamente a questo Ministero, non appena rese note, le pronunce che in proposito saranno emesse dalla Corte dei conti.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

ROBERTI E PAZZAGLIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali la direzione compartimentale dell'ENEL di Napoli, fin dal 4 febbraio 1970 ha proceduto a sospendere invocando l'articolo 32 del contratto collettivo del lavoro 4 sindacalisti della CISNAL-elettrici di Napoli, fra cui il segretario provinciale della categoria, a seguito di incidenti determinatisi in occasione dello sciopero articolato allora in corso presso l'ENEL di Napoli mentre nessun analogo provvedimento è stato preso nei confronti di appartenenti ad altre organizzazioni sindacali che hanno partecipato, anzi hanno originato gli incidenti di cui sopra.

Gli interroganti chiedono di conoscere in particolare se nell'atteggiamento tenuto dalla direzione compartimentale dell'ENEL di Napoli, si ritenga ravvisare un tentativo di pressione a danno del sindacato CISNAL, per favorire altre organizzazioni sindacali, e comunque per comprimere e neutralizzare le attività del suddetto sindacato, dal momento che la sospensione perdura ormai da oltre 20 giorni, con gravi ripercussioni negative sull'attività del sindacato stesso, e con grave danno e lesione dei diritti degli interessati. (4-11305)

RISPOSTA. — A seguito degli incidenti verificatisi in data 2 e 3 febbraio 1970 nei locali della mensa aziendale dell'ENEL di via Incoronata in Napoli, la direzione compartimentale dell'ente medesimo ha informato dell'accaduto il procuratore della Repubblica di Napoli per i provvedimenti di competenza.

I dipendenti che in un primo tempo erano stati sospesi sono stati successivamente riammessi in servizio, senza alcun provvedimento a loro carico, in attesa dell'esito degli accertamenti disposti dalla magistratura.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

SANGALLI E VAGHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga necessario ed urgente disporre affinché, nel valu-

tare le domande di autorizzazione a contrarre matrimonio presentate dai vigili del fuoco, venga abbandonato qualsiasi criterio lesivo della dignità personale.

Risulta infatti agli interroganti che le indagini non si limitano ad accertare i requisiti morali delle nubendi, ma si estendono anche ad ascendenti e collaterali, a volte nemmeno conviventi, raccogliendo dati ed informazioni da fonti non ufficiali, né confermate da documentazione certa, che determinano un'artificiosa distorsione di fatti e circostanze, non imputabili in ogni caso al soggetto in esame, sistema largamente superato per la sua palese contraddizione con il principio dell'autonomia della persona umana rispetto a situazioni esterne coincidenti, causali e comunque non rilevanti ai fini della tutela che la autorizzazione medesima intende stabilire. (4-11562)

RISPOSTA. — L'autorizzazione a contrarre matrimonio per i vigili del fuoco è prevista dall'articolo 57 della legge 13 maggio, n. 469, il quale prescrive, testualmente, che l'autorizzazione è subordinata ai requisiti di moralità e buona reputazione della sposa o della famiglia di lei ».

La sussistenza o meno, nei singoli casi, dei richiesti requisiti viene accertata investendo delle relative indagini i normali organi informativi dell'amministrazione.

Il Ministro: RESTIVO.

SCIANATICO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere — considerato che perdura l'insufficiente rifornimento idrico in alcune località della provincia di Foggia, di preminente interesse turistico, specie nel periodo estivo, e precisamente nei comuni compresi nel comprensorio del Gargano e delle isole Tremiti; che l'inconveniente in oggetto è tale da poter seriamente pregiudicare il futuro sviluppo turistico di tali zone; che le iniziative in atto, pur apprezzabili nella loro imponenza (diga di Occhito, diga di Marana Capacciotti, invasi di Conca, Locone, ecc.) richiedono tempo per arrivare alla fase di distribuzione capillare e non interessano direttamente le isole Tremiti e la zona del Gargano — quali provvedimenti intenda adottare, nell'ambito della propria competenza, per far fronte alla descritta situazione di grave carenza idrica, e se sia necessario prendere in esame, con la

dovuta urgenza, la possibilità di realizzare uno o più impianti di dissalazione dell'acqua marina, per l'approvvigionamento idrico dei comuni inclusi nel comprensorio turistico del Gargano e delle isole Tremiti, in considerazione del fatto che solo dal mare può venire, in quelle zone, l'acqua veramente necessaria per la valorizzazione delle loro possibilità turistiche. (4-11151)

RISPOSTA. — I lavori di costruzione dei primi tre lotti dell'acquedotto del Fortore, dallo sbocco della galleria di Occhito a Foggia e Manfredonia, compresa una diramazione per gli abitati alti del Gargano-sud (San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Rignano Garganico) sono in corso di esecuzione. L'importo complessivo di tali lavori è di oltre 7 miliardi di lire e il loro completamento è previsto, in parte per il corrente anno 1970, e per il resto entro l'estate del 1971.

Per il Gargano-nord è in corso, a cura dell'ente autonomo acquedotto pugliese, il progetto esecutivo di un quarto lotto dell'acquedotto del Fortore, cui sarà affidato il compito di normalizzare il servizio idrico di tutta quella fascia costiera fino a Testa del Gargano.

Al fine di integrare il servizio di acquedotto in tali zone, in attesa della cennata normalizzazione definitiva, la Cassa per il mezzogiorno ha finanziato i lavori di ricerca e di utilizzazione di acque sotterranee in varie località, in parte già realizzati e in parte in corso di esecuzione, fra i quali si citano:

acquedotto ausiliario dei pozzi del Mandriore con annesso impianto di dissalazione, a servizio del comune di Vieste;

acquedotto ausiliario di Testa del Gargano, che ha consentito l'impostazione e l'avvio di un organico intervento turistico in quella località.

Per quanto attiene, in particolare, alla costruzione di altri impianti di dissalazione nelle zone turistiche del Gargano, aventi lo scopo di garantire un abbondante rifornimento idrico in attesa della entrata in esercizio delle opere definitive (acquedotto del Fortore, ecc.), è da fare presente che tale intervento, per altro a carattere provvisorio, non appare conveniente. E ciò per l'elevato costo degli impianti e la considerazione, suffragata dall'esperienza, che dall'epoca della redazione del progetto alla entrata in esercizio regolare di un impianto di dissalazione, sono richiesti tempi tecnici dell'ordine di al-

meno due anni. È inoltre da aggiungere che il costo dell'acqua dissalata risulta molto alto.

Si assicura, comunque, che è allo studio la installazione di un impianto nella zona di Manfredonia e ne è prevista una futura utilizzazione anche nell'ambito della zona industriale.

Il Ministro: TAVIANI.

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere per evitare o contenere il dilagante e largamente ingiustificato aumento del prezzo della frutta.

Indubbiamente per ragioni climatico-stagionali la produzione di quest'anno è notevolmente inferiore a quella degli anni precedenti. Tuttavia risulta incomprensibile come, ad esempio, mentre le pesche alla produzione in Romagna vengono pagate dalle lire 100 alle lire 150 al chilogrammo, nei mercati al minuto delle grandi città il prezzo giunge fino a lire 500 al chilogrammo. (4-07189)

RISPOSTA. — I divari che in diverse misure si rilevano — in Italia come in altri paesi — tra prezzi all'ingrosso e prezzi al minuto sono dovuti a un complesso di fattori, di cui alcuni legati alle caratteristiche stesse del prodotto, e in particolare alla sua deperibilità, ed altri alle caratteristiche dell'apparato distributivo, in parte imputabile alle esigenze proprie del consumo e in parte alla nota ed eccessiva polverizzazione degli esercizi commerciali.

L'azione condotta dal Ministero ed i provvedimenti legislativi ora in corso di elaborazione tendono, tra l'altro, a frenare il fenomeno di detta polverizzazione ed a contenere, perciò, i costi di distribuzione.

D'altra parte, per la frutta, come per qualsiasi altro prodotto, sono inevitabili le ripercussioni che i fenomeni di ordine finanziario, monetario e sociale in genere, esercitano sia sui costi di distribuzione sia sulla situazione economica delle imprese commerciali.

Proprio allo scopo di attenuare il divario esistente tra prezzi alla produzione e prezzi al consumo, la legge 9 febbraio 1963, n. 59, consente le vendite dirette dei prodotti agricoli da parte di produttori singoli od associati. Tale sistema di vendita avrebbe lo scopo, in una libera concorrenza, di calmierare i mercati, favorendo, nel contempo, i produttori.

Purtroppo, però, detta disposizione legislativa non ha trovato larga applicazione, an-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1970

che per mancanza di iniziativa del settore dei produttori, i quali si privano dei prodotti agricoli disinteressandosi della raccolta, della selezione e conseguente commercializzazione.

Il Ministro: GAVA.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se risponda a verità che l'imposta fondiaria rende all'erario la somma annua di 12 miliardi di lire, e comporta una bardatura burocratica che viene a costare allo Stato, per lo stesso periodo, oltre 40 miliardi.

Per conoscere, di conseguenza, quali provvedimenti si intendono assumere al riguardo, pure avendo riferimento al fatto che la citata imposta serve di base anche per certe entrate locali. (4-07401)

RISPOSTA. — Dall'esito delle esperite indagini intese a stabilire l'incidenza dei costi di taluni tributi in corrispondenza del gettito dagli stessi assicurato in un periodo di tempo determinato, è emerso che nell'anno 1968 il costo del servizio di conservazione del catasto terreni, è stato di lire 13.465.210.000 a fronte di un gettito di 79 miliardi di lire dato dall'imposta sul reddito dominicale dei terreni, gettito che è da intendersi rappresentato per 11 miliardi dall'imposta erariale e relative addizionali, e per la differenza da sovraimposte comunali e provinciali.

In proposito è però da considerare che l'imposta fondiaria suindicata non esaurisce di per sé la funzione tributaria del catasto: i redditi imponibili catastalmente accertati costituiscono infatti la base per l'applicazione di una serie di imposte e sovrime, relative prevalentemente al settore della imposizione diretta, ma in parte concernenti anche quello dell'imposizione indiretta.

È infatti utile ricordare a quest'ultimo riguardo che ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, di fondi rustici, così come ai trasferimenti *mortis causa* dei medesimi beni, l'imposta applicabile è commisurata al valore di ciascun fondo, calcolato, ai sensi delle vigenti disposizioni, in base al reddito dominicale secondo le risultanze catastali.

Il rilievo sembra non essere privo di importanza, intendendosi con esso sottolineare che il costo del servizio catastale in questione inerisce, in definitiva, ad una più ampia piattaforma di commisurazione e non è invece riferibile alla sola imposta fondiaria e ad alcune entrate locali, come l'interrogazione mostra ritenere.

D'altra parte, non è fuor di luogo rammentare che la funzione del catasto si estende inoltre dal settore tributario al più vasto settore delle utilizzazioni civili, allo scopo di servire lo Stato, gli enti pubblici e i cittadini in tutte le attività che hanno relazione con il territorio inteso in senso lato: dal terreno, dai fabbricati a tutte le opere pubbliche. Ed un tale servizio suscettivo di maggiori sviluppi, specie nella sfera della programmazione, trascende di per sé la stessa importanza tributaria del catasto.

In ogni caso, poi, è da tener presente, ai fini di una obiettiva considerazione sulla entità del costo del servizio rispetto al gettito del tributo fondiario in questione, che il reddito dominicale dei terreni è tuttora riferito agli elementi economici del triennio 1937-1939, rivalutati col modesto coefficiente unico nazionale di 12. Con l'attuazione della riforma tributaria dovrà procedersi, tra l'altro, nel settore catastale, alla revisione generale degli estimi, come è previsto nel disegno di legge per la riforma stessa attualmente all'esame del Parlamento. Il che ovviamente porterà a determinare una nuova base imponibile aderente alle condizioni attuali dell'economia agricola, e quindi una rivalutazione adeguata del gettito.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se sia a conoscenza di un « cartello » costituitosi fra gli industriali della carta italiani per meglio imporre le loro quotazioni sul mercato interno, in continua notevole ed ingiustificata ascesa.

Per sapere, altresì, se sia a conoscenza del fatto che il « cartello » è appoggiato da un istituto di credito a partecipazione statale, il quale controllerebbe le quotazioni della carta e toglierebbe i fidi anticipatamente concessi ai produttori che dovessero praticare prezzi inferiori a quelli stabiliti. (4-08429)

RISPOSTA. — L'aumento dei prezzi dei prodotti cartari — che si è verificato non soltanto sul mercato nazionale, ma anche sui mercati esteri — è dovuto all'aumento dei prezzi delle materie prime per la fabbricazione della carta e particolarmente della cellulosa, la cui disponibilità, sul piano mondiale, è risultata inferiore alla domanda. Infatti, mentre la produzione cartaria è aumentata con una media dell'8 per cento, la produzione di cellulosa è aumentata del 4 per cento circa: ciò ha cau-

sato notevoli difficoltà di approvvigionamento e continue modifiche dei prezzi.

Altro elemento — questo a carattere nazionale — che ha influito sui prezzi dei prodotti cartari è dovuto all'aumento del costo del lavoro verificatosi a seguito del riassetto zonale (marzo-aprile 1969) ed al rinnovo del contratto nazionale del lavoro.

Alcune imprese del settore, allo scopo di cercare di migliorare la propria produttività in rapporto alla difficile situazione determinatasi sul mercato, hanno proceduto alla costituzione di un apposito « ufficio ».

Detto « ufficio » (che ha probabilmente determinato il diffondersi delle voci relative all'esistenza di un « cartello ») non è altro che un *computer*, il quale ha la funzione di procedere a rielaborazioni sintetiche dei dati relativi a taluni prodotti delle imprese ad esso associate. In tal modo gli interessati hanno a propria disposizione tutte le notizie atte ad orientare l'attività produttiva nel senso obiettivamente consentito dallo stato di fatto, senza incorrere nel pericolo di prendere decisioni gestionali non conformi alle possibilità offerte dal mercato.

Per quanto concerne l'appoggio che a detta iniziativa avrebbe dato la Banca commerciale italiana, si precisa che questa, vista la grave situazione di crisi in cui era caduta l'industria della carta, si è limitata, su richiesta degli interessati, a facilitare quel minimo di intesa informativa fra alcune aziende del settore che sembrava potesse consentire di risolvere, o quanto meno di non aggravare, la situazione stessa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere i suoi orientamenti circa l'estensione alle medie imprese commerciali dei benefici concessi a quelle industriali che versano in condizioni di difficoltà finanziaria o che debbono realizzare programmi di riconversione.

L'interrogante sottolinea come anche nel settore del commercio esistano avvertite esigenze di ammodernamenti e di trasformazioni, ed il fatto che tale settore sta sopportando quanto e più di altri il peso della riduzione della manodopera in agricoltura. (4-08434)

RISPOSTA. — La legge 16 settembre 1960, n. 1016, integrata dalla legge 12 marzo 1968, n. 315, prevede la concessione di crediti agevolati a favore delle imprese commerciali,

fornendo la possibilità agli imprenditori commerciali di attingere al credito agevolato mediante la concessione di mutui a basso interesse, analogamente a quanto avveniva già da tempo per le imprese operanti nel settore dell'industria e dell'artigianato.

Gli importi dei finanziamenti che possono essere concessi sono di lire 50 milioni per le singole imprese e di lire 200 milioni per gli enti economici collettivi costituiti tra medie e piccole imprese commerciali.

Inoltre le imprese commerciali possono fare ricorso al medio credito, non agevolato, oltre che per l'acquisto di locali, anche per l'acquisto di scorte. Quest'ultima possibilità, particolarmente apprezzata dagli operatori commerciali innova profondamente all'attuale sistema bancario, dando la possibilità alle imprese commerciali di attingere a nuove fonti di finanziamento, senza limiti di tempo, né di importi.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato: GAVA.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa l'equiparazione del sistema pensionistico diretto ed indiretto per il personale militare e civile dello Stato, in caso di evento dipendente da attività di servizio che ne provochi la morte o l'invalidità, a quello riguardante le cause belliche.

L'interrogante ritiene il provvedimento equitativo, e fa presente che lo stesso è in vigore in altri paesi e fu in vigore anche in Italia in anni non tanto lontani. (4-09452)

RISPOSTA. — La questione di che trattasi è da tempo all'attenzione del Governo ed ora il Ministero dell'interno ha predisposto uno schema di disegno di legge diretto ad estendere agli invalidi per servizio ed ai loro congiunti, ivi compresi i titolari di pensioni « tabellari », i miglioramenti concessi ai pensionati di guerra con le leggi 18 maggio 1967, n. 318 e 18 marzo 1968, n. 313.

In ordine a tale provvedimento il tesoro ha già comunicato la propria adesione assicurando la copertura finanziaria del relativo onere.

Pertanto, dopo alcuni adempimenti di ordine tecnico, detto provvedimento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri per la successiva presentazione al Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: CATTANI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1970

SERVADEI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere per venire incontro alle richieste dei detenuti del carcere di Bologna che stanno protestando con lo sciopero della fame sia per provvedimenti di carattere generale (nuovo ordinamento carcerario, ecc.), sia per aspetti di carattere ambientale locale.

(4-09518)

RISPOSTA. — La protesta dei detenuti nel carcere di Bologna, cui si accenna nella interrogazione, ebbe luogo dal 2 al 6 dicembre dello scorso anno e fu originata unicamente dall'asserito ritardo della discussione in Parlamento dei disegni di legge riguardanti le riforme del codice penale, del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario.

Si aggiunge che, in seguito all'intervento dell'ispettore generale dottor Alfredo Solarino, che informò i detenuti sul normale svolgimento dell'*iter* legislativo riguardante i suddetti provvedimenti, la manifestazione di protesta ebbe termine.

Ritornata, così, la normalità nell'istituto, alcuni reclusi, nel corso di un altro colloquio con il suddetto ispettore, avanzarono richieste particolari di vario genere (tutte interessanti la vita carceraria), che vennero, in gran parte, accolte da questa amministrazione.

Il Ministro: REALE.

SERVADEI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa l'accoglimento delle giuste rivendicazioni del personale ENIT recentemente sceso in agitazione per chiedere una adeguata responsabilizzazione del sindacato nell'applicazione del nuovo regolamento organico, il quale dovrà essere reso operante entro l'8 aprile 1970.

L'interrogante ritiene che la richiesta vada sollecitamente accolta sia per ragioni di principio, particolarmente significative per un ente pubblico, sia per evitare le paventate ingiustizie (anni di servizio effettuati all'estero o alla frontiera, conoscenza effettiva delle lingue straniere, ecc.) le quali si tradurrebbero in un danno secco per lo stesso ente.

(4-09931)

RISPOSTA. — Riferendosi all'attuazione delle norme transitorie contenute nella deliberazione consiliare 22 marzo 1967, approvata con

decreto interministeriale 8 aprile 1968, norme che prevedono la copertura, mediante concorsi per titoli, dei posti annessi alle singole qualifiche dei ruoli di nuova istituzione del personale degli uffici ENIT all'estero, ha chiesto una « adeguata responsabilizzazione del sindacato nell'applicazione del nuovo regolamento organico ».

Al riguardo, si assicura che l'ENIT, in base alle intese intercorse con l'associazione sindacale costituita tra i dipendenti all'estero ed alle frontiere, ha provveduto ad includere un altro componente in seno alla commissione incaricata dell'espletamento dei suddetti concorsi.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: LUPIS.

SERVADEI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere come abbia dato seguito ai propositi espressi nella risposta fornita in data 31 maggio 1969 alla interrogazione n. 4-05192, in ordine alla urgente esigenza di rendere concretamente applicabile la nuova legge sulle adozioni minorili.

L'interrogante rileva infatti che nulla è ancora stato fatto a proposito delle piante organiche autonome del personale addetto ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica, mentre gli uffici dei giudici tutelari continuano a trovarsi in una situazione di quasi totale paralisi, come ha accertato una recente indagine svolta per conto dell'Unione italiana giudici per minori, e come dimostrano i continui gravi episodi di maltrattamento di ragazzi ospitati presso istituti assistenziali sui quali i citati giudici, per ragioni numeriche, non sono in grado di esercitare i necessari controlli.

L'interrogante ritiene che i propositi enunciati non debbano restare ulteriormente sulla carta, causando danni morali e materiali enormi ai piccoli, alle famiglie disposte ad effettuare adozioni, agli enti pubblici costretti ad una costosa assistenza che il buon funzionamento della legge potrebbe ridurre enormemente.

(4-10738)

RISPOSTA. — Lo schema di disegno di legge con cui vengono fissate in modo autonomo le piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni ed alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella se-

duta del 30 aprile 1970 e dovrà essere esaminato dalle assemblee legislative.

Si fa presente che questo Ministero non ha mancato di raccomandare ai capi delle Corti d'appello di voler tenere nel giusto conto, durante il tempo occorrente all'approvazione del predetto disegno di legge, le esigenze degli uffici di giustizia minorile in sede di assegnazione del personale, al fine di ridurre al minimo possibile i ritardi e gli inconvenienti lamentati.

Il Ministro: REALE.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere il suo giudizio su questo primo periodo di gestione sotto forma di società per azioni dei sodalizi calcistici che partecipano ai campionati in divisioni nazionali.

L'interrogante è particolarmente interessato ai seguenti aspetti:

1) effettivo allargamento della base sociale e sua reale capacità decisionale;

2) effettiva proprietà del patrimonio calciatori da parte della società per azioni con valutazioni rispondenti;

3) reale autonomia finanziaria e funzionale dei sodalizi;

4) corretta ed attendibile copertura delle perdite di esercizio. (4-10903)

RISPOSTA. — Si premette che fra i principali risultati raggiunti, con l'assunzione della forma di società per azione da parte dei sodalizi calcistici sono da rilevare:

a) il miglioramento della struttura patrimoniale specie sotto il profilo dell'equilibrio finanziario dei sodalizi. Infatti, le nuove società per azioni hanno, nel complesso, un capitale sociale di circa sei miliardi che prima era rappresentato da debiti delle disciolte associazioni verso dirigenti o istituti finanziari;

b) la maggiore chiarezza nell'amministrazione che oggi si svolge nel rispetto delle norme del codice civile, a differenza di quanto avveniva in passato allorché non esisteva neanche l'obbligo della tenuta di una contabilità razionale. Dal che consegue anche una maggiore possibilità di controllo amministrativo sia interno che esterno oltre che una più chiara responsabilizzazione degli organi sociali. Senza dire infine dei più netti rapporti che si sono stabiliti con il fisco, essendo le nuove società enti tassabili a bilancio;

c) il più efficiente controllo da parte del CONI, sia per i motivi sopraddetti sia perché tale facoltà di controllo è prevista dagli statuti sociali, sia ancora perché il CONI possiede in tutte le società una partecipazione al capitale (fino al cinque per cento) che consente di seguire la gestione sociale anche attraverso la nomina di amministratori e sindaci, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile.

Per quanto, più in particolare, forma oggetto specifico dell'interrogazione si precisa che, in ordine al primo punto della stessa, relativo all'allargamento della base sociale ed alla sua reale capacità decisionale, non sembra possibile istituire un preciso raffronto fra il numero degli appartenenti alle disciolte associazioni e quello degli attuali soci, titolari di azioni. Infatti, se per questi ultimi può desumersi il numero con certezza dai libri sociali, per i primi è possibile solo una valutazione a stima e, comunque, non documentale, per il carattere di associazioni non riconosciute proprio dei disciolti organismi per i quali non erano richiesti particolari adempimenti in ordine alle registrazioni degli associati.

Si può comunque ritenere che la base sociale si sia nel complesso ampliata e sia in via di ulteriore ampliamento, grazie anche alle iniziative di quelle società che, nel pieno rispetto delle norme del codice civile, sogliono abbinare la campagna abbonamenti con la cessione o sottoscrizione di azioni sociali.

Quanto al « patrimonio calciatori », si precisa che con questa espressione si intende fare riferimento alla capitalizzazione dei costi delle prestazioni che il giocatore renderà durante il periodo della sua attività calcistica.

Trattasi, quindi, di un costo pluriennale anticipato, da iscriversi all'attivo patrimoniale, secondo valutazioni rispondenti ai contratti di acquisizione sottoposti alla ratifica della Lega nazionale di appartenenza, e da ammortizzare in relazione alle avvenute prestazioni del giocatore.

La titolarità del « patrimonio giocatori » spetta, ovviamente, alla società presso la quale i giocatori stessi sono impegnati, in base al tesseramento ratificato dalla Federazione italiana gioco calcio.

Relativamente, poi, all'autonomia finanziaria e funzionale, le società per azioni calcistiche sono dotate, ai sensi di legge, di personalità giuridica ed esplicano la loro attività di gestione nell'ambito dell'autonomia di cui godono, nel rispetto delle limitazioni contenute negli statuti sociali.

Per quanto riguarda, infine, la copertura delle perdite di esercizio, essa avviene, osser-

vate le norme di legge vigenti in materia, sotto la diretta responsabilità degli organi istituzionalmente preposti alla direzione e al controllo delle società (consiglio di amministrazione e collegio sindacale).

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: LUPIS.

SERVADEI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali è stato consentito al movimento giovanile del MSI di tenere a Bologna, città decorata al merito della resistenza, una manifestazione nella sala Mozart in data 26 aprile 1970, in sostanziale coincidenza col venticinquennale della liberazione.

Per conoscere, ancora, perché ai partecipanti a tale manifestazione è stato permesso di disporsi in corteo lungo la via Zamboni (senza autorizzazioni preventive di sorta) e di tenere atteggiamenti provocatori nei confronti dei cittadini presenti, ciò che ha causato notevoli disordini.

L'interrogante ritiene gli episodi in questione frutto non soltanto di un preciso proposito neofascista, ma anche di inadeguata sensibilità da parte dell'autorità preposta.

(4-11874)

RISPOSTA. — Il « Centro studi di azione Mediterranea » — organismo costituito da un noto esponente locale del MSI — aveva indetto per le ore 10,30 del 26 aprile 1970, nella sala Mozart, sita nella via Guerrazzi n. 13 di Bologna, una conferenza dibattito sul tema « Contestazione negativa o rivoluzione positiva ? ».

Alla manifestazione era stata data notevole pubblicità mediante l'affissione di numerosi manifesti e diffusione di volantini.

L'autorità di pubblica sicurezza non opponeva divieto, tenuto conto che si trattava di riunione in luogo chiuso, non condizionata, fra l'altro, da obbligo di preavviso, e che per la stessa giornata non era stata programmata alcuna altra manifestazione.

Tuttavia, per assicurare lo svolgimento del convegno nel pieno rispetto della legalità ed impedire, al termine, eventuali manifestazioni neo fasciste in luogo pubblico, la questura disponeva adeguati servizi con l'impiego di un considerevole contingente di forza pubblica.

Verso le ore 10, di detto giorno, circa 500 persone, appartenenti a partiti e organizzazioni di sinistra, confluivano nelle adiacenze

della via Guerrazzi, soffermandosi col chiaro proposito di introdursi nella sala per disturbare la manifestazione; i predisposti sbarramenti di forza pubblica provvedevano a trattenerle a notevole distanza.

Alla fine del convegno, alle ore 12,30, i partecipanti, in numero di circa 70 persone prevalentemente giovani, nel timore di venire aggrediti da elementi di opposta tendenza, chiedevano di poter uscire in gruppo compatto. La richiesta non veniva accolta dai funzionari di pubblica sicurezza che, tuttavia, garantivano il loro regolare deflusso fino oltre la zona in cui sostavano gli oppositori, senza consentire la formazione di alcun corteo o, comunque, di assembramenti.

In tre settori, dove più compatti si ammassavano i dimostranti, si rendeva, però, necessario procedere al loro scioglimento nei modi di legge, senza apprezzabili conseguenze.

Successivamente, sparuti gruppi di opposte tendenze, ritrovatisi nelle zone circostanti, tentavano di venire a vie di fatto, ma ne venivano impediti dal tempestivo sopraggiungere della forza pubblica.

Normalizzatasi la situazione a seguito di tali ulteriori interventi, nel corso dei quali un funzionario di pubblica sicurezza riportava lesioni guaribili in giorni 15, sedici giovani, fra cui due contusi, venivano accompagnati in questura e rilasciati dopo gli accertamenti del caso.

I fatti sono stati riferiti all'autorità giudiziaria con rapporto in data 27 aprile 1970.

Il Ministro: RESTIVO.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere lo stato della liquidazione delle pratiche riguardanti i benefici di legge per i combattenti della prima guerra mondiale, in condizioni di bisogno.

Per conoscere, altresì, quali provvedimenti intenda assumere per sollecitare al massimo tale liquidazione, riguardante cittadini benemeriti, ultrasettantenni, non in grado di attendere oltre.

(4-11923)

RISPOSTA. — Agli ex combattenti della guerra 1915-18 e delle guerre precedenti sono state finora concesse 324 mila medaglie ricordo in oro e 251 mila onorificenze dell'Ordine di Vittorio Veneto. Sono state rimesse alle competenti direzioni provinciali del tesoro, per il pagamento, 234 mila pratiche di assegni vitalizi.

Le suddette concessioni si riferiscono alle domande complete di documentazione.

Per le altre proseguono, col ritmo più intenso possibile, le occorrenti istruttorie. Circa 660 mila domande sono state già riesaminate e si attendono i documenti mancanti.

Per quanto riguarda la trattazione delle pratiche da definire, si richiamano le dichiarazioni rese alla Camera in sede di svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno del 13 ottobre 1969.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

SGARLATA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali, entrata in vigore la legge 18 marzo, n. 313, che ha riordinato la legislazione pensionistica di guerra, non siano stati ancora adottati i provvedimenti del caso per estendere — in omaggio al principio dell'equiparazione fra invalidi di guerra ed invalidi per servizio, sancito dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e degli articoli 1 e 6 della legge 4 maggio 1951, n. 306 — le nuove tabelle A e B (classificazione delle infermità e superinvalidità) F ed F-1 (cumulo di invalidità) ai fini della concessione del trattamento privilegiato ordinario di pensione.

Se risulti, ad esempio, che nel caso di cumulo di superinvalidità o di invalidità, delle quali almeno una ascrivibile alla prima categoria, gli interessati vengano a ricevere annualmente, se invalidi di guerra, da un massimo di lire 900 mila ad un minimo di lire 84 mila mentre, se invalidi per servizio, da un massimo di lire 200 mila ad un minimo di lire 8.400, con differenza, quindi, rispettivamente di lire 700 mila e lire 75 mila; e quali provvedimenti si intendano adottare per adeguare alla legislazione sulle pensioni di guerra quella sulle pensioni privilegiate ordinarie. (4-05490)

RISPOSTA. — La questione di che trattasi è da tempo all'attenzione del Governo ed ora il Ministero dell'interno ha predisposto uno schema di disegno di legge diretto ad estendere agli invalidi per servizio ed ai loro congiunti, ivi compresi i titolari di pensioni « tabellari », i miglioramenti concessi ai pensionati di guerra con le leggi 18 maggio 1967, n. 318, e 18 marzo 1968, n. 313.

In ordine a tale provvedimento il tesoro ha già comunicato la propria adesione assicurando la copertura finanziaria del relativo onere.

Pertanto, dopo alcuni adempimenti di ordine tecnico, detto provvedimento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri per la successiva presentazione al Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato: CATTANI.

SILVESTRI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere i motivi per cui da diverso tempo resta inoperante la legge 30 luglio 1959, n. 623, « nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie » con grave arresto degli investimenti nella piccola e media industria e quindi con conseguenze negative sullo sviluppo produttivo nazionale e sulla occupazione operaia. (4-09129)

RISPOSTA. — Il comitato interministeriale previsto dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, ha tenuto — in questi ultimi mesi — cinque riunioni e precisamente due nel dicembre 1969, due nel gennaio 1970 ed una nel passato mese di febbraio.

Nel corso di tali riunioni sono state esaminate tutte le domande di contributo relative ad iniziative nei territori del Mezzogiorno, nonché le domande di contributo dei territori « depressi e montani » del centro-nord pervenute fino al 31 dicembre 1969.

Ciò premesso, si comunica che in data 6 febbraio 1970 è stato presentato al Senato della Repubblica un disegno di legge — di iniziativa del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica — concernente « Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi sugli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati (atto Senato 1117).

Detto disegno di legge — per la parte relativa alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese industriali (contemplati dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive integrazioni) — prevede all'articolo 5 una integrazione dello stanziamento di cui all'articolo 9 della citata legge 623, e successive modificazioni e integrazioni, di 5.450 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1984.

Detta integrazione è stata concessa — come si può rilevare dalla relazione che accompagna il provvedimento di che trattasi — al fine di consentire all'amministrazione di sodisfa-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1970

re le esigenze, da più parti prospettate, di credito agevolato nel settore, nonché di far fronte al mutato costo delle operazioni.

Ciò stante, non appena il relativo provvedimento sarà perfezionato, il sopraccitato comitato interministeriale potrà riprendere l'esame delle domande di contributo non ancora esaminate a causa della insufficienza dei fondi a disposizione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

SISTO. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere le ragioni per cui gli enti provinciali del turismo non figurano fra gli enti (comuni, province, regioni, camere di commercio e aziende autonome) ai quali nel disegno di legge n. 1639, che propone la delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, è riservato un finanziamento autonomo attraverso l'attribuzione diretta del gettito derivante dall'imposta locale sui redditi patrimoniali (articolo 4, punti 3 e 7). (4-10418)

RISPOSTA. — Effettivamente gli enti provinciali del turismo non figurano, a lato delle regioni, comuni, province, camere di commercio ed aziende autonome di cura soggiorno e turismo, tra gli enti beneficiari dell'imposta locale sui redditi patrimoniali, la cui istituzione è prevista dall'articolo 4 del disegno di legge concernente delega al Governo della Repubblica per la riforma tributaria, attualmente all'esame del Parlamento (atto della Camera n. 1639).

La ragione di tale esclusione è da attribuirsi al fatto che le entrate spettanti agli enti provinciali del turismo in forza dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, che ha riordinato la materia, sono costituite da:

a) contributi e proventi previsti dalle norme vigenti (tra l'altro il contributo dello Stato previsto dall'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174);

b) da redditi e proventi di gestione;

c) da contributi di enti, associazioni e privati.

Appare quindi evidente che il legislatore, nel provvedere al finanziamento degli enti in questione, ha abbandonato il criterio dell'autofinanziamento di tali enti, non più riproducendo le norme che, in passato, prima cioè della dichiarazione di incostituzionalità delle medesime, consentivano agli enti provinciali

del turismo di imporre contributi a carico dei privati.

Ciò stante e nella considerazione che nessun riflesso negativo esplica il predisposto schema di riforma tributaria sulle suaccennate entrate degli enti provinciali del turismo, l'inserimento degli stessi tra gli enti beneficiari dell'imposta locale sui redditi patrimoniali non è apparso necessario, e comunque di nessuna utilità.

Per contro, la devoluzione di una quota dell'istituendo tributo agli enti indicati nel numero 3) del richiamato articolo 4 del progetto di riforma, serve invece a compensare gli stessi della diminuzione di entrate ad essi derivante dalla prevista abolizione di alcuni tributi, il cui gettito è attualmente loro attribuito dalle vigenti disposizioni.

Vale infatti a tal proposito ricordare che i comuni saranno privati dell'imposta di famiglia, dell'ICAP, delle sovrimposte fondiarie, oltre ad altri tributi minori; le province perderanno il gettito delle sovrimposte fondiarie di loro pertinenza e dell'addizionale all'imposta comunale ICAP; le camere di commercio il provento dell'imposta camerale, di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; le aziende autonome di cura soggiorno e turismo il gettito del contributo speciale di cura, delle contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e della tassa di musica; le regioni a statuto speciale e le istituende regioni a statuto ordinario le compartecipazioni ai tributi erariali, di cui il progetto di riforma prevede anche l'abolizione.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali al signor Mariella Michele da Grottaglie (Taranto), pensionato dell'ente locale, numero di iscrizione 6128894, non è stato ancora provveduto all'aggiornamento della pensione spettantegli e al pagamento degli arretrati dovutigli, al contrario di quanto già è stato fatto per altri che si trovano nelle sue stesse giuridiche condizioni. (4-03369)

RISPOSTA. — La pratica di riliquidazione della pensione del signor Michele Mariella, ai sensi della legge 5 febbraio 1968, n. 851, è stata già definita ed in favore dell'interessato è stato disposto il pagamento della somma di lire 108.425 a titolo di arretrati per il periodo 1° gennaio 1967-28 febbraio 1969.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PICARDI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1970

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongano alla definizione della pratica di pensione e la relativa corresponsione del dovuto in favore dell'ex dipendente del comune di Aradeo (Lecce) signor Marrone Nicolò, il quale, collocato in quiescenza in data maggio 1968, ancora non riceve dalla direzione generale degli istituti di previdenza, presso cui giace la sua pratica n. 284232 di posizione, una sola lira di pensione.

Sembra addirittura inconcepibile il grande ritardo che si lamenta nei confronti di un cittadino che, collocato in pensione dopo 30 anni di onesto lavoro, non riesce a percepire neanche in parte, quanto di suo diritto.

(4-05081)

RISPOSTA. — In favore del signor Nicolò Marrone, questo Ministero ha provveduto al conferimento della pensione diretta con decorrenza dal 1° giugno 1968.

I relativi atti di pagamento sono stati trasmessi alla direzione provinciale del tesoro di Lecce la quale ha già disposto, in favore dell'interessato, il pagamento della rata continuativa di pensione a decorrere dal 1° maggio 1969, nonché degli arretrati relativi al periodo 1° giugno 1968-30 aprile 1969, giusta assegno di conto corrente postale di serie speciale di lire 636.590.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* —

Per sapere se siano a conoscenza delle difficoltà in cui versa la industria metalmeccanica Metalsud di Lecce. Pur trattandosi di difficoltà finanziarie dipendenti da sola carenza del necessario capitale circolante, esse traggono causa da inadempienza del Banco di Napoli o, quanto meno, da ingiustificati ritardi, intralci burocratici e organizzazione degli uffici di detto Banco non tecnicamente aggiornati alle moderne esigenze della forte spinta tecnologica industriale.

Il programma di investimenti della Metalsud fu preventivato ed approvato per 300 milioni. L'azienda, sorta appena due anni orsono, ha già investito più della metà del programmato, una cifra pari cioè a 150 milioni, ma esborsata quanto a 118 milioni dagli stessi soci e quanto a soli 32 milioni dal Banco di

Napoli e ciò nonostante ha già conseguito in pieno gli scopi di produttività, di reddito e di pubblico interesse, avendo assunto ad oggi 53 unità tra lavoratori e impiegati e prevedendo, a investimenti ultimati, l'occupazione di oltre 110 unità lavorative.

Malgrado la presentazione di documentazione sin da oltre sei mesi, relativa alle ulteriori opere eseguite e pagate, il Banco di Napoli non accredita ancora le somme per il terzo stato di avanzamento dei lavori, secondo quanto convenuto col contratto di mutuo, rendendosi così non solo inadempiente, ma determinando esso Banco di Napoli le condizioni di crisi della azienda, con inevitabili ripercussioni economiche e sociali.

Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in relazione alle dettagliate e motivate doglianze fatte pervenire ai Ministeri interessati dai dirigenti di quella azienda e, in particolare, quale azione si ritiene di svolgere perché il Banco di Napoli sostenga e non affossi le iniziative di sviluppo di zone del meridione d'Italia.

Considerata, poi, la specializzazione della produzione e gli ottimi e già collaudati requisiti tecnici della Metalsud, se si ritenga che anche detta azienda possa beneficiare di pubbliche commesse che garantiscano l'occupazione delle maestranze e il superamento delle lamentate difficoltà dovute soprattutto, ripetesì, all'inconcepibile e deplorabile comportamento della direzione del Banco di Napoli che, oltre tutto, contrasta con gli stessi decantati indirizzi della politica di sviluppo del Mezzogiorno d'Italia. (4-10089)

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno, con provvedimento del luglio 1969, ha concesso alla ditta Metalsud di Lecce un contributo in conto capitale a fondo perduto di lire 51.077.000, su una spesa ammessa in lire 300.451.300; la pratica è attualmente in corso di definizione presso gli uffici della Cassa.

Alla citata ditta — secondo notizie fornite dal Banco di Napoli — lo stesso istituto ha concesso, nel luglio 1968, un finanziamento di lire 90 milioni quale concorso sulla spesa per la realizzazione dello stabilimento aziendale.

Sulla base della iniziale documentazione prodotta, si provvedeva poi a una prima erogazione di lire 35 milioni, mentre altra erogazione di lire 4 milioni veniva effettuata nel dicembre del 1968 sulla scorta di un secondo stato di avanzamento dei lavori.

Nel giugno del 1969 (termine fissato per l'utilizzo del finanziamento e, quindi, per la

ultimazione del programma di investimenti) la Metalsud rivolgeva al Banco di Napoli istanza intesa a ottenere la proroga del termine di utilizzo di almeno sei mesi, giustificando la richiesta con il ritardo, da parte dell'impresa edile, dell'inizio del secondo lotto dei lavori e con la mancata consegna, da parte delle ditte fornitrici, dei macchinari commessi.

A tale richiesta il Banco di Napoli è venuto incontro accordando la proroga del termine di utilizzo del finanziamento (e quindi dell'ultimazione delle opere e degli acquisti) al 30 giugno 1970, nell'intento di favorire, ove possibile, il riassetto economico della azienda e il completamento dell'iniziativa.

Per il conseguimento delle suddette finalità, l'istituto finanziatore, come dichiarato in passato, è tuttora disposto a prendere nel migliore esame tutte le proposte di adeguata risoluzione che la Metalsud sarà in grado di prospettare, a patto che metta a disposizione tutti quegli elementi sulla reale situazione finanziaria dell'azienda.

Circa, infine, il problema delle pubbliche commesse, la società può, ovviamente, beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 80 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, richiedendo l'iscrizione nell'apposito registro presso le pubbliche amministrazioni e enti pubblici che necessitano di forniture e lavorazioni, e che rappresenta il presupposto per la partecipazione alle gare da essi bandite.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: TAVIANI.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa.* — Per conoscere, in relazione alle disposizioni emanate di recente, in occasione delle ultime feste natalizie, con le quali è stato concesso ai militari dell'esercito, carabinieri, e polizia, di usufruire, a turno, di cinque giorni di ferie natalizie, se ritengano di disporre per l'avvenire l'estensione di tale beneficio anche agli agenti di custodia, al fine di eliminare ingiusta disparità di trattamento. (4-10356)

RISPOSTA. — La concessione al corpo degli agenti di custodia del beneficio delle ferie da usufruire a turno in occasione delle feste natalizie, alla quale questo Ministero non sarebbe, in linea di massima, contrario, presenta, tuttavia, notevoli difficoltà di attuazione, sia per la nota deficienza numerica del personale sia per la particolare natura del

servizio carcerario che, proprio in tali ricorrenze, richiede un migliore impegno ed una maggiore sorveglianza da parte di tutti gli agenti presenti negli istituti, anche a causa dell'espletamento di attività connesse alle ricorrenze stesse.

Il dicastero dell'interno, dal canto suo, fa presente che in occasione del Natale e di altre solenni festività, secondo una prassi da tempo seguita, è disposta la concessione di licenze speciali a favore degli allievi sottufficiali e delle guardie che frequentano i corsi di formazione e specializzazione ed il dicastero della difesa informa che è consuetudine di quella amministrazione concedere brevi licenze speciali ai militari delle tre forze armate in occasione delle festività tradizionali.

Pertanto il beneficio di che trattasi non risulta concesso agli appartenenti — in servizio permanente effettivo — dell'arma dei carabinieri e dei corpi di polizia.

Ad ogni modo, per quanto riguarda il corpo degli agenti di custodia, la situazione innanzi esposta potrà subire modifiche, in senso favorevole agli interessati, quando sarà stato approvato lo schema di disegno di legge, già predisposto da questo Ministero ed all'esame del Governo, in base al quale viene congruamente aumentato l'organico del corpo.

Il Ministro di grazia e giustizia: REALE.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che vaste zone in agro di Martina Franca (Taranto), sono inquinate per il ristagno delle acque nere delle fogne, con pericolo di epidemia, con danno per i cittadini maggiormente interessati e, comunque, con inevitabile perdita, per quel centro, di affluenza turistica.

Se ritengano di intervenire per eliminare le cause degli allagamenti e ristagni denunciati e, in particolare, se ritengano di dover facilitare la installazione di un impianto industriale che trasformi e utilizzi le materie ristagnanti. (4-11488)

RISPOSTA. — Il problema della costruzione di un impianto per la trasformazione e l'utilizzazione delle materie stagnanti quale necessario completamento delle opere terminali della fognatura del comune di Martina Franca, è stato in passato oggetto della massima attenzione da parte della prefettura di Taranto, dell'amministrazione comunale interes-

sata, dell'ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dei locali organi tecnici statali.

Fin dal 1967 l'EAAP ha redatto un progetto di impianto epurativo a cielo completo con pozzo assorbente, da ubicare nelle immediate adiacenze della grava « La Cupa », nella quale attualmente si effettua lo scarico tramite l'emissario proveniente dalle vecchie fosse settiche. L'opera del valore di lire 200 milioni, è stata ammessa a contributo statale dal Ministero dei lavori pubblici.

Nelle more della realizzazione dell'opera poiché la situazione tendeva ad aggravarsi per la fuoriuscita dei liquami dalla voragine « La Cupa » si provvedeva alla costruzione di 2 pozzi Inhoff e 2 percolatori coperti ad aereazione forzata, una vasca di sedimentazione e 14 letti di sedimentazione.

Al fine di accelerare quanto più possibile la soluzione del grave problema e per rendere subito funzionanti le opere anzidette, a seguito di diverse riunioni tenutesi presso la prefettura, si è stabilito di procedere all'acquisto dei macchinari occorrenti, con anticipazione della spesa da parte dell'EAAP e il pagamento di interessi da parte del comune.

Il 15 aprile 1970, inoltre, la giunta municipale di Martina Franca ha deliberato la spesa di lire 12 milioni per riattivare e pulire la grava « La Cupa » e procedere alla esecuzione di sondaggi.

Per quanto attiene l'utilizzazione delle materie stagnanti l'ente di irrigazione per la Puglia e Lucania ha redatto un progetto di lire 246 milioni, già approvato dal Ministero dell'agricoltura e foreste e di quello della sezione del FEOGA, al cui esame trovasi attualmente.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

TANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di agitazione dei tabacchicoltori di Sansepolcro (Arezzo), costretti alla lotta per rivendicare l'applicazione dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di Ministero delle finanze in data 30 gennaio 1969 e riguardante: il compenso di lire 8 mila al quintale per la campagna 1969 a favore esclusivo dei manuali esecutori del lavoro di cernita e selezione del tabacco, il diritto al perito di parte anche nelle concessioni a manifesto, la cointestazione del contratto di coltivazione al mezzadro o colono, una revisione delle tariffe tale da assicurare un particolare compenso per le operazioni di

cernita e di selezione del prodotto, da corrispondersi esclusivamente al manuale esecutore, nonché l'estensione alla tabacchicoltura delle provvidenze per i trattamenti fito-sanitari già previste per il settore olivicolo.

I tabacchicoltori, come si legge in un documento sottoscritto da tutte le organizzazioni locali interessate (Coldiretti, Alleanza contadini, UIL, CGIL, Consorzio tabacchicoltori, CISL), si sentono beffati dalla mancata applicazione di questo accordo che fu raggiunto dietro preventiva consultazione e assenso della controparte (l'amministrazione dei monopoli di Stato) e con la piena approvazione del Ministero delle finanze, doverosamente impegnato a farlo rispettare, indipendentemente, certo, dall'avvicendamento del ministro e dei sottosegretari.

L'agitazione, con il conseguente ritardo nelle consegne del tabacco, coinvolge anche gli operai stagionali assunti ogni anno dalla agenzia di monopolio di Sansepolcro, su cui pende la minaccia di perdere settimane di salario in quanto l'agenzia per il passato non ha prolungato il normale periodo di lavoro, nonostante il ritardo delle consegne.

Si chiede pertanto un urgente intervento del Ministero per far rispettare l'accordo e rendere così giustizia ai tabacchicoltori della Valtiberina. (4-10005)

RISPOSTA. — In conseguenza degli accordi raggiunti a Bruxelles in merito al regolamento comunitario per il tabacco greggio, verrà a cessare il regime di concessione che ha finora caratterizzato la coltivazione del tabacco in Italia e pertanto si creerà una situazione che renderà superato il provvedimento, che era stato già predisposto dall'amministrazione, di modifica al regolamento di coltivazione finora in vigore per consentire ai mezzadri e coloni la cointestazione nelle licenze di concessione per manifesto e di ottenere accrediti separati.

La considerazione testé espressa è da ritenersi valida con riguardo altresì alle tariffe di acquisto dei tabacchi greggi per i raccolti successivi al 1969.

Per quanto attiene, infine, alla richiesta di un compenso per cernita e selezione del tabacco, della campagna 1969, prodotto dalle concessioni di manifesto dell'agenzia di Sansepolcro, si fa presente che è stato all'uopo predisposto apposito provvedimento ministeriale, già trasmesso alla Corte dei conti per i prescritti controlli di legittimità.

Il Ministro: PRETI.

TANTALO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se le nuove provvidenze a favore degli invalidi di guerra e dei familiari dei caduti in guerra verranno estese anche ai mutilati ed invalidi per servizio, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313.

In caso negativo, l'interrogante chiede di conoscere come si intenda sanare la sperequazione che verrà a determinarsi tra pensione di guerra e pensione privilegiata ordinaria.

Per altro l'interrogante auspica che le cennate provvidenze vengano estese anche a queste benemerite categorie. (4-00230)

RISPOSTA. — La questione di che trattasi è da tempo all'attenzione del Governo ed ora il Ministero dell'interno ha predisposto uno schema di disegno di legge diretto ad estendere agli invalidi per servizio ed ai loro congiunti, ivi compresi i titolari di pensioni « tabellari », i miglioramenti concessi ai pensionati di guerra con le leggi 18 maggio 1967, n. 318, e 18 marzo 1969, n. 313.

In ordine a tale provvedimento il tesoro ha già comunicato la propria adesione assicurando la copertura finanziaria del relativo onere.

Pertanto, dopo alcuni adempimenti di ordine tecnico, detto provvedimento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri per la successiva presentazione al Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
CATTANI.

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali il Governo non ha mantenuto l'impegno fissato dal Parlamento mediante una mozione approvata a grande maggioranza in data 7 luglio 1967 con la quale lo si impegnava a predisporre i provvedimenti legislativi per autorizzare la Cassa di previdenza degli enti locali a concedere ai pensionati del ramo un acconto del 30 per cento, su futuri aumenti delle pensioni.

Sono trascorsi oltre due anni e nessun provvedimento è stato adottato, per cui l'attuale agitazione dei pensionati degli enti locali è più che mai legittima, non solo per avere eluso la decisione del Parlamento, che andava in-

contro alla sacrosanta attesa della categoria, ma perché i livelli delle pensioni rimangono molto bassi, mentre il costo della vita è cresciuto vertiginosamente.

Per mantenere fede alle prerogative del Parlamento e per l'accoglimento delle richieste dei lavoratori pensionati, gli interroganti chiedono di conoscere quando il Governo provvederà a presentare i relativi provvedimenti. (4-08209)

RISPOSTA. — La concessione di un acconto ai pensionati degli enti locali deve considerarsi come questione largamente superata. Infatti, successivamente all'approvazione della mozione citata dall'interrogante, il Consiglio dei ministri presentò al Parlamento un provvedimento legislativo, concretatosi nella legge 5 febbraio 1968, n. 85, mediante il quale è stato possibile riliquidare le pensioni con un sistema di perequazione che ha recato, in forma organica, miglioramenti definitivi che hanno trovato rapida applicazione a cura della direzione generale degli istituti di previdenza di questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
PICARDI.

TUCCARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza ed approvi il fatto che il MSI abbia organizzato domenica 23 novembre 1969 a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) un comizio ed una manifestazione — entrambi autorizzati dalla questura — contrassegnati, oltre che da vistosi reati di apologia del fascismo, da scoperti inviti, rivolti alle forze armate, a sollevarsi e ad assumere una decisa funzione repressiva nei confronti della vita democratica del paese. (4-09261)

RISPOSTA. — Il 20 novembre 1969, le sezioni di Barcellona Pozzo di Gotto delle organizzazioni Giovane Italia ed Ordine Nuovo, hanno congiuntamente presentato avviso relativo ad un comizio da tenersi il 23 successivo, alle ore 10,30 nella piazza San Sebastiano, sul tema: « Lavoro e socializzazione », nonché ad un corteo, che sarebbe stato effettuato al termine del comizio stesso, lungo alcune vie cittadine.

Entrambe le manifestazioni si sono svolte senza incidenti.

Non risulta, che gli oratori, nel trattare il tema del comizio, abbiano usato espressioni in cui potessero riscontrarsi gli estremi del reato di apologia del fascismo.

Al termine del comizio, circa 100 giovani appartenenti alle due predette organizzazioni hanno attuato il preannunciato corteo, attraverso le vie cittadine, secondo l'itinerario prestabilito, scandendo *slogans* contro il comunismo e a favore dell'Europa unita.

I predetti giovani avevano manifestato la intenzione di recarsi a rendere omaggio alla

lapide dei caduti, ma, a seguito di diffida da parte del funzionario dirigente il servizio di ordine pubblico, desistevano da tale proposito.

Il Ministro: RESTIVO.